



INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE - SHKUP  
ALBANISCHES INSTITUT - ST. GALLEN


**ALESSANDRO BARNABÒ**

**SULLE MISSIONI DELL'ALBANIA,  
SERVIA E MACEDONIA**

# SULLE MISSIONI DELL'ALBANIA, SERVIA E MACEDONIA

Ed: Albert Ramaj & Skender Asani

**ALESSANDRO  
BARNABÒ**



B. Maior  
07416

Shkup - St.Gallen, 2023

albanisches  
Institut

LUGLIO  
1865.

INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE  
– SHKUP  
ALBANISCHES INSTITUT - ST. GALLEN

*Alessandro Barnabò*

*SULLE MISSIONI DELL'ALBANIA,  
SERVIA E MACEDONIA*

*Ed: Albert Ramaj & Skender Asani*



albanisches  
institut

*Shkup - St.Gallen, 2023*

*Botues:*  
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve–Shkup  
Albanisches Institut - St. Gallen

Alessandro Barnabò  
*Sulle missioni dell'Albania Servia e Macedonia, sulle provvidenze da prendersi a  
vantaggio delle medesime missioni, e sull'Ospizio da fondarsi in Scutari per i  
Religiosi Francescani.*

*Ed: Albert Ramaj & Skender Asani*

Për botuesin:  
*Prof. dr. Skender Asani*

Bashkëpuntorë të këtij botimi:

*Mikel Pllumaj*

*Kastriot Marku*

*Zef Noka*

*Jozef Zamputti*

*Sevdail Demiri*

*Yll Prebibaj*

ISBN: 978-608-4897-72-9

[www.itsh.edu.mk](http://www.itsh.edu.mk)

[www.albanisches-institut.ch](http://www.albanisches-institut.ch)

*Të drejtat autoriale janë të rezervuara për autorët dhe botuesit*

*Copyright©ITSHKSH, 2023*

Alessandro Barnabò

*SULLE MISSIONI DELL'ALBANIA, SERVIA E MACEDONIA*  
*Sulle missioni dell'Albania Servia e Macedonia, sulle provvidenze da prendersi a*  
*vantaggio delle medesime missioni, e sull'Ospizio da fondarsi in Scutari per i*  
*Religiosi Francescani.*

*Mbi misionet e Shqipërisë edhe të Serbisë e të Maqedonisë, në lidhje me providencat*  
*që duhet të ndërmerren në favor të të njëjtave misione, ose në lidhje me hospicin*  
*(strehën) që duhet të themelohet në Shkodër për klerin Françeskan*

\* \* \*

*Ed: Albert Ramaj & Skender Asani*



## PËRMBAJTJA - INDICE

FJALA E BOTUESVE.....	7
<b>Mikel PLLUMAJ: NJË PËRSHKRIM I SHKURTËN I KONGREGATËS SË PROPAGANDËS SË FESË.....</b>	<b>9</b>
Kontributi i Kongregatës për Shqipninë.....	11
Kontributi i radhës.....	12
Arsyeja e kësaj lloji përmbledhjesh dokumentare.....	14
Përmbledhja i kushtohet misionit katolik në Shqipni, Serbi e Maqedoni.....	15
Rendi i dokumenteve.....	17
Mbyllja.....	18
SAGRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE.....	19
Emi e Rmi Signori.....	20
NOTA D'ARCHIVIO.....	44
ARTICOLO I. Cagioni che han dato luogo ai dissidii tra Vescovi e missionarii e mezzi proposti per rimediarvi.....	172
ARTICOLO II. Della esibizione delle patenti e delle facoltà ai Vescovi.....	175
ARTICOLO III. Del consenso de' Vescovi perl'uso delle facoltà de' missionarii.....	176
ARTICOLO IV. Delle limitazioni apposte ad alcune facoltà.....	182
ARTICOLO V. Della dipendenza delle facoltà de' Missionarii dai Vescovi lungo il tempo del loro esercizio.....	185
ARTICOLO VI. Della dipendenza totale deimissionarii dai Vescovi richiesta ora da Monsig. Dodmasei.....	191
ARTICOLO VII. Esame istituito dalla S. Congregazione sul rendere dipendenti dai Vescovi i missionarii oltre ciò cheesigono i decreti riferiti.....	194
Allegato Lett. A. Istruzione del S. Offizio mandata all'Arcivescovo di Antivari per provvedere alla osservanza delle Feste.....	197
Allegato Lett. B. Istruzione mandata nel1761. dalla S. Congregazione al Vescovo di Pulati sulla riserva de' casi.....	199
Allegato Lett. C. Istruzione del 1759. pelVicario Patriarcale di Constantinopoli che per ordine della Congregazione generale degli 11. Maggio 1778. fu mandata all' Arcivescovo di Antivari.....	202
FACULTATES CONCESSE A SS. D. N. D. ....	207
DISA PJESEË NGA MANUSKRIPTI I LIBRIT ORIGJINAL.....	403



## FJALA E BOTUESVE

Që në fillim duhet thënë se parathënien e këtij botimi duhej ta shkruane Peter Bartl, të cilin që më parë e kishim informuar për botimin e këtij dorëshkrimi. Për fat të keq, Bartl vdiq më 29 mars 2022 dhe kështu u pamëndësua për të pasur peshën e fjalës së tij në këtë botim.

Bartl ishte një ndër historianët më të mirë të historiografisë shqiptare dhe njohës shumë i mirë i dokumenteve të arkivit të Vatikanit «Propaganda Fide», nga i cili ka publikuar në pesë vëllime «Albania Sacra», dokumentet e dioqezave të Shqipërisë: 1. Ipeshkvia e Lezhës (2007), 2. Ipeshkvia e Durrësit (2011), 3. Ipeshkvia e Sapës (2014), 4. Ipeshkvia e Pultit (2017), dhe 5. Ipeshkvia e Shkodrës (2021). Këto vepra janë me rëndësi të jashtëzakonshme për të kaluarën tonë. Në të vërtetë, në këto vepra e hasim disa herë emrin e kardinalit Alessandro Barnabò, i cili përmendet edhe në letrat e tij drejtuar ndonjë prelati në trojet shqiptare, apo edhe letrat që i drejtoshin atij. Barnabò ishte edhe prefekt i Kongregatës “Propaganda Fide”.

Vepra që kemi në dorë, ruhet si manuscript (dorëshkrim) në Bibliotekën e Françeskanëve “Antonianum” në Romë, dhe është e shënuar si “*Miss. Franc. D’Albania*”, kurse titulli i tij i plotë është: “*Sulle missioni dell’Albania Servia e Macedonia, sulle provvidenze da prendersi a vantaggio delle medesime missioni, e sull’Ospizio da fondarsi in Scutari per i Religiosi Francescani*”, shkruar në gjuhën italiane disa herë. Siç duket, ky manuscript është përgatitur për botim apo ishte në përgatitje e sipër e që duhej të botohej si libër, për çka në fund është shënuar edhe koha e “botimit” - korrik 1865. Arsytet e mosbotimit të këtij libri në atë vit duhet kërkuar nëpërmjet hulumtimeve tjera plorësuese. Por, 157 vitë më vonë, ne po e botojmë këtë vepër interesante për historinë shqiptare dhe më gjërë, sidomos historinë e françeskanëve në trojet shqiptare.

Kardinali Alessandro Barnabò ka lindur më 2 mars 1802 në Folino të provincës Pergugia të Italisë dhe ka vdekur më 24 shkurt 1874 në Romë. Ai ishte kardinal dhe sekretar i kongregatës «Propaganda Fide». Propaganda Fide kishte shumë të bëjë të bëjë më trojet shqiptare, kështu që Barnabò e njihte shumë mirë gjendjen e atëhershme në këto troje. Siç e cekëm edhe më parë, në disa letra të botuara nga Bartl “Albania Sacra” hasim këte emër, jo



vetëm të cekur, por edhe letra që u shkruante ipeshkvinjve, meshtarëve nga dioqezat shqiptare, apo e kundërta.

Këtë dorëshkrim e ka zbuluar Mikel Pllumaj më 6 dhjetor 2016 në Bibliotekën Françesane “Antoninum” në Romë, katalogizimi “B. Maior 07416”. Libri si i tillë kishte 426 faqe në formatin që ruhet në bibliotekën e lartpërmendur. Atë ditë Mikel Pllumaj e kishte njoftuar Kastriot Markun, i cili e kishte sugjeruar që të botohet, pasi që nuk është i njohur për publikun e gjerë. Të nesërmen, Kastriot Marku kishte njoftuar Albert Ramaj për këtë gjetje. Albert Ramaj e kishte sugjeruar atë që dorëshkrimi sa më parë të dixhitalizohet, gjë që Pllumaj e bëri. Andaj, pasi e pamë këtë material, vendosëm që ta botojmë. Njëherë ishte idea që të botojmë si botim anastatik, apo vetëm ta përkthejmë në gjuhën shqipe. Pas një pune të palodhshme nga Jozef Zamputti, Yll Prebibaj e Anilda Mulgeci, ata e përgatitën në word gjithë këtë manuskript dhe vendosëm ta botojmë ashtu siç ishte manuskripti, duke ruajtur origjinalin e tij, pa ndonjë ndërhyrje.

Mbi rëndësinë e librit nuk do të flasim këtu, por të themi vetëm një, se ka shumë gjëra të reja për historinë shqiptare, sidomos për veprimtarinë françeskane në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni, por për këto të jep vlerësimin lexuesi. Në fillim të këtij libri, kemi edhe parathënien e Mikel Pllumaj (shkruar në dialektin gegë), e që shpjegon disa gjëra të rëndësishme për këtë vepër.

*Albert Ramaj & Skender Asani*

Mikel PLLUMAJ

## NJË PËRSHKRIM I SHKURTËN I KONGREGATËS SË PROPAGANDËS SË FESË

Kongregata e Shejtë e Propagandës së Fesë (Sacra Congregazione de Propaganda Fide), sot është e njoftun si *Kongregata për Ungjillëzimin e Popujve*, (Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli). Ky është një institucion papnor i themeluar me 6 janar të vitit 1622, prej vetë Papa Gregori XV (Alessandro Ludovisi, 1554-1623), me 22 qershor 1622, përmes bulës papnore "*Të panjoftunat e provanisë hyjnore*" (Inscrutabili divinae providentia). Ideja fillestare në fakt pat kenë ajo e Ministrit Gjeneral të Jezuitëve Francesco Borgia (1510-1572). Ai i pat propozue Papës Piu V (1566-1572) me krijue një grup Kardinalësh që të merreshin në mënyrë të posaçme me përkujdesjen shpirtnore të misionarëve. Kjo ide pat mbet pezull, sepse Mbreti i Spanjës Filipi II (1527-1598), nuk dëshironte që Kardinalët të përziheshin me punët e misionarëve në Perandorinë e tij. Po të njajtin fat patën edhe iniciativat për këtë ide, që u mor edhe prej Papëve Gregori XIII (1572-1585) e Klementi VIII (1592-1605).

Papa Gregori XV, jo vetëm që e themeloi këtë dikaster, por edhe i dha një organizim të mbrenshëm solid, me baza materiale të nevojshme, e mbi të gjitha sepse në krye të Kongregatës vendosi njerëz fort të zotë, siç ia vlen të përmendim figurën e të parit Sekretar të Përgjithshëm, Mons. Francesco Ingoli (1578-1649).<sup>1</sup> Papa e themeloi këtë institucion në shërbim të veprës së misioneve katolike, për shpalljen e "*lajmit të mirë*" në Botë<sup>2</sup>. Këtij institucio-

---

<sup>1</sup> Josef Metzler, *Orientation, programme et premières décisions (1622-1649)*, in «Memoria Rerum», vol. 1/1, Roma 1976, f. 146-196.

<sup>2</sup> Kujtojmë këtu dy evenimente me randësi të veçantë që në fillimet e para të aktiviteteve të "Kongregatës": e para, kje ajo e vjetit 1627, kur pasardhësi i Papa Gregorit XV, Papa Urbani VIII, (Matteo Barberini, 1623-1644), themeloi Kolegjin Urbanianë të "Kongregatës" për formimin e Klerit dioçezan që ishte i destinuar për misionë në vende të ndryshme të botës, "Missio ad gentes"; dhe e dyta, po prej të njajtit Papë u themelue Tipografia "Poliglotta", për shtypjen e teksteve në gjuhën e popujve për ungjillëzimin e tyre, (Papa Shën Piu X (Giuseppe Sarto 1835-1914) e bashkoi me tipografinë e Vatikanit në vjetin 1902).

ni iu caktuen edhe fushat e veprimit, në të njajtën bulë Papnore "*Inscrutabili divinae providentia*": shpallja e fesë në mbarë botën, koordinimi dhe drejtimi i misioneve, formimi i klerit dhe riorganizimi i hierarkive vendore, themelimi i instituteve të reja, e në fund mbështetja financiare për mbarvajtjen e misioneve.

Ndër përgjegjësitë më të mdhaja që iu besuen këtij institucioni, kjenë shpallja dhe ruejtja e fesë në mbarë botën, veçanërisht për ato vende ku katolikët gjindeshin, të sunduem prej sundimtarëve që nuk i përkitnin besimit katolik, si dhe një kujdes për ato vende ku zhvilloheshin ndasi të ndryshme fetare, apo herezi. Konkretisht nëpërmjet këtij institucioni synohej një ripërtimje e besimit katolik nëpërmjet misionarëve që formoheshin prej kësaj Kongregate.<sup>3</sup> Qysh prej Fillimit të saj, Kongregata tregoi një kujdes të veçantë edhe për Shqipërinë që ishte nën pushtimin e osmanëve.

Në këtë mënyrë Selia e Shejtë nëpërmjet këtij institucion<sup>4</sup>, ushtronte juridiksionin dhe përkujdesej për besimtarët katolikë, anëkand botës. Që në momentet e para, misionarë të ndryshëm filluen të informojnë mbi gjendjen reale të besimtarëve nëpër vende të ndryshme. Në këtë mënyrë shumë shpejt u mbledh një sasi e madhe informacionesh rreth, besimtarëve, misioneve, vendeve e kulturave të ndryshme. Kështu u siguroi një njohje më e saktë për gjendjen fetare e social-kulturore të shumë kombeve. Falë kësaj veprimtarie u depozitue një sasi e madhe dokumentesh, (relacione dhe letra), që vinin prej misioneve të ndryshme anëkand botës. Kjo mori dokumentesh sistemohej prej arkivistëve të propagandës dhe me kalimin e kohës u shndërruen në një arkiv të pazavendësueshëm për kah vlera historike për shumë kombe. Në këtë aspekt nuk bënë përjashtim as populli shqiptar, i cili që në hapat e parë të këtij institucioni, tue kenë pjesë e veprimtarisë misionare, mbërrijti me krijue "fondin" e vet dokumentar në të cilin shkonin informacione që përshkruenin gjënë e gjatë realitetin e besimtarëve të misioneve që ndodheshin në krahinat kishtarë të Shqipërisë.

<sup>3</sup> Umberto Bertini, S.C. *Di Propaganda Fide*. - I. Storia, in «Enciclopedia Cattolica» Vol. IV, Firenze, 1950, coll. 328-330.

<sup>4</sup> Një profil historik më të zgjeruem për "Kongregatën e Shejtë dhe Misionarët" e gjejmë të studiuesi i mirfillitë për këtë institucion aq të randësishëm të Selisë së Shejtë, Joseph Metzler. (Josef Metzler, *Atti del Congresso Internazionale Scientifico di Missiologia*. Roma 5-12 Ottobre 1975, Roma 1976, vol. II, f. 374-400). Ndërsa në gjuhën shqipe është bënë një përmbledhje historike edhe nga Kastriot Marku. *Kongregata e Shenjtë e Propagandës Fide dhe Shqipëria*, që përgatiti Lazer Stani në librin: «*Vatikani dhe shqiptarët*», Lezhë 2014. f. 86-128.

## Kontributi i Kongregatës për Shqipërinë

Lehtësisht mundena me shpreh se Arkiva e Kongregatës së Shejtë të Propagandës së Fesë, njihet prej studiuesve si një ndër burimet më të rëndësishme dokumentare për të dhënat fetare e civile të popullsisë shqiptare që prej vjetit 1610 e deri në vjetin 1912. Kujtojmë se realisht një pjesë e rëndësishme e dokumenteve për Shqipërinë janë të publikueme nëpër vepra të ndryshme, siç ia vlen të përmënim veprën e At Fulvio Cordignano-s (*Gjeografia kishtare e Shqipërisë prej dekadave të fundit të shekullit të XVI deri në gjysmën e shekullit të XVII*)<sup>5</sup>; Injac Zamputi, *Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore dhe të Mesme në shekullin XVII*<sup>6</sup>; At Luigj Marlekaj (*Pjetër Bogdani e Shqipëria e kohës së tij*)<sup>7</sup>; Odette Marquet (*Pjetër Bogdani, letra dhe dokumente*)<sup>8</sup>; Peter Bartl (*Shqipëria e Shenjtë. Relacione të vizitave baritore nga Shqipëria. 1. Ipeshkvinë e Lezhës. 2. Ipeshkvinë e Durrësit. 3. Ipeshkvinë e Sapës*)<sup>9</sup>; Bardhyl

<sup>5</sup> Fulvio, Cordignano, *Geografia ecclesiastica dell' Albania dagli ultimi decenni del secolo XVI alla metà del secolo XVII*, (*Gjeografia kishtare e Shqipërisë prej dekadave të fundit të shekullit të XVI deri në gjysmën e shekullit të XVII*), Roma. 1934.

<sup>6</sup> Injac Zamputi, *Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore dhe të Mesme në shekullin XVII*, për vitet e para të Kongregatës që prej 1610 e deri në vjetin 1634, Vëllimi i I, kje botue në Tiranë 1963; po ashtu edhe një vëllim i II, për vjetët 1634 e deri në vjetin 1650, i botuem në Tiranë 1965; e në fund kujtojmë edhe një përmbledhje të tretë të këtij autori të quejtun "*Dokumente për historinë e Shqipërisë*" për vitet 1623-1653 e të botuem në St. Gallen-Prishtinë 2015, dhe *Relacione e dokumente për historinë e Shqipërisë (1610-1650) - Relazioni e documenti per la storia dell'Albania (1610-1650)*, St. Gallen-Prishtinë 2018, *Studime albanologjike (1941-2013) & Il Settecento Veneziano e l'Albania Turca*, St. Gallen-Prishtinë 2020.

<sup>7</sup> Luigi, Marlekaj, *Pietro Bogdano e l'Albania del suo tempo*, Bari, 1989. E cila është përkthye e botue edhe në shqip, (Jak, Marlekaj, *Pjetër Bogdani e Shqipëria e kohës së tij*. Shkodër 2008. Kjo vepër kje përkthye prej Willy Kamsit, e po prej të njajtit, u pajis edhe me tregues emnash e shënime të tjera të veçanta.

<sup>8</sup> Odette, Marquet, *Pjetër Bogdani, letra dhe dokumente*, Shkodër, 1997.

<sup>9</sup> Peter, Bartl, *Albania Sacra. Geistliche Visitationsberichte aus Albanien, 1. Diözese Alessio. (Shqipëria e Shenjtë. Relacione të vizitave baritore nga Shqipëria. 1. Ipeshkvinë e Lezhës)*, Wiesbaden 2007. I njajti autor në vjetën 2007 ka përgatit e botue relacione për Arqipeshkvinë e Durrësit: *Albania Sacra. Geistliche Visitationsberichte aus Albanien 2. Erzdiözese Durazzo. (Shqipëria e Shenjtë. Relacione të vizitave baritore nga Shqipëria. 2. Ipeshkvinë e Durrësit)*, Wiesbaden 2011. Gjithashtu katër vite më vonë ka publikue edhe vëllimin e tretë për Ipeshkvinë e Sapës: *Albania Sacra Geistliche Visitationsberichte aus Albanien. 3. Diözese Sappa. (Shqipëria e Shenjtë. Relacione të vizitave baritore nga Shqipëria. 3. Ipeshkvinë e Sapës)*, Wiesbaden, 2014 dhe *Albania Sacra Geistliche Visitationsberichte aus Albanien. 4. Diözese Pulati, Wiesbaden 2017 (Shqipëria e Shenjtë. Relacione të vizitave baritore nga Shqipëria. 4. Ipeshkvinë e Pultit) dhe Albania Sacra Geistliche Visi-*

Demiraj (*Jeta dhe trashëgimia e Gjon P. Nikollë Kazazit*)<sup>10</sup>. Por duhet shtue se një pjesë e madhe e dokumenteve që ndodhen në arkiva nuk janë të shqyrtueme ende. Prandej një shqyrtim më i thellë, i këtyne arkivave është më se i domosdoshëm për historinë e kishës në Shqipëri, sepse në këto arkiva ndodhet një sasi e konsiderueshme relacionesh që përshkruajnë një ndër periudhat më të vështira të popullit shqiptar, sikurse vlen të përmenden përpjekjet e kohëve të fundit nga studiuesi Italo Sarro,<sup>11</sup> apo kuvendi i mbajtur në tetor të vitit 2015.<sup>12</sup> Dihet se veprimtaria e këtij institucioni pati një rol të pazavendësueshem për katolicizmin shqiptar, por edhe për rrejtjen e identitetit kombëtar gjatë periudhës otomane. Në të vërtetë, që prej fillimit të këtij institucioni gjejmë figura të ndrituna të klerit vendas, dhe misionarë që përgatiten prej këtij institucioni për të përtrë misionet katolike në Shqipëri. Po ashtu, kujtojmë se prej shtypshkronës së Propagandës "*Polyglota*", gjatë shekujve u publikuen vepra të ndryshme me karakter gjuhësor dhe fetar, si fjalori i Frang Bardhit "*Dictionarium latino-epiroticum*", 1635<sup>13</sup>; "*Dottrina Cristiana*", 1636<sup>14</sup> e Pjetër Budit; "*Concilium Albanum*", 1706<sup>15</sup>; dhe "*Osservazioni grammaticali nella lingua albanese*", 1716,<sup>16</sup> të Francesco Maria Da Lecce etj.

### *Kontributi i radhës*

Arsyeja që më shtyni me përshkrue në këto pak rreshta këtë institucion fort të randësishëm të kishës katolike, është fakti se: me datën 6 dhetuer të vjetit 2016, ndërsa po mbledhja material për tezën e licencës me temë:

---

*tationsberichte aus Albanien. 5: Diözese Skutari, Wiesbaden 2021 (Shqipëria e Shenjtë. Relazione të vizitave baritore nga Shqipëria. 4. I peshkëvinë e Shkodrës).*

<sup>10</sup> Bardhyl Demiraj, *Jeta dhe trashëgimia e Gjon P. Nikollë Kazazit*, Shkodër 2013.

<sup>11</sup> Sarro, Italo, *Kontribut për historinë kishtare të Shqipërisë së Epërme, shek. XVII-XIX*. (Përktheu nga italishtja Arben Ndreca), Shkodër, 2015.

<sup>12</sup> Me rastin e përgatitjeve për 400-vjetorin e themelimit të Kongregatës së Shenjtë të Propagandës së Fesë, pranë Universitetit Papnor Urbanian në Romë për dy ditë me radhë në datat 26 dhe 27 tetor 2015, u mbajt Kuvendi albanologjik me temë: "L'Albania nell'Archivio di Propaganda Fide" - "Shqipëria në Arkivin e Propaganda Fide-s".

<sup>13</sup> *Dictionarium latino-epiroticum una cum nonnullis usitatoribus loquendi formulis*, Romae, 1635.

<sup>14</sup> *Dottrina Christiana*, Roma, 1636.

<sup>15</sup> *Concilium Provinciale sive Nationale Albanum Habitum. Clemente XI. Pont. Max. Albano*, Romae, Anno 1706.

<sup>16</sup> *Osservazioni grammaticali nella lingua albanese. Del P. Francesco Maria Da Lecce. Min. Oss. Rif. Esprefetto Apostolico delle Missioni di Macedonia*, Roma, 1716.

''*Historiografia e Kishës në Shqipni*'', në katalogun digjital të bibliotekës antoniane në Romë, më ra në sy një titull i veçantë: ''*Sagra Congregazione della Propaganada Fide - Ponente - Ristretto con Sommario Nota d'archivio e voto. Sulle missioni dell'Albania, Serbia e Macedonia, sulle provvidenze da prendersi a vantaggio delle medesime missioni, e sull'Ospizio da fondarsi in Scutari per i Religiosi Francescani*''. Luglio, 1865<sup>17</sup>; që në shqip do ishte: *Kongregata e shejt e fesë - relacione - Përmbledhje e kufizuese me shënime arkivore dhe votim. Për misionet në Shqipni, Serbi, e Maqedoni, mbi vendimet që duhen të merren për mbështetjen e misioneve, dhe ndërtimin e bujtinës në Shkodër për rregulltarët Françeskanë*. Me autor Alessandro Barnabò (1801-1874),<sup>18</sup> Kardinal e njikohësisht Prefekt i Kongregatës së Propagandës së Fesë, që shërbeu në atë detyrë prej 19 qershorit të vjetit 1856 e deri me 24 shkurt të vjetit 1874.<sup>19</sup> Libri në fjalë është i një randësie të veçantë si për kah temat që trajton, dhe po aq i veçantë për formën që mbart. Temat e trajtueme janë të lidhuna ngushtë me jetën e kishës gjatë shekujve XVII-XIX, në të cilat kuptojmë fort mirë edhe situatën e mjereshme në të cilën gjindej asokohe populli shqiptar. I veçantë për kah

---

<sup>17</sup> Vendnodhja këtij volumi në depozitën e bibliotekës u gjet me numër katalogimi: "B. Maior 07416", me sa duket i panjofturn prej studiuesave. Libri ka 426 faqe e ku duket kjo se janë fashikuj të ndryshëm të mbledhun e të lidhun bashkë.

<sup>18</sup> Kje shugurue meshtar në mars të vjetit 1833. Qysh herët filloi me mbulue detyra me rëndësi; si fillim kje ndihmës kanonik në Bazilikën e Vatikanit, mandej e gjejmë ndihmëskëshilltar pranë Kardinalit Paolo Polidori (1778-1847). Ndërsa me 6 janar 1836 emërohet kanonik i Bazilikës së Vatikanit, e dy vjet më vonë, në vjetën 1838, Papa Gregori XVI (1831-1846), e emëroi Konsultor i Kongregatës së Propagandës së Fesë. Barnabò njihej fort mirë për zellin e tij pastoral, (që e shtynte me qëndrue me orë të zgjatuna në rrëfyestore), njihej për inteligjencën e spikatun dhe aftësi të rralla pune. Në detyrën e Prefektit të Propagandës së Fesë në ato vite ishte Prelati Giacomo Filippo Fransoni (1775-1856), qysh prej vjetit 1834 e deri në vjetin 1856, kur edhe vdiq. Mbas Vdekjes së Fransoni-t, Papa Piu i IX, pa asnjë hezitim e emëroi Kardinal dhe i besoi detyrën e Prefektit të Propagandës së Fesë. Me 19 qershor të vjetit 1856, u publikue edhe lajmi i emrimit të dyfishtë Kardinal dhe Prefekt i Propagandës. Qysh prej momenteve të para, përshtypjet kjenë pozitive, sa prej pjesës më të madhe u konsiderue njeriu më i pershtatshëm për atë detyrë. Barnabò shërbeu, (deri ditën që u largue prej kësaj jete), si Prefekt i Propagandës së Fesë prej 19 qershorit të vjetit 1856 e deri me 24 shkurt të vjetit 1874. (G. Martina. *Pio IX: 1851-1866, Miscelanea Historiae Pontificiae edita a Facultate Historiae Ecclesiasticae in Pontificia Universitate Gregoriana*, Roma, 1986, Vol. 51, f. 357-359.)

<sup>19</sup> Ndër profilet më të mira historike për Alessandro Barnabò-n e gjejmë te studiuesi Joseph Metzler (J. Metzler, *Präfekten und sekretäre der Kongregation im Zeitalter der neueren Missionsära, (1818-1918)*, in «*Sacrae Congregationis de Propaganda Fide*», Memoria rerum. Rom-Freiburg-Wien 1975, f. 40-48).

forma, mendojmë se është për faktin sepse na vjen në formën e "Ponencave" (përmbledhje relacionesh të përzgjedhuna e të përgatituna prej "Ponentave" = Relatorë), nëpërmjet të cilave Kongregata shprehte, udhëzimet e veta për zgjidhjen e problemeve të ndryshme, të misioneve e të besimtarëve. Që të kuptojmë më mirë formën e këtyre lloj dokumentesh duhet me pasë parasysh disa ingranazhe të funksionimit të vetë Kongregatës.

### *Arsyeja e kësaj lloj përmbledhjesh dokumentare*

Duket se qysh prej fillimit, Kongregata, sipas aktit themelues të bulës papnore "*Inscrutabili divinae providentia*", përbàhej prej 13 Kardinalëve. Njani prej të 13-ve kryente detyrën e Prefektit, mandej vinin dy Nënprefekta dhe Sekretari i Përgjithshëm. Nji herë në muaj mbledheshin për "*Aseblenë e përgjithshme*" për me diskutue punët e rëndësishme. Për çdo asamble kishte nji punë paraprake që bëhej nga relatorët përkatës, ose siç thirreshin "*ponentët*" që përgatitnin "*ponencat*"<sup>20</sup> (përmbledhje relacionesh në formë fashikujsh mbi të cilët diskutoheshin tema të ndryshme). Këta fashikuj së bashku me procesverbalet (me diskutimet që bëheshin ose me vendimet që merreshin për ato çashtje që diskutoheshin), ruheshin në *Aktet e Kongregatës së Propagandës*.

Në këto Akte, janë të pasqyrueme aktivitetet dhe vendimet kryesore të Kongregatës në përmbushjen e detyrave dhe të kompetencave të saj që ajo ushtronte ndaj problemeve të ndryshme kishtare. Duhet theksue se çdo fashikull që përgatitej, ishte vetëm për përdorim të mbrendshëm të Kongregatës. Pra relacione të tilla përgatiteshin në nji numër të caktuem kopjesh, vetëm për atë sa ishin pjestarët e asamblesë. Në Arkivën e Kongregatës gjenden nji numër i madh veprash të tilla të përgatituna për shumë vende ndryshme të botës, të rrujtuna së bashku me dosjet përkatëse të procesverbaeve. Siç dihet, vendimi që mori Papa Shën Gjoni Pali II, (Karol Józef Wojtyła 1920-2005), për Arkivat e Selisë së Shejtë, në letrën Apostolike "*La cura*

<sup>20</sup> Ponente, = relator; riferues. Ka të bëjnë më fashikujt që përgatiteshin prej relatorëve përkatës, dhe ruheshin integralisht në: "*Acta Sacrae Congregationis de Propaganda Fide*" (Aktet e Kongregatës së Shejtë të Fesë). Aktet janë procesverbalet e diskutimeve dhe të vendimeve që merreshin ose për ato çështje që diskutoheshin në "Asambletë e Përgjithshme ose Plenare". Përdorëshin edhe terma të tjerë si raporte, ristretti, të Kardinalëve, e të sekretarëve që ishin pjesëmarrës në takime. (J. Metzler, *Inventario dell' Archivio della Sacra Congregazione per l' evangelizzazione dei popoli*, «de Propaganda Fide», Roma 1988, f. 136.

*vigilantissima*" (Përkujdesje vigjilente), e vendosi në dispozicion të studiuesve,<sup>21</sup> atë pasunë të rrallë e fort të çmueshme, të rrejtun gjatë shekujve në vende e forma të ndryshme. Kështu që jo vetëm Arkivi i kësaj Kongregate për të cilën po flasim, po edhe shumë arkiva të tjerë, munden sot, (falë atij vendimi të marrun prej Papës Shën Gjon Pali II), me u vizitue prej studiuesve, e në mënyrë të veçantë prej historianëve si të historisë kishtarë po ashtu edhe asaj civile të kombit tonë. Pohojmë me siguri se kjo "ponencë" nuk është e vetmja që flet për Shqipninë. Sikurse kjo përmbledhje dokumentesh, duhet të jenë edhe shumë e shumë dokumente të tjerë, që nëse gjinden do t'i pasuronin me informacione të rralla periudhat e ndryshme të historisë së Shqipnisë. Po ashtu edhe në rastin konkret të kësaj përmbledhje dokumentare që po flasim, do t'ishte fort e rëndësishme me marrë në konsideratë *Aktet e Kongregatës* së kësaj "ponence", që sigurisht do të jenë në një dosje të veçantë me më shumë material, me të cilin ajo u përgatit për me dalë sikurse e kemi tash në dorë, në variantin e shtypun. Pra e kuptojmë prej vetë titullit të kësaj "Ponence" se kemi t'bajmë vetëm me një, *Përmbledhje të kufizime me shënime arkivore dhe votim*. Kështu që, me siguri në dosjen përkatëse, kjo "ponencë", duhet të ketë edhe shumë më shumë faqe që i përkasin kësaj ponence, ngaqë vetë titulli specifikon se në këtë "ponencë" gjindet një "përmbledhje e kufizime arkivore me shënimet e arkivës dhe mendimin e konsultorit të të Kongregatës", që ishte Ministri Gjeneral i Fretënve Kapuçinë Át Salvator D'Ozieri (1853-1859). Tue kenë se botimi ka një rëndësi të veçantë për historinë e kishës dhe të vendit tonë për periudhën kohore të shekullit XVII-XIX, po i bëmë një përshkrim të shkurtër.

### *Përmbledhja i kushtohet misionit katolik në Shqipni, Serbi e Maqedoni*

S'parit duhet theksue se kjo "ponencë" që Kongregata e shejtë e fesë ia kushton "Misionit Katolik në Shqipni, Serbi, e Maqedoni", është një përmbledhje relacionesh që ka kalue nëpër "Asamblenë e Përgjithshme ose Asamblenë

---

<sup>21</sup> Papa Giovanni Paolo II, në Letrën Apostolike "La cura vigilantissima" të datës 21 mars të vjetit 2005, shpalli ligjet mbi arkivat e Selisë së Shejtë. Me këtë ligj stabilizohen parimet themelore për organizimin, administrimin, rrejtjen dhe shfrytëzimin e Arkivave të Selisë së Shejtë si dhe të gjitha dikastereve të organizmit të Kuries Romake dhe të gjitha institucioneve që mvaren prej saj. Shiko në: «Acta Apostolicae Sedis,» vol. XCVII, Typis Vaticanis, 2005, f. 353-376



Plenare" (Vjetore). Duhet thënë e "Asamblesë së Përgjithshme ose Plenare", sepse në të vërtetë nuk mund të kuptohet pa një kërkim studimor të posaçëm në "Aktet e Kongregatës së Propagandës", nga e cila prej të dyjave është dhënë kjo "ponencë".

Ndërsa përsa i përket këtyre fashikujve të quejtun "ponenca", duhet të kuptojmë se e marrin këtë emërtim prej atyne që i përgatitshin, pra prej "Ponentëve" që përgatinin "Ponencat", bazuar në relacionet periodike që dërgoheshin në Kongregatë. Çdo relacion që i dërgohej Kongregatës, përshkruante situatën fetare e sociale të besimtarëve në Ipeshkvi të ndryshme me tema të veçanta ose të përgjithshme. Relacionet vinin nga Ipeshkvijt, Superiorët e misionarëve, Prefektat si dhe Delegatët Apostolikë që dërgoheshin prej Kongregatës.

Në rastin konkret "ponencat" përgatitshin ponencën e radhës mbi relacionet që vinin prej Shqipnisë, Serbisë dhe Maqedonisë, ku edhe gjindeshin Arqipeshkvitë e Tivarit, Durrësit dhe Shkupit si dhe Ipeshkvitë e Lezhës, Pultit, Sapës dhe Shkodrës; këto të fundit sufragane të Arqipeshkvisë së Tivarit. Në këtë "ponencë" përfshihen edhe pesë Prefekturat Apostolike, Kastrati, (në Ipeshkvinë e Shkodrës), ajo e Pultit, e Serbisë, e Maqedonisë si dhe ajo e Epirit.

Për krejt këto krahina kishtarë, (me sa shihet në tetë pikat e rreshtueme në dy faqet e para të kësaj "ponenecë"), vehen në dukje vështirësi të ndryshme. Ndër këto vështirësi, gjejmë më shumë të theksueme çashtjen e mosrespektimit të udhëzimeve të dhanuna prej Konçilit të Arbnit (1703), të cilat konsiderohen si fort të njoftuna në çdo lloj aspekti, por që mjerisht me sa shihet kishin rënë në humnerën e harresës e në shumë Ipeshkvi kishin bërë që të lejoshin shumë abuzime. Prej kësaj çashtjeje, vetë Ipeshkvijt tue u gjetë në këtë situatë, i kërkojnë Kongregatës shpeshherë sqarime e ndihmesë për me zgjidhë dyshime të ndryshme në çashtjet doktrinale. Tue u gjetë në këto vështirësi, vetë Ipeshkvijt mendojnë me thirrë një "Sinod Provinciale", në të cilin të mundeshin me i ardhë sa më mirë në ndihmë, kujdesit shpirtnor të besimtarëve. Kjo ide kje paraqitë në "Asamblenë e përgjithshme" me 18 Prill të vjetit 1853, në "Ponencën" e radhës, ku diskutohet për emnimin e Ipeshkvijve të Tivarit e të Shkodrës. Në këtë mbledhje u dhà pëlqimi që Shqipnia të kishte "Seminarin Kombtar" dhe njikohësisht Ipeshkvijt të mblidheshin sa më shpejt për "Sinodin Provinciale". Simbas përshkrimeve që bënë Ipeshkvi i Shkodrës Mons. Giovanni Topich o.s.b., (1853-1859), për vështirësi nga më të ndryshmet, Ipeshkvijt nuk u mblodhën për "Sinodin Provinciale", por ve-

tëm u themelue ''Seminari Kombëtar''. Po i njëjti prelat njofton "Kongregatën" se me 27 Prill të vjetit 1854, Ipeshkvijt kjenë ftue me i paraqitë me shkrim se cilat prej udhzymeve të Koncilit të Arbnit respektoheshin e cilat nuk respektoheshin, tue paraqitë edhe arsytet se pse nuk praktikohen; si dhe u kërkohet, të paraqesin me shkrim edhe sugjerime konkrete që duhet të merrnin përballë nevojave konkrete të besimtarëve në Shqipëri; si dhe të jepshin një mendim mbi "nderimin e duhur ndaj Ipeshkvijve që ndrronjë jetë" si dhe varrimin e mëkatnorëve publikë që lypin falje në herë të dekës.

Nji vjet më vonë (1855), u mblodhën krejt relacionet dhe iu dorzuen Ministrit Gjeneral të fretëve Kapuçinë Át Salvator D'Ozieri, (që ishte njëherash edhe konsultor pranë Kongregatës), të jepte mendimin e tij, tue pasë parasysh edhe vendimet e marruna në Konçilin e Arbnit. Ndërsa Konsultori Át Salvator D'Ozieri po kryente punën që i ishte besue prej Kongregatës, ia mbrrijnë edhe shumë e shumë relacione me çashtje të tjera, kjoftë prej Ipeshkvijve, kjoftë prej rregulltarëve, tue kerkue në mënyrë specifike se për të mirën e misioneve të naltpërmenduna duhej vetë Kongregata, (tue pasë parasysh edhe mendimin e shprehun prej Konsultorit të Propagandës Át Salvator D'Ozieri), të shprehte gjykimin e vet.

### *Rendi i dokumenteve*

Në fashikullin e parë të kësaj ''ponence'', gjejmë temat që shtrohen për diskutim, të cilat ndahen në katër pjesë, e ku merren në shqyrtim çashtje të ndryshme të jetës së kishës të cilat binin ndesh me udhzymet e dhanuna prej Koncilit të Arbnit, si dhe tema tjera të ndryshme, të cilat formulohen në formë pyetjesh për diskutim. Numri i pyetjeve që do merreshin në Shqyrtim nga "Kongregata" ishte i përbamë prej 40 sosh, ku mbas shqyrtimit të tyre duhej që vetë institucioni të shprehte mendimin e vet për zgjidhjen e çashtjeve që shtroheshin për diskutim. Mbas kësaj vjen fashikulli me titull: "Nota d'Archivio" (pocesverbalet), ku përshkruhet shqyrtimi i mbi 40 pyetjeve për të cilat Kongregatës i kërkohet të shprehte gjykimin e vet. Në fund të këtij fashikulli gjejmë edhe ''Facoltates Concessae'', ku shprehen opsionet e dhanuna për 27 shqyrtimet e konsiderueme prej Kongregatës. Fillë mbas tyre gjindet edhe fashikulli që përshkruen shqyrtimet e bame prej Konsultorit të Kongregatës Át Salvator D'Ozieri. Në fashikullin e fundit të kësaj ''Ponence'' gjejmë "Sommario", ose një përmbledhje të kufizueme të relacio-

neve të dërgueme në Kongregatë prej Ipeshkvijve, Ministrave Gjeneralë të Françeskanëve e prej Prefektave të Prefekturave Apostolike.

### *Mbyllja*

Këto pak rreshta që u rreshtuen për këtë përmbledhje dokumentare në fjalë, të quejtun *''Ponente''*, si dhe ato pak të dhana historike që prumë për institucionin e Kongregatës së Shejtë, e që u përshkruen më sipër, nuk janë asgjë tjetër përveçse një ndihmesë e vogël për ata studiues që do të kenë rasë me e kaluar nëpër durr këtë botim, në mënyrë që të mundën me pasë më të kurtër kontekstin historik të Institucionit të Propagandës së Fesë dhe përmbajtjen e dokumenteve të dalta prej tij. Veçanësisht e këtyne dokumenteve të panjoftuna deri më tash në historiografinë shqiptare, përbën një shteg interesant për studiuesit e ardhshëm, shteg të cilit shpresoj se nuk do t'i mungojnë ndjekësat në të ardhmen, në mënyrë që të njihen sa më shumë punët e mëdha që ka bërë ky institucion për Shqipërinë. Mendoj se është shumë e rëndësishme që studiuesat të kenë në dorë burime të kësaj natyre, mirëfilltas arkivore, të cilët për shkak të specifikës së vetë veprës, t'i jepnin publikut të interesuem në një botim anastatik, e mbasi që të jetë marrë në shqyrtim dosja përkatëse e kësaj *''Ponence''* në arkivat e *''Kongregatës së Shejtë''*, të ribotohet i përkthyer dhe i pajisur me të gjithë elementët e duhur filologjikë që kërkon një botim i karakterit shkencor për një publik më të gjatë.

SAGRA CONGREGAZIONE  
DI  
PROPAGANDA FIDE

*ponente*

*L'eminentissimo e Reverendissimo Sig. Cardinale*

**Alessandro Barnabò**

**Prefetto**

---

RISTRETTO CON SOMMARIO NOTA D'ARCHIVIO E VOTO

**Sulle missioni dell'Albania Servia e Macedonia, sulle  
provvidenze da prendersi a vantaggio delle medesime  
missioni, e sull'Ospizio da fondarsi in Scutari per i Reli-  
giosi Francescani.**

---

Luglio  
1865

## *Emi e Rmi Signori*

1. La missione dell'Albania, Serbia, e Macedonia comprende attualmente tre Arcivescovadi cioè Antivari, Durazzo, e Scopia e quattro vescovadi cioè Alessio, Pulati, Sappa e Scutari, i quali sono suffraganei di Antivari.

2. In essa vi sono cinque Prefetture Apostoliche, cioè quella di Castrati nella Diocesi di Scutari quella di Pulati, quella della Serbia, quella di Macedonia, e quella dell'Epiro, la quale fu stabilita circa il 1832 quando cessò di esistere la Provincia Minoritica Albanese (Somm. pag. 49. c. IV.) Le prime quattro sono affidate ai Minori Riformati, e sono missioni propriamente dette, la quinta ai Minori Osservanti, ed ha cinque ospizii senza cura di anime, due nella Diocesi di Alessio, uno nella Diocesi di Sappa, e due in quella di Durazzo.

3. Al regolare andamento della medesima missione, si volle provvedere nel secolo passato con le prescrizioni del Sinodo Albanese celebrato nel 1703. le quali sono in realtà sapientissime sotto ogni rapporto.

4. Col tempo però molte di esse furono quasi dimenticate, e molti abusi invece si erano introdotti nelle varie diocesi. Quindi i Vescovi spesso ricorrendo alla S. C. per avere la soluzione di dubbj per lo più dottrinali, fecero nascere l'idea di un sinodo provinciale, onde gli stessi Vescovi avessero preso di comune accordo quelle provvidenze, che trovavano salutari a quella cristianità.

5. Questa fu appunto la mente espressa dal Sacro Consesso nella generale adunanza dei 18. Aprile 1853. quando si occupava della Ponenza *per la elezione dell'Arcivescovo di Antivari e del Vescovo di Scutari*. Vi era in essa il dubbio 2. così enunciato *"Se debba prendersi alcun nuovo provvedimento circa il Seminario nazionale Albanese"*, al quale si rispose *"affirmative et ad mentem mens est, che L'Emo Prefetto insinui efficacemente ai Vescovi di riunirsi al più presto in sinodo provinciale, dando ai medesimi analoghe istruzioni, perchè possa il medesimo avere vantaggiosi risultati, e fra questi si ponderi se e dove riaprire un Seminario Albanese, affidandone la direzione ad una Congregazione Regolare insegnante"*.

6. Scrittosi peraltro in proposito a Monsig. Giovanni Topich allora Vescovo di Scutari, si venne a conoscere che per molti e gravi motivi non potevansi i Vescovi riunire; e però non valendosi ritardare più oltre quei provvedimenti salutari, che esigevano le circostanze di quelle diocesi si procurò la istituzione del Seminario, com'è ben noto all' EE. LL. RR., e si diresse una circolare a tutti i Vescovi, con la quale ai 27. Settembre 1854 furono invitati a riferire esattamente ciò, che delle singole prescrizioni del precitato Sinodo Albanese nelle rispettive Diocesi era in osservanza, e tutto ciò che delle medesime era andato in disuso, come pure i motivi, che avevano dato causa alla inosservanza, seguendo nella relazione l'ordine tracciato nell' indice delle materie del sinodo in parola; non che ad aggiungere il progetto di quelle speciali provvidenze, che giudicavano doversi adottare in rispetto ai presenti bisogni dei fedeli dell'Albania, ed il loro parere sopra due quesiti relativi allo spoglio dei Vescovi, ed alla sepoltura dei pubblici peccatori, che si convertono in punto di morte.

7. Nel seguente anno 1855 si ebbero le relazioni dei medesimi Prelati, le quali furono subito stampate, e passate alla chiara memoria di Monsig. Salvatore d'Ozieri allora Ministro Generale dei PP. Cappuccini, e Consultore di questa S. C. con invito di prenderle a disamina, e di emettere su di esse il suo Voto senza perdere di vista il mentovato sinodo, di cui gli fu rimesso un esemplare.

8. Mentre il lodato Consultore stava facendo il commessogli lavoro, nuove istanze, nuovi dubbj, e nuove questioni furono promosse dai Vescovi e dai Religiosi di quelle missioni, le quali attesochè o versano sopra materie già toccate nell'enunciate relazioni, o sono tali, che non possono da quelle disgiungersi, se voglia provvedersi efficacemente al buon andamento delle missioni suddette, così ora si assogettano all'autorevole giudizio dell'EE. LL. unitamente al voto di quel Consultore, ed alla nota di Archivio disposte, per maggior chiarezza, secondo l'ordine del Sinodo Albanese

#### PARTE I.

9. Merita primieramente ogni considerazione la ignoranza dei popoli albanesi nelle cose della religione. Alcuni ignorano anche il simbolo apostolico, e non sanno farsi bene il segno della S. Croce. I Vescovi ripetono questa ignoranza dalla trascuratezza dei genitori nel mandare i loro figli nella chiesa, dalla lontananza, in che sono le ville dalla chiesa parrocchiale, dalla non

curanza della istruzione religiosa, dal numero troppo ristretto dei Missionarii, e finalmente dalla negligenza dei parrochi. Per rimediarvi propongo due mezzi, cioè costringere con le pene ecclesiastiche a frequentare la chiesa quelli, che ne sono vicini, ed ordinare ai parrochi di visitare le ville lontane istruendo i ragazzi (Somm. pag. 2. 22. 38. 52. 66. c.V. 72. §. 8. 73). Il Consultore aggiunge che nei diversi villaggi si potrebbero incaricare alcune pie Donne della istruzione catechistica dei fanciulli (pag. 9.). Nella Nota d'Archivio pag 1. si riportano le disposizioni prese da questo Sacro Consenso sui tre mezzi proposti per rimediare all'ignoranza dei popoli, e si accenna come il medesimo prescrisse ancora ai parrochi la istruzione catechistica da farsi entro la messa conventuale, la distribuzione degli esemplari delle dottrine compendiose in lingua albanese, e la diligenza di fare apprendere un formulario di preci contenente le cose principali a sapersi.

10. Sulle feste è da notarsi che sebbene nell'Albania siasi introdotto il Calendario Gregoriano, pure in alcune parrocchie delle montagne si celebra la festa del Titolare o Patrono secondo l'antico Calendario (Somm. pag. 2. 22. 39. c. VII.). Tale abuso, dice l'Arcivescovo di Durazzo, deve ascriversi alla caparbieta del popolo ostinato in ciò da tempo immemorabile, affinché, come osserva il Vescovo di Alessio, sia agli amici più facile l'accesso al convito. Però l'Arcivescovo di Antivari afferma non essere a sua notizia che alcuno de'suoi antecessori siasi dato carico di estirpare un siffatto inconveniente; e questa forse è la ragione, per cui si deplora tuttora. Del resto nella Nota d'Archivio pag. 7. si fa osservare che la S. Congregazione avvertendo che ciò si faceva per la soverchia familiarità dei cattolici coi turchi e scismatici, non ha mai lasciato d'insistere presso i Vescovi perché ammonissero i loro sudditi a non coltivarla troppo: e che il Visitatore di Scutari e Pulati nel 1837 assicurava essersi tolto quasi per ogni dove il rimembrato abuso.

11. Le feste non si osservano a dovere; in esse non si ascolta la S. Messa, e si lavora (Somm. pag. 2. c. VII. pag. 22. C. VI; pag. 39. 53. c. VII. 72. §.13.). I Vescovi parlando su questo punto quantunque non omettano di riprovare la negligenza dei loro sudditi, pure non lasciano di scusarli in qualche maniera in vista della lontananza, in cui sono dalla chiesa parrocchiale, della loro povertà, per cui sono costretti frequentare il mercato, che si tiene nella Domenica e di fare altri lavori campestri (Somm. pag. 52. c. VII.). Osservando poi essersi ottenuto dal Governo Turco che il mercato si trasporti nel Mercoldi, e così essersi tolto un grandissimo ostacolo per l'osservanza delle

feste, chiedono la riduzione delle feste medesime (Somm. pag. 39. c. VII. e num. IX. pag. 75.), non che le facoltà di permettere ai loro diocesani di concorrere al mercato ec. se cada in giorno festivo. Il consultore conviene sulla domandata riduzione delle feste, dissente sulla chiesta dispensa per i giorni di mercato se coincidano con i festivi, e propone anche un mezzo facile per far sentire a tutti la S. Messa in questi giorni di mercato (pag. 5. 35). Nella ponenza *sui varj dubbj proposti dal Vicario Apostolico di Scopia*, di cui si trattò nel generale Consesso dei 20. Luglio 1840. la S. C. prendendo ad esame il dubbio XIV nel quale si domandava come dovesse agirsi nei casi, in cui i cristiani fossero costretti o dal Governo Turco o dai Padroni a lavorare nei giorni festivi ; il XV nel quale si esponeva che i fornari erano obbligati dal Governo a fare il pane nei giorni di festa e però non potevano sentire la messa, come anche i Cristiani servi dei Turchi ; ed il XVI in cui si chiedeva cosa dovesse prescriversi agli agricoltori, che per la lontananza dalla chiesa parrocchiale quasi mai ascoltavano la S. Messa nelle feste, rispose ad XIV *rescribendum indulgenter prout in nola Archivii et in voto Consultoris*, che si allegarono nella indicata ponenza; ad XV. *rescribendum acque indulgenter juxta doctrinam notissimam probatorum auctorum, et juxta praxim*; ad XVI. *Indulgenter juxta sententiam probatorum auctorum*. L'indulgenza poi insinuata dal Consultore al dubbio XIV. succitato era questa: *"Si autem Gubernium, aut domini particulares, seu heri Christifideles adigent ad laborandum Dominicis, aliisque festis diebus in contemptum Catholicae Religionis, nullo modo. eis licitum est illis laborare. Si vero hujusmodi contemptus absit, non esse inquietandos miseris illos catholicos, qui coacti ad laborandum, non sine periculo gravis damni possent aut Gubernio, aut Dominis non obtemperare, et ab imperatis operibus abstinere. Hortandos tamen esse ut missae saltem his diebus intersint: quod si omnino non possint, diutius saltem orent, actus virtutum theologalium, et contritionis renovantes, aliasque impositas preces devote recitantes. Quoad demum christianos illos, quorum opera utuntur Turcae in suis templis, vulgo MOSCHEE, aedificandis, detur responsio ...Decembris 1837"*. Nella nota di Archivio pag.8. si riportano i varii temporanei indulti, che in proposito sono stati accordati a quasi tutte le diocesi dell'Albania, e si osserva non esservi attualmente pericolo, che la riduzione delle feste faccia impressione agli Albanesi come nel secolo passato.

12. E anche da notarsi che le giovanette non vanno mai in chiesa a sentire la S. Messa, e la parola di Dio. Per verità le medesime si tennero sempre riguardate nell'Albania per timore che non fossero rapite dai Turchi ed anche



per inveterati pregiudizii del paese. In vista di che nella pendenza *sulla visita diocesana delle chiese di Scutari e Pulati* proposta nella seduta generale dei 13. Marzo 1837. al dubbio VII. *“Se si possa tollerare che le ragazze altesi gl’insuperabili pregiudizii del paese non ascoltino mai in alcuni luoghi la S. Messa, se non le poche volte che si celebra in casa loro, e che non veggano lo sposo, nè si domandi il loro assenso, se non all’ epoca della nuziale benedizione”*. Si rispose *“Det operam Episcopus ut sensim inducatur consuetudo cognoscendi idoneo tempore nupturensium puellarum consensum”*, senza che affatto si toccasse la prima parte. Però nella allegata pendenza *sui varj dubbj proposti dal Vicario Apostolico di Scopia*, la quale venne subordinata dalla S. C. il di 20. Luglio 1840, chiestosi in primo luogo *“se dovessero i parenti obbligarsi a mandare le fanciulle alla chiesa, o se no che opera pia ingiungere ad esse invece della S. Messa”*, si rispose *“affirmative ad primam partem, ad secundam provisum in prima, vel certe curet ut puellae, quae minime missae intersunt, domi orationi vacent, et catechismum audiant”*. L’attuale Vescovo di Scutari implora in modo speciale una provvidenza in proposito (Somm. Num. XLI. pag. 160.). Egli fa notare che attualmente non vi è quel timore, il quale una volta poteva consigliare i genitori a tenere riguardate le proprie figliuole, ed osserva che tutte le ragazze di 12. anni si, lasciano vedere nelle case, e per le strade; dopo poi la indicata età quelle delle famiglie benestanti non escono dal recinto delle proprie case, mentre quelle di bassa condizione, e che stanno a servire, vanno per le pubbliche strade, sebbene involte in un lenzuolo, nel fiume a lavare i panni, e nel mercato. È questo un’abuso, che si deplora nelle missioni dell’Albania, malgrado le prudenziali misure prese in varie circostanze dalla Propaganda, come l’ EE. LL. RR si compiaceranno di ponderare nella Nota d’Archivio pag. 17.

13. L’astinenza generalmente si osserva nei giorni prescritti, più però nella qualità che nella quantità dei cibi; poichè la gente è tutta povera, ed occupata nei lavori di campagna, e manca del cibo necessario particolarmente nella stagione di primavera (Somm. pag. 2. 39. 55. c. VIII.). In Antivari vi è qualche inosservanza. In Scopia il digiuno è osservato scrupolosamente (Somm. pag. 66. §§. VII. e VIII.). Domina in qualche luogo il pregiudizio che chi ha fatto sette quaresime consecutive non sia più obbligato a digiunare (Somm. pag. 54. Cap. IX.). I Vescovi di Alessio e di Pulati opinano doversi trasportare al tempo del Sacro Avvento i digiuni, che cadono nella primavera e nell’estate, particolarmente se si accorda la riduzione delle feste (Somm. pag. 39. 53. c. VIII.) eccettuando i quattro tempi, e le vigilie di Pen-

tecoste, di S. Pietro, di S. Gio. Battista, e dell'Assunzione di Maria SSma. Nella nota d'Archivio pag. 18. si osserva che ora per la prima volta si promuove da quei Vescovi tale istanza, e che senza effetto si domandò nel 1855 e 1857 dal Vescovo di Pulati la traslazione dei digiuni.

14. Vi sono i giuramenti falsi, e vi è il pregiudizio di crederli in alcune circostanze opera di misericordia, quando cioè si tratta di liberare uno dal debito del sangue, o da una forte multa (Somm. pag. 54.c. IX.). Vi è anche una certa specie di giuramenti, che si assomiglia alla purgazione canonica (Somm. pag. 3. 23. 40. 54. c. X.). Sulla medesima si propose il dubbio alla S. C. ai 18. Settembre 1762 *an tolerari possit ut qui in delicti occulti suspicionem incidit, de eo cum juramento purgetur, tot simul jurantibus quot a parte offensa requiruntur*; al quale si rispose *non esse prohibendum si pro veritate juret, et a publica potestate requiratur*. Monsig. Ciurcia dopo di aver esposto la consuetudine vigente nell'Albania riguardo a siffatti giuramenti, riporta le osservazioni, che da taluni si fanno sulla enunciata risposta della S. C. e domanda una norma direttiva più precisa (Somm X. Lett. B. pag. 81.). Nota d'Archivio pag. 19.

## PARTE II.

15. Venendo a parlare dei sacramenti è da osservarsi primieramente che il fonte battesimale non si tiene in alcuna chiesa parrocchiale della Diocesi di Pulati (Somm. pag. 56.c. II.). Nella Missione di Castrati si conserva in sole due chiese (Somm. pag. 72. §. 7.). Nella Diocesi di Antivari si tiene nella sola chiesa della città (Somm. Pag. 24. c. II.). Desso si conserva nelle chiese della Diocesi di Durazzo, di Sappa, di Alessio e di Scopia (Somm. pag. 3. 40. c. II. 32. p. III. §. I. 67. §. X). Però non si benedice nei giorni, e nel modo prescritto. I Vescovi attribuiscono ciò alla mancanza dei Ministri, che si vorrebbero per la sacra funzione, se si eccettui l'Arcivescovo di Durazzo, il quale lo ripete dalla negligenza dei Parrochi. Quindi l'Arcivescovo di Antivari opina doversi ordinare che il fonte battesimale si benedica nella sola chiesa cattedrale, e che da quello tutti i parrochi prendono l'acqua all'opportunità per amministrare il battesimo (Somm. pag. 24. c. II). Convenendo poi con gli altri suoi Colleghi implora la facoltà di benedirlo con la formola accordata ai Vescovi dell'America Settentrionale (Somm. num. IX. pag. 75.), e questa misura non dispiace al Consultore (pag.7.). È certo peraltro che questa S. C. ha sempre insistito per la costruzione dei fonti battesimali, e per la benedizione dell'acqua da farsi nei giorni, e nel rito stabilito

tro numero di dispense in primo e secondo grado di affinità per servirsene all'opportunità. Questo è lo stesso affare delle Cognate". E gli EE. PP risposero "*Supplicandum Ssmo ut dispenset in matrimoniis ratis et consummatis inter cognatos: item supplicandum pro concessione sex circiter casuum futurorum in 1°. et 2°. gradu affinitatis*". Giudicheranno ora l'EE. LL. se convenga fornire i Vescovi di simile facoltà onde se ne valgano nei casi di vera necessità (Nota d'Archivio pag. 60.)

24. Monsig. Topich riferisce che nella Missione di Castrati sono stati fatti diversi matrimoni misti di cattolici con donne greche, e che il missionario ha benedetto tali matrimoni. (Somm. pag. 72. §. 6). Mentre poi domanda per i medesimi la sanatoria, desidera sapere come debba regolarsi in appresso con quelli, che vogliono sposare le donne scismatiche. Non si vuol tacere peraltro, come si espone diffusamente nella Nota d'Archivio pag. 62, che ai Vescovi dell'Albania non sono mai state accordate le facoltà di dispensare nei matrimoni misti, se si eccettuino due soli casi, ch'ebbero luogo nel 1805 e 1859: e che forse ciò è avvenuto per la ragione che quegli scismatici non avrebbero permesso alla parte cattolica il libero esercizio della loro religione, e molto meno la educazione cattolica della prole, quantunque l'avessero promesso prima del matrimonio.

### PARTE III.

25. Quanto ai Vescovi il Consultore alla pag. 23. parlando della ignoranza dei preti albanesi osserva: "*cionondimeno si capisce abbastanza che i Vescovi lasciano molto a desiderare intorno alla loro pastorale sollecitudine*". Conchiude poi il suo voto pag. 34. "*Frattanto la S. C. nel dover rispondere ai Vescovi, e dordersi di aver lasciato correre tanti abusi senza opporsi con quella fermezza e zelo, in cui devono distinguersi i Vescovi, che comprendono la tremenda responsabilità, che gravita su di essi presso Dio; arderei di pregarla onde si compiacesse di aver fatto, onde metter davvero qualche riparo a tanti disordini*".

26. Volendosi poi conoscere qual norma si seguisse nell'Albania per lo spoglio dei Vescovi, non che il modo, con cui si potesse rimediare ai disordini, se vi erano, si propose nella precitata circolare il 1. quesito così concepito: "*Se e quali disordini accadano in circostanza di morte di alcun Prelato a riguardo dei sacri arredi, utensili, mobilio di casa del defunto, carte ed altri oggetti, e in qual modo possa provvedersi affinché nulla sia dilapidato*". Dalle risposte sembra rivelarsi che il detto spoglio sia stato dei parenti del defonto Vescovo ad eccezione delle carte, e dei vasi sacri (Somm. Pag. 11. 30. 36. 50.) Convengono

## NOTA D'ARCHIVIO

### DUBBIO I.

Tre sono i mezzi che si propongono a rimedio dell'ignoranza del popolo nelle cose religiose, cioè l'uso delle censure, la visita da farsi dai parrochi dei villaggi più lontani, l'incombenza della istruzione ne' varii luoghi da darsi a qualche pia donna. Sembra utile di riferire quanto ne' documenti d'Archivio si trova relativo ai proposti mezzi, come pure di accennare, se e quali altri mezzi abbia creduto altre volte la S. Congregazione vantaggiosi a promuovere la istruzione religiosa specialmente nell'Epiro<sup>22</sup>.

In quanto all' uso delle censure, certamente i Vescovi sono al caso di portar giudizio sull'utilità, che può aversi da un tal mezzo; e veramente stando a quanto ora si riferisce, e si deduce anche dai documenti d'Archivio sulla ignoranza di quei popoli, la gravità del bisogno non può essere maggiore, nè men gravi sono le conseguenze, potendosi, forse senza esagerazione, a questa ignoranza attribuire, come ad una delle cause principali, gran parte dei disordini, che colà si lamentano, e la loro persistenza, non ostanti i tanti mezzi adoprativi per toglierli. Può anzi aggiungersi che non v'è forse luogo nelle Missioni, quanto l'Epiro, pel quale siasi fatto maggior uso delle censure, anche da parte della S. Sede. La gravità cioè de' disordini e l'ostinazione di quelli abitanti non espugnata spesso da altri mezzi, ha provocato talora l'estremo rimedio della disciplina ecclesiastica sperandosi di ottenere con questo ciò che non erasi potuto ottenere con altri. Di che senza tesserne qui la storia in dettaglio, se ne avranno più volte delle prove da quanto siamo per dire in questa Nota.

Ciò non ostante non possiamo omettere di notare la grande temperanza, colla quale ha spesso la S. Congregazione inculcato che si procedesse ne' luoghi di Missione in fatto di censure. Fin dal 1624. la medesima in una istruzione redatta pei Vescovi dell'Arcipelago, e di altri luoghi soggetti all'impero turco "si astenghino, scriveva loro, per quanto potranno" dalle scomuniche e censure, e particolarmente dalla sospensione de' Preti acciò il popolo sia servito in divinis". E per non dipartirci dall'Epiro, scrivevasi nel-

---

<sup>22</sup> Con questo nome quantunque non esatto chiamiamo per brevità il complesso delle diocesi dell'Albania, della Macedonia, e della Servia.

lo stesso anno al Vescovo d' Alessio in altra istruzione. "V. S. si astenghi dall' uso frequente delle censure . . . perché per esperienza si è veduto ne' paesi sotto il turco, che la frequenza delle censure esacerba gli animi dei sudditi, che spesso per collera muovono ai Prelati persecuzioni gravi e dispendiose; le basterà di comminarle e minacciarle solamente e non venire all'atto della scomunica, se non per casi gravi e di notabil disubbidienza". Parimenti nel 1776. volendo il Vescovo di Scutari far uso delle censure per togliere gravi abusi invalsi nella sua Diocesi la S. C. rispondevagli: "invigilet Episcopus ut amoveantur abusus, absque tamen comminatione censurarum". E nel 1844. esaminatasi la relazione della visita, ed una pastorale dell' Amministratore Apostolico di Scopia, nella quale eransi comminate le censure in vari articoli, la Congregazione generale de' 2. Settembre volle che al medesimo s'ingiungesse: "che quanto alle censure, inerendo anche agli antichi decreti, non le credeva la S. C. opportune in tutta l'estensione nelle attuali circostanze dell'Albania. Per la qual cosa eccettuate se vi sono quelle *a jure*, giudicherebbe conveniente che le altre venissero modificate in modo che fossero *ferendae sententiae*". Che se, come abbiam detto, talora si è permesso o anche insinuato di far uso delle censure per rimediare a de' gravi disordini, non si è lasciato però il più delle volte di raccomandare ai Vescovi in queste stesse circostanze, che se ne astenessero, quando se ne avessero a prevedere mali maggiori.

E qui appunto può richiedersi, se siavi ragione a temere nel caso attuale, che l'uso delle censure sia per recar pregiudizio, specialmente in vista della generalità dell'abuso, e del numero perciò, che andrebbe soggetto alle medesime in caso di ostinazione, o se per contrario possa sperarsene fondatamente vantaggio. Su di che non potendosi dare una risposta diretta, ci limiteremo solo a notare alcune cose risultanti dai nostri registri. Osserveremo primieramente che nel 1745. il Visitatore Apostolico dell'Albania riferiva di non aver potuto indurre le donne a venire alla istruzione neppur con minacce di pene ecclesiastiche, nè con negar loro l'assoluzione sacramentale, di modo che non si curavano neppure di soddisfare al precetto pasquale, quando non trovavano confessori che le assolvessero; che stimava bensì la scomunica la pena che più rispondeva alla colpa, ma che non credeva opportuno di adoprarsela con quella gente, e che piuttosto aveva ordinato mezzi indiretti, quali erano, di far la istruzione in luogo ed ora diversa da quella de' maschi, attesa l'affettata modestia delle prime, e di sospendere poi a queste le pubblicazioni matrimoniali quando nel previo esa-

gno, eccetto la piccola pietra sagra dove si racchiudono le reliquie, che però appena comprende l'ostia finchè sia provveduto altrimenti:" il che è senza alcun dubbio il caso attuale. Ed il S. Padre nella udienza degli 8 Novembre gliene accordò la grazia col rescritto: *pro gratia in casibus vere urgentioribus*.

## DUBBIO XXV.

Le due scuole di cui si fa menzione nel Sinodo Albanese sono quelle di Corbino nell'Archidiocesi di Durazzo, e di Veglia nella diocesi di Alessio. Daremo alcuni cenni d'ambedue con qualche notizia generale sulle scuole dell'Epiro. Premettiamo che fin dai primordii di Propaganda cioè nel 1625 in un generale Consesso "Instante F. Joanne Episcopo Albaniae seu Epyri pro aliquo subsidio annuo ad sublevandas suarum Ecclesiarum necessitates S. Congregatio mandavit Oratori solvi singulis annis scuta centum, si tamen scholam puerorum sex ad minus in latinis literis instruendorum in loco suae residentiae instituat, eamque institutam conservet semper ac manteneat". E sebbene non possa dirsi istituita propriamente fin d'allora alcuna delle due accennate scuole, sia perché sembra che quel Vescovo risiedesse allora in Croia, considerata a quei tempi città capitale di quei paesi, e dove esisteva la Cattedrale di S. Veneranda, e la scuola avea da istituirsi nel luogo di residenza del Vescovo medesimo, sia perché dopo il 1636 non apparisce più pagato dalla S. C. il detto sussidio, quantunque non si conosca per qual ragione; tuttavia apparisce chiaramente che la S. Congregazione fin da suoi primordii si prese cura peculiare delle scuole in Epiro.

In particolare in quanto a quella di Corbino, la quale dicesi nel Sinodo Albanese istituita dalla S. C. riferiva nel 1662 l'Arcivescovo di Durazzo, che non esisteva in que'luoghi alcuno che ammaestrasse la gioventù, ed insieme faceva istanza alla S. C. perchè vi provvedesse. Ed essendosi in quel medesimo anno esibito D. Gerardo Galata Missionario in Corbino, all'ufficio di Maestro di scuola, asserendo insieme che sarebbe stato di maggior utilità in quest'ufficio, che in quello di missionario, la S. C. rispose: "quo vero ad instantiam Gerardi Galatae incumbendi in istruendis pueris in oppido Corbini potius quam missione, expectetur visitatio, et interim amplectatur utrumque munus eo modo quo poterit, cum possit diebus festis et vacationum missionem percurrere, etiamsi per aliquot dies non feriatos fuerit necesse a gymnasio abesse". Veramente non si trova altra risposta data dalla S. Congregazione sull'oggetto, nè in conseguenza un decreto,

con cui si istituisse stabilmente questa scuola. Ma essendo fin d'allora cominciato in Corbino l'insegnamento, ed essendosi fin da quel tempo pagati al maestro 40 scudi annui di provvisione per la duplice qualità di missionario e di maestro, come si ha dalle relazioni degli anni seguenti, ed assunto poi all'Arcivescovato di Durazzo il Galata, essendosi proseguita la scuola coll'annuenza della S. C. e col pagamento annuo della indicata provvisione a chi gli successe, può stabilirsi che la istituzione della scuola rimonti in fatto al detto anno 1662. È solo da osservare che in seguito, forse perchè si divisero i due officii di missionario e di maestro di scuola, a quest'ultimo si pagavano soltanto 25 scudi annui.

Peraltro non sempre corrispose l'esito alle premure della Propaganda, poichè si trova che talora mancava la scuola, e ciò per varie ragioni, tra le quali annoveravasi quella della non curanza de' giovani e de' loro genitori, non ostante che la S. Congregazione si fosse data premura, che la istruzione si facesse per comodo specialmente, e per la istituzione de' chierici: quindi sebbene nel 1759 la medesima mostrasse propensione ad accrescere anche lo stipendio, e permettesse eziandio all'Arcivescovo di trasferirla altrove, quando ciò fosse stato più espediente pel bene della popolazione, tuttavia anche nel tempo seguente ne fu trascurata l'assiduità, e nel 1775 essendo già cessata da qualche tempo, l'Arcivescovo ne domandava la ripristinazione in Corbino. La S. Congregazione nell'adunanza generale de 21. Agosto fu sollecita di aderire a tale istanza, e ne aumentò anzi l'annua provvisione a 50 scudi, raccomandando però a quel Prelato di provvederla di uno o più maestri, i quali oltre alle lettere avessero pur premura "di insegnare ai giovanetti le cose della religione, e d'istillare ne'teneri animi la pietà e il timor di Dio". Corrisposero per molti anni quegli Arcivescovi alle premure della S. C., poichè la scuola fu istituita a guisa di Collegio, convivendo i pochi scolari, che potevansi avere, insieme col maestro; e siccome non potevano per lo più i rispettivi genitori somministrare loro alcun sussidio per vivere, venivano aiutati o da straordinarii sussidii o anche talora dall'Arcivescovo. Essendo poi questa scuola fondata principalmente per la istruzione de' chierici quando questi non potessero essere ammessi in un qualche Collegio pontificio, vi erano istituiti ancora nella teologia morale o dall'Arcivescovo stesso ivi residente, o da altro abile ecclesiastico. Ma le vicende politiche che ebbero luogo sul fine del secolo passato impedirono che la S. C. proseguisse a pagare il solito annuo sussidio, e sebbene l'Arcivescovo la mantenesse per qualche tempo a sue spese, ed inoltre le

venisse da Roma soccorso con istraordinarii sussidii anche estranei a Propaganda, tuttavia par certo che per mancanza di mezzi dovesse cessare. L'ultima volta in cui se ne trova menzione ne' nostri registri è nel 1802.

La scuola di Veglia nella diocesi di Alessio vanta pressochè una medesima antichità. Fu questa istituita da Monsig. Giorgio Uladagni Vescovo di Alessio poco dopo il 1660, ma poi proseguì ad esistere principalmente pe' sussidii di Propaganda. Avanzò da prima quel Prelato calde premure alla S. C. per avere un maestro di scuola con provvisione opportuna, e circa quel tempo l'ottenne, ma senza successo per allora, perchè la persona destinata a far la scuola essendo di altra diocesi, non si prestò ai desiderii del Vescovo. Conoscendo però questi la ignoranza del suo Clero, venne nella idea di costituirvi una specie di Collegio o Seminario, radunando presso un determinato luogo de' giovani di qualche speranza sotto la disciplina di un maestro, che gradatamente insegnasse loro le cose necessarie allo stato ecclesiastico. Voleva egli da prima obbligare a contribuirvi anche i parrochi della diocesi: ma dissuasione dalla S. Congregazione, la quale gli rispose che "quoad Seminarium nihil exigit Episcopus a parochis nisi sponte dantibus:" procurò di alimentarli a proprie spese, ammettendo otto chierici a coabitare nella stessa sua casa, ed ottenne che venisse assegnato un sussidio al maestro della S. Congregazione.

Morì questo Vescovo circa il 1690, ma non si dimenticò della sua istituzione, avendo lasciato una rimarchevole porzione de' suoi averi pel mantenimento di uno o due maestri di grammatica, e di morale nella sua diocesi. Usurpatane però alla sua morte la eredità, forse dai parenti, non si salvarono per allora allo scopo indicato, come ne scrisse nel 1702 l'Arcivescovo di Antivari esecutore testamentario, che 250 zecchini, i quali non potendosi reinvestire con sicurezza colla compera di possessioni in Albania, dalla S. Congregazione in detto anno venne approvato il progetto, che si dessero a censo in paese cattolico a persona sicura coll'interesse del sei per cento, rendita che si disse sufficiente pel mantenimento di un maestro. Ed essendosi poi proposto nella Congregazione generale del 10 Settembre di rinvestirli in Roma in tanti LL. de MM. da servir sempre allo stesso fine, gli Emi PP. *annuerunt* e ne commisero l'esecuzione a Monsig. Segretario. Questo reinvestimento si sà da documenti posteriori che rendeva l'annua somma di scudi 12 73 ½ che come si dice in alcune memorie veniva annualmente da Roma trasmessa.



Sebbene poi non si sappia nè quando né come, sembra che una parte de' fondi lasciati per la scuola dal Vescovo Uladagni venisse recuperata col tempo; ma non essendosi proseguita costantemente la scuola dal medesimo istituita, questi fondi erano stati applicati alla parrocchia di Veglia coll'obbligo al parroco di tre messe alla settimana. Ciò la manifestava il Vescovo nel 1761 alla S. Congregazione, che fin dal 1759 aveagli domandato conto di quei beni. Ed avendo questi avvertito che i Sacerdoti di Veglia non avrebbero avuto con che sostentarsi senza quella rendita, e che quell'applicazione erasi fatta da moltissimi anni, quantunque non manifestasse, se e con quale autorizzazione si fosse fatta, la Congregazione generale de' 29 Gennaro 1765 risolvè di non fare alcuna innovazione.

La scuola però intermessa fu di nuovo riaperta nel 1751 in nuovo apposito locale provveduto con sussidio di Propaganda, la quale fin d'allora assegnò alla medesima annui scudi 50. Ma cessato questo sussidio nel 1798 per le vicende politiche, cessò anche la scuola. Ed il Vescovo per riaprirla nel 1800 tassò tutto il clero della diocesi, e nel 1803 ottenne anche dallo S. C. la ripristinazione dei 50 scudi annui, che però restarono nuovamente sospesi per la rinnovazione delle vicende politiche. I parrochi pagarono da principio la tassa, ma con tanta difficoltà e ripugnanza, che nel 1814 più non riuscì al Vescovo di esigerla da alcuno. Presi allora egli a suo carico il mantenimento intiero della scuola composta a quel tempo d'un maestro e di quattro giovani ridotti a tre nel 1817. Ma quanto in seguito durasse non si è trovato nei nostri registri.

Lo scopo di questa scuola è stato sempre quello, per quanto si conosce, d'istruire i giovani chierici nella lingua latina, e nella teologia morale. Ed a questo fine sei od otto di questi giovani convivevano insieme sotto la disciplina d'un maestro, e talvolta de' Vescovi stessi nella stessa guisa della scuola di Corbino, alla quale sembra che desse norma questa di Veglia, ossia il Vescovo Uladagni che l'avea in quella guisa istituita; seppure non voglia dirsi che a questa forma mirasse la istituzione decretata dalla S. C. fin dal 1625, come s'è detto a principio, di sei giovani nella lingua latina, istituzione che indicava, specialmente per que'luoghi, l'iniziativa da darsi loro allo stato ecclesiastico.

E qui giova osservare in generale, che a provvedere di ecclesiastici sufficientemente istruiti le diocesi dell' Epiro, la S. C. fin dal 1749 concepì il disegno di estendere questo metodo d'istruzione in tutte quelle diocesi, offrendo alle medesime un largo annuo sussidio ad effettuarlo, di modo che

in ciascuna vi fosse questa specie di Seminario composto di sei giovani, i quali convivessero insieme col maestro per apprendervi la lingua latina, e la teologia morale, e solo procurandosi dai genitori de' giovani, per quanto si potesse, una contribuzione pel vitto e vestito de' medesimi. Ma non sembra che in tutte le diocesi si corrispondesse alle premure della S. C., ed oltre le due scuole di Corbino e di Veglia solo si conosce che riuscì l'istituzione nella diocesi di Sappa, sebbene non si saprebbe dire quanto durasse.

In ultimo sarà utile di riferire un decreto generale emesso per tutti i luoghi soggetti alla S. Congregazione in un Consesso particolare di Propaganda tenuto il giorno 3 Settembre 1759 *super scholis erectis et erigendis*, le quali venissero sussidiate dalla S. C. medesima, e fu il seguente. "Emi. PP. per modum regulae generalis existimarunt decernendum, sicuti de facto decreverunt, ut in posterum consuetae mercedes pro scholis ubicumque erectis non solvantur, nisi exhibito prius singulis annis documento approbato et recognito vel ab Episcopo dioecetano, vel a Vicario, vel a Nuntio Apostolico vel ab alio arbitrio S. C. juxta diversitatem locorum, in quo constet de numero magistrorum et discipulorum, an vivant in communi et alantur propriis vel communibus expensis: quinam sint Magistri an laici an sacerdotes saeculares vel regulares, a quibus sint istituti, et a quibus confirmati; in quot classes sint distributi discipuli in unoquoque loco: quid doceatur; quandiu debeant ibi commorari, et quinam sit studiorum progressus". Il qual decreto fu l'anno stesso mandato anche nell'Epiro, e si é dovuto poi altre volte rinnovare.

#### DUBBIO XXVI.

Quantunque non sia mai stata ordinata la traduzione del Sinodo Albanese in lingua italiana, tuttavia è bensì umiliante pel clero epirotico, ma non nuova la istanza per la versione del medesimo in una lingua più nota a quel clero della latina. Fu questa istanza fatta dall'Arcivescovo di Scopia fin dal 1743 e riferita in una congregazione particolare che si tenne per gli affari di que'luoghi ai 26 Gennaro del 1744. "Quamvis hoc concilium (Albanense), così l'Arcivescovo, sit tam utile, a S. Congregatione et a S.Sede approbatum, sitque regula certa agendi, nihilominus a quibusdam ignoratur, a plerisque non intelligitur, et ab omnibus aut parum aut nihil servatur. Ignoratur quia non omnes illud habent aut habere, sed neque videre possunt. Non intelligitur, quia solum Episcopi et Sacerdotes alumni educati in collegiis pontefi-

ciis latinam ejus lectionem intelligunt, ceteri vero sacerdotes Albanenses, licet utantur et uti debeant ritu latino, missalibus, ritualibus et breviariis latinis, cum tamen prorsus ignorent linguam latinam, exceptis paucissimis, nec unquam eam didicerint, non solum non intelligunt concilium, sed ne illos quidem supradictos libros:" e proseguiva a dire che sebbene vi fosse già una traduzione in lingua albanese, questa però non era esatta, anzi spesso impropria, e talora inintelligibile, perchè fatta da un italiano non ben pratico di quel difficile idioma. E la sudetta Congregazione non solo si mostrò propensa alla istanza, ma opinò che la traduzione si dovesse fare nella lingua **più comune di quelle parti**. Eccone l'intera risoluzione come si trova negli atti relativi. "Deinde habitus est sermo de concilio Albanensi, cuius decreta ignorantur in illis partibus propter inscitiam linguae latinae ideoque placuit rescribere, consulendum Ssmo pro versione concilii Albanensis in linguam servianam, seu albanensem aut aliam communiorem illarum partium, ejusque impressione typis Congregationis de Propaganda Fide, additis in fine literis Sanctitatis Suae ad Serviae Archiepiscopos et Episcopos inscriptis."

#### DUBBIO XXVII.

Due cose possono investigarsi intorno a questo dubbio. La prima è se siansi fatti altre volte decreti relativi; la seconda se e come possa indursi da per tutto un abito comune, e questo precisamente ecclesiastico. In quanto alla prima, poco o nulla può dirsi oltre quello prescrive il Sinodo Albanese. Approvò bensì la S. Congregazione nel consesso generale degli 11 Gennajo 1711, cioè poco dopo il Sinodo, un decreto fatto in un'adunanza del Clero dal Vescovo di Alessio, col quale proibivasi che i preti portassero *zaffo* o berretta da secolare. Ma questo non fu che un decreto parziale in ogni senso, negativo piuttosto che positivo, non avendo prescritto un abito determinato, ed inoltre la S. C. medesima dietro il parere dell'Arcivescovo di Antivari, quello stesso che avea presieduto al Sinodo Albanese, il quale avea informato esser necessario in alcuni luoghi ai parrochi il vestir da secolari, per aver l'accesso libero presso i fedeli, volle che si aggiungesse al decreto "quantum Othomanica sinit impietas" parole che si trovano espresse anche nel Sinodo Albanese.

Ciò che si trova aver la S. Congregazione talora impedito si è il lusso e gli abbigliamenti non di rado introdotti nel vestiario degli ecclesiastici. Lo ha

fatto principalmente impegnando i Vescovi stessi ad impedire gli abusi, od a richiamare l'osservanza del detto Sinodo, senza emetterne particolari decreti, anzi avendo nel 1766 l'Arcivescovo di Scopia proibito, che si portasse dagli ecclesiastici bottoni d'argento, la medesima, senza darvi espressa approvazione, rispose soltanto: *Archiepiscopus utatur jure suo*. Nel 1832 però lo fece in un'apposita istruzione ordinata in seguito della visita apostolica di tutto l'Epiro, per rimediare ai molti disordini introdotti in quelle diocesi, sebbene in essa modificasse alquanto il decreto relativo del Visitatore Apostolico, togliendovi la pena appostavi dal medesimo, e richiamando la cosa ai termini del Sinodo suddetto. Avea il Visitatore decretato "che essendo stato sempre riprovato dai sagri canoni il lusso e lo sfoggio negli abiti del Clero; Egli pure Monsignor Visitatore Apostolico lo riprende e proibisce assolutamente a' preti di questa nazione il vestire di seta, ed usare bottoni d'oro e di argento, ed altri abbigliamenti non confacenti alle persone ecclesiastiche sotto pena di 50 piastre da esigersi dai rispettivi Ordinarii ed impiegarsi a favore della chiesa più bisognosa ec." Ora la S. Congregazione nella risposta data con la detta istruzione, approvata dal Papa, su questo punto così si esprese. "Fra i vigenti abusi e disordini ha con dolore il S. Padre rimarcato che il Clero generalmente dedito alle vanità ed esteriori abbigliamenti ostentando con ammirazione e scandalo dei secolari un lusso nel vestire del tutto contrario alla dignità, e gravità sacerdotale, e riprovato altamente dai SS. Canoni. Quindi ricordando tutti ecclesiastici quanto saggiamente si ordina su tal particolare dal più volte citato Sinodo (part 4. cap 1 tit. de parochis) - *Abstineant ab annulis caeterisque indumenti exterioris phaleris, ne dum ab hominibus appetunt videri clariores, publicae se obtrectationis dentibus exponant* = la Santità Sua li esorta affettuosamente a procacciarsi la stima e venerazione dei fedeli non con i vani ornamenti delle vesti, ma colle sante virtù, e con una irrepreensibile condotta, usando nel vestire quella gravità e decenza che conviene al Clero." Dalle quali cose si deduce eziandio, che la libertà del vestiario degli ecclesiastici facilmente nell'Epiro degenera in vanità.

In quanto alla seconda cosa da investigarsi, non potrebbe certamente trarsi dal Sinodo Albanese argomento favorevole ad un abito esclusivamente ecclesiastico, e può dirsi anche ad una vera uniformità generale. Il medesimo rammentò bensì agli ecclesiastici la decenza dell'abito ma proibiti gli abbigliamenti, o anche le armi ove non fosse pericolo di vita, e prescritta la tonsura, e la veste talare nelle funzioni ecclesiastiche, in quanto alle vesti co-

muni si limitò a dire “vestes quantum fieri potest, ad nigri vel violacei saltem coloris accedant qualitatem, ut qui Deo facti suut sacrificium, solum divini famulatus circumamicti vestimentis, fidelibus saltem innotescant.” Sebbene dunque con queste ultime parole indicasse il Sinodo che il vestiario proposto, oltre ad escludere ogni indecenza allo stato ecclesiastico, faceva anche conoscere il clero ai fedeli almeno secondo gli usi di quel tempo, tuttavia non prescrisse un abito determinato a cui si dovessero tutti conformare.

Ne' tempi posteriori si trova bensì sempre lamentato l'abuso di dipartirsi dalle disposizioni di quel Sinodo, il che indica non essersi trovati mai, almeno in generale, gravi ostacoli ad osservarle, benchè di fatto non si osservassero in molti luoghi; ma non si sono trovate notizie o documenti che siano favorevoli ad una prescrizione generale, che induca un abito determinato per tutto il clero: nè vi sono favorevoli in complesso le stesse attuali relazioni. Ed è a dire che la diversità dei luoghi, delle abitudini, e del contatto in Albania ha spesso indotto negli stessi ecclesiastici degli usi, e delle abitudini che non è facile dimettere.

Ma qui conviene osservare che se non si trova ne' Vescovi comune adesione ad un decreto generale per la uniformità, da qualche tempo però anche anteriore alle attuali relazioni si attesta da vari di essi un miglioramento anche progressivo su ciò nelle loro diocesi, e da alcuni si fa eziandio sperare che possa poco a poco attenersi l'uniformità anche nel color nero. Il Vescovo di Alessio si era bensì lamentato nel 1843 de' disordini relativi alle vesti del clero scrivendo che gli ecclesiastici vestivano talora da bifolchi o alla turca. Ma nel 1853 notificava che i medesimi si erano uniformati al vestiario prescritto dal Sinodo Albanese. Dal che si deduce eziandio cosa possa nuovamente ottenersi da quel clero benchè tornato ora agli antichi disordini. Ma inoltre il Vescovo di Scutari nel 1843 benchè scrivesse che il clero vestiva alla nazionale, soggiungeva insieme che si allontanava sempre più dal lusso ed usava abiti gravi e modesti, o che egli lo andava disponendo al vestiario nero d'altronde già adottato da alcuni ecclesiastici. Parimente Monsig. Pooten asseriva nel 1855 che era facile ridurre il clero a vestir nero.

Può dunque conchiudersi *che* il decreto su cui si è sempre insistito per l'osservanza è quello del Sinodo alla cui osservanza non si trovano mai apposte vere difficoltà; *che v'* è attualmente nel vestiario del clero un miglioramento notevole forse nella maggior parte delle diocesi; *che* finalmente sebbene non convengano i Vescovi tra loro per un decreto inducente un de-

terminato vestiario uniforme per tutti i luoghi, varii di loro però fanno sperare di poter a poco a poco introdurre nelle vesti del clero anche il color nero.

### DUBBIO XXVIII.

Fin dal 1757 fu fatto oggetto di seria discussione nella Congregazione Generale de' 10 Gennaro il cambiamento de' parrochi che si sapeva farsi in alcune Diocesi dai Vescovi dell'Epiro. A decidere maturamente sulla cosa ne fu scritta antecedentemente lettera circolare ai Vescovi della Servia, Macedonia, ed Albania, perchè dessero analoghe informazioni a vari quesiti proposti sull'oggetto, i quali furono 1. Se in quelle diocesi si conferissero le parrocchie per concorso. 2. Se non facendosi il concorso ne precedesse almeno l'esame del candidato. 3. Se si desse all'eletto l'istituzione per iscritto. 4. Se i parrochi fossero amovibili, ed in quali casi venissero rimossi per esser trasferiti ad altra cura. 5. Finalmente se i Vescovi stimassero più espediente pel bene delle anime la perpetuità de' parrochi.

Le risposte dei vescovi furono tutte uniformi, rapporto ai due primi quesiti, asserendo tutti non essersi mai conferite le parrocchie per concorso; esaminarsi però in precedenza que'soggetti che vi si volevano deputare. Nella risposta al terzo non fu discorde che l'Arcivescovo di Scopia, asserendo tutti gli altri che non a voce, come in quest'ultima Archidiocesi si costumava, ma bensì in iscritto, ossia per mezzo di una patente, veniva data l'istituzione ai singoli parrochi. Maggiore fu la varietà della prassi riferita in risposta al 4° quesito. L'Arcivescovo d'Antivari informò non esser ivi amovibili i parrochi, e solo talvolta alla morte di un qualche parroco trasferirsene alcuno de' viventi per assai rilevanti ragioni. L'Arcivescovo di Durazzo riferì non esser costante nella sua diocesi l'inamovibilità de' parrochi, e che qualora si fosse fatto passare un parroco in altra cura, il che però erasi fatto assai raramente, si era osservato il prescritto del Concilio Albanese, cioè: "parochus qui vel vineam plantavit, vel alio quocumque modo bona Ecclesiae auxit impensi laboris gaudeat fructibus, nec nisi urgente canonica necessitate a parochiali officio removeatur." Gli altri Vescovi poi cioè l'Arcivescovo di Scopia ed i Vescovi di Scutari, Sappa, ed Alessio affermarono concordemente esser nelle loro diocesi i parrochi amovibili da tempo immemorabile. Le cause poi di remozione per esser trasferiti ad altre parrocchie vennero assegnate dagli ultimi due Vescovi, e possono ridursi alla congruenza di trasferire dopo qualche tempo di fatica i parrochi dalle par-

rochie laboriose a quelle più comode; alla maggior idoneità delle persone ad una parrocchia piuttosto che ad un'altra; all'odio o malcontento del popolo o alla persecuzione de' Turchi; alle ostilità de' parrochiani co'parenti del parroco ec. In quanto poi alla congruenza della inamovibilità ch'era stato l'oggetto del 5° quesito ed il principale della Circolare, il solo Arcivescovo d'Antivari fu di parere per la perpetuità de' parrochi, perchè non sembravagli conveniente di rimuoverli quando avessero cominciato a conoscere il proprio gregge, per sostituir loro un nuovo. Tutti gli altri Vescovi opinarono per la mutazione. N'è rimarchevole la ragione, la quale fu "acciò non restino i popoli sempre privi delle istituzioni, o prediche, atteso che a riserva degli Alunni del Collegio Urbano, pochi sono gli altri che siano abili ad istruire il popolo."

Sottoposte queste diverse risposte all'esame della Congregazione Gen. di Propaganda tenuta ai 10 Gennaio 1757 ad oggetto "di fissare un regolamento certo da osservarsi nelle menzionate diocesi a scanso de' disordini che possono facilmente derivare dalla difformità del metodo" come si disse nel relativo Ristretto; gli Emi PP. risposero: "Scribatur Episcopis posse mutari parochos, ex causis tamen canonicis, puta persecutionis infidelium, odii, vel inimicitiarum cum populo vel gravis scandali, et tandem ratione maioris utilitatis parochianorum, non tamen intuitu privati commodi vel lucri ipsorum parochorum, quibus Episcopi consulere poterunt in casu vacantiae pinguioris et commodioris parochiae."

Questa risoluzione è stata ripetuta dalla S. C. ogni volta che in appresso sono occorsi dubbii sull'oggetto. Ov'è a notare che in alcune di quelle diocesi si era introdotto il costume di far tali cambiamenti ogni anno, il che non accadeva senza malcontento, e talora anche senza renitenza de' parrochi stessi. Di ciò appunto lamentavasi l'Arcivescovo di Scopia nel 1766. nella relazione della visita, ove additando la consuetudine di trasferire i parrochi ogni anno da una parrocchia all'altra, riferiva le angustie in cui i Vescovi si trovavano sia co'renitenti a passare ad altra parrocchia, ove per rilevanti motivi credevano doverli trasferire, sia con quelli che brigavano anche coll'autorità de'Turchi di conseguire una delle migliori parrocchie, alle quali però i Vescovi non li credevano idonei: di che riferiva varii esempi. Quindi chiedeva alla S. C. una norma in proposito, interpellandola insieme, se dovesse o nò per l'avvenire proseguire a fare simili annue traslazioni. Il dubbio relativo che venne proposto nell'adunanza generale de' 30 Giugno di detto anno, fu seguente: "Qual provvedimento convenga prendere, perchè

non nascono dissensioni e tumulti nella traslazione de' parrochi." E la S. C. vi rispose: *Servetur omnino decretum editum die 10. Januarii 1757. et parochis singulis publicetur.*

Parimenti negli anni 1772 e 1775 il Vescovo di Sappa *ad intuito* della consuetudine de' suoi predecessori, i quali dopo qualche tempo a sollievo de' parrochi, e per ripartire in qualche modo tra loro le fatiche solevano trasferirli dalle parrocchie montuose o molto scomode a quelle delle pianure abitate da gente men barbara, cui però credeva che ostasse il decreto del 1757, chiedeva alla S. C. il permesso di trasferirne alcuni per la sovraesposta ragione. Ma la S. C. gli rispose nuovamente: *Detur decretum S. Congregationis sub die 10 Januarii 1757 super translatione parochorum, et Episcopus sit sollicitus de executione.*

Ciò non ostante si trova che talora in particolare la S. Congregazione ha rimesso alla prudenza di alcuni Vescovi di fare qualche traslazione de' parrochi, anche *ad intuito* loro personale, quando però ciò fosse congiunto col bene della diocesi, e fermo sempre in generale il decreto del 1757. In fatti nel 1765. il Vescovo di Pulati, deputato fin dall'anno antecedente Delegato e Visitatore Apostolico nella Diocesi di Scutari per conciliare le discordie nate fra i Vescovi ed i parrochi, dopo indotta la pace con opportuni regolamenti, a mantenerla domandò tra le altre cose alla S. C. di modificare il decreto del 1757 nella seconda parte, disponendo che la traslazione, d'altronde in uso ab antico nella diocesi di suddetta di Scutari, si facesse ogni tre anni per contentare ognuno: e ne adduceva per ragione, che tutti i parrochi, fossero nelle parrocchie commode e pingui, fossero nelle scomode e tenui, tutti pagavano egualmente le solite contribuzioni ai Turchi. Ora sebbene la Congregazione Generale de' 17 Giugno di quell'anno volesse che in massima si stesse al decreto del 1757 rispondendo "ad tertium de translatione parochorum ab una ad aliam parochiam opportunum censuit, ut servetur decretum ab ipsa S. C. editum anno 1757."; tuttavia "jussit scribi Episcopo Visitori juxta instructionem" la quale fu la seguente. "Quanto alla traslazione de' parrochi, che alla dimanda che si faccia generalmente ogni tre anni, non parve conveniente alla S. C. di derogare al decreto già pubblicato su tal proposito. Tuttavia non ha difficoltà che per bene e quiete della diocesi il Vescovo faccia talvolta qualche traslazione, massime per premiare que' parrochi che si sono diportati lodevolmente nelle parrocchie più tenui, del che si rimette alla prudenza dell'Ordinario." E questa stessa disposizione fu presa per la diocesi di Sappa, e confermata per quella di



soluzione, rimettendola ad altro tempo: *Habebitur ratio suis loco et tempore*. Giudicherà la S. C. se ciò si debba stabilire nella nuova proposta sistemazione di quelle missioni.<sup>40</sup>

## DUBBIO XL.

Per quanto si voglia serbar la brevità nelle osservazioni su questo dubbio, non può certamente tutto concentrarsi in pochi periodi, e gioverà perciò divider la materia in varii articoli.

## ARTICOLO I.

*Cagioni che han dato luogo ai dissidii tra Vescovi e missionarii e mezzi proposti per rimediarvi.*

Due de' Prelati nelle attuali relazioni parlano de' rapporti de' Missionarii co' Vescovi, e a togliere le collisioni o i dissapori tra loro propongono due mezzi ben differenti. Monsig. Ciurcia si mostra ignaro dei poteri che hanno i missionarii, quasi che questi fossero diversi dalle facultà delle Formole a tutti note, e sembra che reputi mezzo opportuno a stabilire l'armonia tra questi e i Vescovi il ben determinare la giurisdizione d'ambidue, dic' egli, ma noi diremo le facultà de' missionarii, perchè la giurisdizione vescovile, se si prescinda da dette facultà de' missionarii (oltre l'esenzione che questi godono come regolari ben conosciuta da Mons. Ciurcia regolare anch'esso) non viene punto alterata, e può anzi dirsi che, quasi a compenso delle facultà de' missionarii, viene aumentata colle ulteriori facultà pontificie, che quasi per regola ordinaria vengono concesse anche ai Vescovi. Ma Monsig. Dodmassei propone un altro mezzo, cioè che siano resi ulteriormente dipendenti i missionarii dai Vescovi; domanda anzi per l'Epiro quelle provvidenze che si adottarono pe' Francescani di Terra Santa nel ristabilimento del Patriarca in Gerusalemme.

Riandando la storia delle missioni questi mezzi appunto si trovano sovente invocati o dai missionarii, la cui azione spesso è stato intralciata o anche impedita dalla troppa esigenza dei Vescovi, o dai Vescovi che si sono assai

---

<sup>40</sup> Dal DUBBIO XXXVI fino al DUBBIO XXXIX mancano nell'originale. – Nga DUBBIO XXXVI deri te DUBBIO XXXIX mungojnë në origjinal.

volte lagnati della indipendenza de' missionarii, o anche della usurpata loro giurisdizione: e vedremo se e come li abbia adoptrati eziandio la S. C. Su di che a chiarir le cose conviene notare le diverse specie di lagnanze avanzate da ambe le parti, le quali o riguardano il primo accesso in missione, o l'uso delle facultà lungo il tempo della missione. In quanto all'accesso in missione i Vescovi hanno molte volte mosso querela, perchè i missionarii non si presentavano ad essi, esibendo loro le patenti, quasi eglino non avessero a conoscere quelli che nelle loro diocesi doveano esercitare il ministero e le facultà di cui erano muniti. Ma i missionarii alla lor volta han dovuto non di rado ricorrere, perchè i Vescovi pretendevano, che non potessero cominciare a servirsi delle facultà ricevute dalla S. Sede, senza averne prima ottenute il loro consenso. Sull'uso poi delle facultà lungo il tempo della missione cagione di dissapori sono stati gli ostacoli, che i Vescovi frappevano all'uso libero delle facultà medesime, volendole almeno limitate entro certi confini. Finalmente i Vescovi si sono sovente querelati perché loro non fosse dato di regolare nei missionarii l'uso di dette facultà, o anche di moderarlo o sospenderlo. E i lamenti specialmente de' Vescovi, benchè talvolta fatti in generale, per lo più han preso di mira o l'una o l'altra facultà, o le varie specie delle medesime. Dalla stessa ispezione della Formola (la IV. si dà ai missionarii dell'Epiro e si riporta in fine sotto la lettera D.) chiaramente apparisce che le facultà altre sono personali, come p. es. la commutazione del breviario in altre preci, l'altare privilegiato, il lucrare per se stesso delle indulgenze ecc., altre relative all'amministrazione de' Sacramenti, e che si connettono in qualche modo colla giurisdizione diocesana, altre in fine meramente pontificie. E delle personali forse niuna questione, almeno in particolare, ne hanno mosso i Vescovi, non eccitando queste la loro suscettività. Ma molte ne sono state mosse sulle altre due specie. Perché anche le pontificie, quelle specialmente (per tacer delle altre che neppur si sono risparmiare) che esercitate nel foro esterno toccavano più d'appresso i rapporti co' Vescovi, non di rado sono state occasione di disaccordo e di conflitti, come p. es. quelle relative all'assoluzione dai casi pontificii, o anche dalla irregolarità.

Ma le lagnanze più gravi e più frequenti de' Vescovi, e quindi anche le collisioni, han riguardato l'amministrazione de' Sacramenti. E forse su di ciò sono stati talora più ragionevoli le loro lagnanze, in quanto che delle volte i missionarii anche ne' parrocchiali si sono riputati indipendenti dai Vescovi dopo che avessero ottenuto una volta il consenso di esercitarli. Ma sono

andati più oltre i Vescovi, ed han preteso anche la dipendenza nell'amministrazione de' Sacramenti non parrocchiali, non rispettando l'autorità della S. Sede, o almeno han chiesto su ciò maggiore autorità.

La S. Congregazione dunque ha dovuto molte volte interloquire su questa materia, e vedendo che quasi tutte le vertenze nascevano dalla poca deferenza o de' Vescovi verso la S. Sede, o de' missionarii verso gli Ordinarii, ha creduto quasi sempre, quando almeno si è trattato di dar norme generali per tutte le missioni, che bastasse di rammentare all'una e all'altra parte tanto i termini delle Formole, i quali non venivano attesi, quanto le massime ritenute e annunciate di frequente da lei stessa sul senso delle medesime. Solo su d'una qualche facoltà, che eccitava più delle altre le suscettività, si è indotta a decretare uua qualche limitazione o dipendenza. E sembra che la S. Congregazione abbia quasi sempre riputato che determinato bene il senso e la estensione delle facoltà in questione con gli schiarimenti e decreti successivi, e fissati così i rapporti scambievoli tra Vescovi e missionarii, dovesse cessare ogni conflitto o disaccordo, sol che ciascuna delle parti si tenesse entro i proprii limiti, e rispettasse i dritti altrui.

Or dunque chiedendosi al presente da Monsig. Ciurcia la cognizione delle facoltà de missionarii, ed essendo appunto la provvidenza principalmente adottata dalla S. C. a rimedio de' dissidii, quella di ricordare tanto ai Vescovi che ai missionarii il senso o la estensione di quelle facoltà secondo le massime e le prescrizioni sanzionate; sembra dover essere oggetto precipuo di questa Nota l' esporre le dette massime o prescrizioni, che per maggior chiarezza considereremo sotto que' quattro articoli enunciati poc'anzi, cioè 1. in quanto alla esibizione delle patenti e delle facoltà da farsi dai missionarii ai Vescovi al primo accedere in missione: 2. in quanto al consenso che abbiano ad ottenere i missionarii dai Vescovi per cominciar l'esercizio delle loro facoltà: 3. in quanto alle limitazioni apposte ad alcune facoltà in riguardo de' Vescovi: 4. in quanto alla dipendenza che abbiano ad avere i missionarii dai Vescovi nell'uso di dette facoltà lungo il tempo della missione, ed insieme la moderazione o sospensione che possono questi loro intimare.

Ma come ora Monsig. Dodmassei, così altri Vescovi pel passato, han chiesto ulterior dipendenza dei missionarii da loro, chi più chi meno, e la S. C. ha dovuto talvolta prendere in considerazione le loro istanze. Sembra dunque necessario a compimento della materia il somministrare eziandio le notizie

relative alla ulteriore dipendenza o desiderata da Monsig. Dodmassei, o chiesta altre volte da alcuni Vescovi, ciò che si farà in distinti articoli.

ARTICOLO II.

*Della esibizione delle patenti e delle facoltà ai Vescovi.*<sup>41</sup>

È facile il determinare le massime vigenti su questo punto. Tralasciando per brevità un'antica risoluzione certamente non favorevole ai Vescovi<sup>42</sup> noteremo che la S. C. adunata avanti il Papa ai 26. Aprile 1647. all'istanza dell'Arcivescovo Maronita di Tripoli fatta a nome de' Prelati della sua nazione "ut prohibeatur missionariis, ne sine licentia Praelatorum praed. nationis Sacramenta administrent eorum subditis" rispose: "missionarios in eorum facultatibus habere etiam quod sine licentia Episcoporum vel parochorum, in quorum districtibus habent missiones, parochialia Sacramenta administrare non possunt, cetera vero *post ostensas praedictis Praelatis vel parochis suas facultates*, quod facere debent quamprimum ad loca missionum pervenerint, administrare possunt, nec a dictis Praelatis vel parochis impediri debent sub poenis contentis in Const. pontificiis contra impediētes in functionibus Sedis Apostolicae ministros". È poi certo, che in seguito consimili quesiti si sono sempre decisi in questa guisa, essendosi sempre riprodotta questa risoluzione, come quella che avea fissata la massima, o anche un'altra del 1637. in cui erasi riposto dalla Congreg. degli 11 Maggio "teneri missionarios literas patentes, non autem obedientias suorum Superiorum Episcopo ostendere etc.". È che ciò siasi ritenuto sempre come una massima costante, lo asseriva la Propaganda nel 1843. in una risposta data al Guardiano di Terra Santa in questi termini. "È massima costantemente ritenuta dalla S. Sede e confermata da decreto recente della S. Congreg. che i missionarii Apostolici, sebbene muniti di speciali facoltà, debbano mostrare agli Ordinarii delle diocesi, compresi pur quelli de' varii riti orientali, le pa-

---

<sup>41</sup> Rammentiamo che le facoltà della Formola dalla S. Sede si danno soltanto ai Prefetti delle missioni, ma comunicabili ai loro missionarii approvati dalla S. C. Questi ultimi dunque le hanno solamente se e in quanto loro le comunica il Prefetto.

<sup>42</sup> La Congregazione, che sotto Urbano VIII. compilò le Formole delle facoltà come sono al presente, fu di parere che ai Nunzii bensì ma non agli Ordinarii dovessero presentare i missionarii le loro patenti, e ciò con risoluzione del 1640. Ma può credersi che questa risoluzione non fosse approvata dal Papa, nè posta in uso, perchè non trovasi mai citata o riprodotta, e soli sette anni dopo, cioè nel 1647, si decretò il contrario come cosa consueta, senza nominare la risoluzione del 1640, il che non sarebbe credibile, se questa risoluzione fosse stata approvata ed avesse avuto effetto.

tenti, onde far constare la legittima e regolare loro missione, senza però che questi possano impedire ai medesimi l'esercizio delle loro facoltà ecc." Veramente fatte le dovute indagini non si è potuto rinvenire quel decreto recente, di cui si fa ivi menzione, e forse vi dev'essere equivoco. Ma checchè sia di questo decreto, il quale d'altronde non sarebbe che una conferma della cosa, questa riposta indica almeno che non si è fatta in tempi posteriori ai citati decreti alcuna innovazione nella massima in uso, e che si è ritenuto l'obbligo de' missionarii di esibire ai Vescovi le loro patenti e facoltà.

Ciò poi vale anche più specialmente pe' missionarii dell'Epiro, perchè si sono fatti dalla S. Congreg. più volte de' decreti su questo articolo appositamente per quelle missioni, e vi si è aggiunta anche una pena determinata. Erasi lamentato nel 1760. l'Arcivescovo di Durazzo perché il Prefetto di que' Riformati avesse preso possesso della Prefettura, ed usasse delle facoltà senza essersi presentato a lui. Ora la Congreg. Gen. de' 17. Marzo rispose: "missionarios teneri se praesentare Archiepiscopo Dyrrachien, eique exhibere suas facullates, priusquam illis utantur sub poena expulsionis a missione". E lo stesso decreto venne rinnovato ai 9 Maggio 1763 in seguito d'un consimile ricorso del Vescovo di Pulati, avendo ripetuto la Congreg. Gen.: "missionarios sub poena expulsionis a missione teneri literas patentes locorum Ordinariis, in quorum dioecesibus missiones exercent, cum primum accesserint, exhibere juxta decreta S. Congreg. et signanter die 17. Martii 1760." Non può dunque esservi dubbio che i Prefetti delle missioni, ed i missionarii tutti debbano presentare al Vescovo, o all'Ordinario del luogo la patente di loro deputazione, e le facoltà che hanno ricevuto dalla S. Sede.

### ARTICOLO III.

#### *Del consenso de' Vescovi per l'uso delle facoltà de' missionarii.*

Si domanda se l'uso delle facoltà de' missionarii dipenda dal consenso de' Vescovi, di modo che non possano i medesimi cominciarne l'esercizio senza aver prima ottenuto questo consenso. Dalla stessa ispezione della Formola, si fa manifesto che alcune delle medesime facoltà non possono esercitarsi senza un tal consenso; e certamente niuno dirà che per es. la facoltà *bis celebrandi in die* (n. 17. Form. IV.) assoggettata ivi onninamente ai Vescovi possa dai missionarii usarsi senza il loro beneplacito. L'articolo attuale dunque ha doppio senso, generale l'uno, particolare l'altro. Si cerca primieramente

se un tal consenso sia necessario per tutte le facoltà della Formola. Posto poi che nol sia, si cerca in secondo luogo per quali facoltà in particolare sia necessario: la quale seconda ricerca è principalmente diretta ad investigare se vi siano decreti posteriori, che assoggettino ai Vescovi almeno alcune di quelle facoltà che non sono espressamente assoggettate nella Formola, perchè quelle che sono espresse nella Formola non hanno bisogno che di mera enunciazione.

In quanto dunque alla prima ricerca, se un tal consenso sia necessario per tutte le facoltà, non si hanno certo elementi favorevoli ai Vescovi. E' noto che le Formole attuali furono redatte da una Congregazione particolare destinata dal Pontefice Urbano VIII. dopo uno studio di circa quattro anni, e che poi riferite dette Formole al Pontefice dalla Congregazione generale di Propaganda nel 1637, vennero dal medesimo approvate. Ora il Card. di Cremona, che avea avuto gran parte in quella Congregazione, nella Relazione ad Urbano VIII sui lavori, e sulla mente della Congregazione medesima disse espressamente, che colla collazione di queste facoltà ai missionarii s'intendeva che il Papa facesse atto di autorità suprema, e, perciò indipendente; disse cioè "esser necessario che il sommo Pontefice *ubique terrarum* faccia sempre qualche atto di giurisdizione indipendentemente dai Vescovi, acciò conoscano che la loro giurisdizione *non emanat* talmente *a jure divino*, che non dipenda dalla Chiesa Romana." La mente dunque della Congregazione che compilò le Formole non fu certamente quella di assoggettare al consenso de' Vescovi tutte le facoltà di missionarii. Nè ciò dissentiva dai decreti anche anteriori a quel tempo, Fin dal 1626 iu un decreto della Congreg. gen. di Propaganda approvato dal Papa si prescriveva bensì ai missionarii di esibire "*litteras patentes suae missionis praedictis superioribus vel eorum vicariis aut ministris etiam ordinariam potestatem ex privilegio Sedis Apostolicae habentibus*", ma si soggiungeva, che ciò bastava, *sufficere*, di modo che "*illis ostensis sive obtenta sive non obtenta ab eis vel eorum quolibet licentia possint libere et licite suum officium et munus exequi.*"

Può però domandarsi se la necessità del consenso sia stata decretata posteriormente, o almeno siasi indotta per prassi costante; e ciò perchè il decreto del 1637 citato all'Articolo II. sembra che richiedesse un tal consenso, poichè vi si diceva: "*quia missiones fiunt a S. C. cum clausula requisito prius Episcopi consensu ... teneri missionarios litteras patentes ... Episcopo ostendere pro obtinendo eius consensu.*" Parimenti nel 1726 nella Istruzione data

per ordine della Congreg. gen. de' 14 Gennaro à missionarii del Congo, ripetevasi: "Essendo i Cappuccini missionarii tenuti mostrare le patenti della S. C. ai Vescovi per ottenere il loro consenso prima di cominciare l'esercizio della missione in vigore del decreto della S. C. degli 11 Maggio 1637. ecc." Non ostante però il decreto e l'istruzione antecedente, non può mettersi in dubbio che la massima e la prassi ritenuta sempre dalla S. C. sia stata quella di non ritenere necessario quel consenso all'esercizio delle facoltà. Abbiamo riportato di sopra il decreto del 1647., decreto a preferenza di quello del 1637 ripetuto incessantemente ai Vescovi che volessero dipendenti da loro i missionarii, ed in esso si nega ricisamente che i missionarii abbiano a prender licenza dai Vescovi anche per amministrare i Sacramenti purchè non siano i parrocchiali, e si rammentano loro le pene contro chi impedisce l'esercizio delle facoltà loro, considerati ivi come ministri della S. Sede. Nè diverso è il senso nella sostanza del decreto del 1637., come almeno fu interpretato dalla S. C. nella Istruzione stessa testè citata del 1726. Perchè in questa si prescrivono bensì con ammirabile prudenza le parti di convenienza da eseguirsi con que' Vescovi (da cui spesso que' missionarii trovavano ostacoli al loro ministero) per conciliarsi la loro benevolenza ed ottenere quel consenso, e ciò ad evitare ulteriori occasioni di discordie, d'altronde già nate tra loro. Ma nella medesima si soggiunge: "Quando poi i Vescovi persistessero nella loro ripugnanza senza giusta causa, i missionarii in tal caso potranno esercitare le loro facoltà, e darne conto alla S. C. giustificando alla medesima di aver fatto col Vescovo tutte le parti imposte di sopra." Vero è che qui si era imposto ai missionarii di domandare il consenso ai Vescovi; ed è certo che in appresso rare volte si è imposta tal cosa ai missionarii, e solo di qualche luogo, poichè generalmente non si è mai loro prescritto, se non di esibire le loro patenti e le facoltà a forma de' decreti riportati di sopra, e ciò ancorchè i Vescovi ne avessero fatto peculiar quesito, come appunto nel 1771 in cui domandatosi, se i missionarii Cappuccini nell'Arcipelago dovessero espressamente chieder la licenza all'Ordinario di esercitarvi le loro facoltà ed amministrarvi i Sacramenti, null'altro si rispose senonchè, "non licuisse administrare Sacramenta parochialia absque licentia Ordinarii" e dal S. Offizio nel 1809. si rispondeva "Affirmative juxta tenorem Formularum etc." al dubbio del Vic. Patr. di Costantinopoli, se le facoltà dei Prefetti si potessero esercitare dov'è il Vicario Apostolico, il che intendevasi secondo l'esame che se ne fece, senza la sua autorizzazione o consenso. Ma ad ogni modo questo consenso non è stato riputato mai ne-

## ARTICOLO VI.

*Della dipendenza totale dei missionarii dai Vescovi richiesta  
ora da Monsig. Dodmasei.*

Non è necessario di osservare che questa intiera dipendenza non ha mai invalso neppur per poco tempo nelle missioni in generale, e le cose dette fin qui mostrano la diversità delle massime finora in vigore. Vero è che nella cong. generale de' 22. Agosto 1661. presi in considerazione gli abusi de' missionarii di Constantinopoli si rescrisse che: "si SSmo placuerit ... ubi adest Episcopus, omnes facultates missionariorum ei concedantur cum facultate communicandi, ab eodem reliqui accipiant". Ma convien dire che il Papa non l'approvasse, perchè si trova bensì approvato un altro decreto all'occasione della stessa relazione di Constantinopoli fatto dal quel sacro consesso sulla binazione della messa il quale venne anche inserito nelle formole stesse; questo però non fu mai promulgato od eseguito, e si continuò a dare ai missionarii le solite facultà, senza neppur aggiungervi altra condizione o clausola. Solo dunque può parlarsi de' luoghi particolari, ne' quali è stata indotta questa dipendenza, e delle circostanze che l' han provocata.

In due modi questa può concepirsi: o che i missionarii non ricevano più dalla S. Sede le facultà della Formola od altre qualunque, le quali perciò si diano solo ai Vescovi comunicabili a questi, ed i missionarii esercitino il ministero nella stessa guisa che ne' paesi cristiani; ovvero che ricevano le facultà della Formola dalla S. Sede, ma l'uso di queste si renda dipendente dai Vescovi. Del primo modo, se si tratti di missioni formalmente costituite con patente di Propaganda e con proprio superiore, l'unico esempio<sup>43</sup> che se ne ha è quello di Terra Santa secondo il recente sistema introdottovi dopo il ristabilimento del Patriarca, essendosi stabilito nella Istruzione decretata dalla congregazione generale relativa del 1847. che "in suo gerendo munere

---

<sup>43</sup> Diciamo l' unico esempio, perchè erasi ciò decretato nel 1654. per l'Dlanda: ma nel 1660 si recedè da tal misura e si restituirono alle singole corporazioni i proprii Prefetti colle solite facultà, e solo queste si assoggettarono al consenso del Vicario Apostolico. Anche per la Mesopotamia, nel 1754. Benedetto XIV. stabilì che que' Domenicani ricevessero le facultà dal Vescovo lat. di Bagdad. Ad essi però furono lasciate le facultà per gli Orientali dipendenti dai Prelati del proprio Rito. Inoltre nel 1783. furono loro restituite le facultà anche pe' latini, sebbene con alcune clausole di dipendenza delle quali si dirà tra poco. Potrebbe invero essere un altro esempio quello della Cina: ma ivi il Vicario Apostolico è propriamente, come il pastore del popolo, così il superiore della missione come tale, nè si ha un superiore subalterno o Prefetto riconosciuto con approvazione e patente di Propaganda.



Patriarcha sacros canones, juris communis regulas, eas praesertim quae in Concilii Tridentini decretis ejusque explicationibus continentur, et ipse sectetur, utque ab aliis custodiantur diligenter curabit: = ed inoltre che = Guardianus S. Sepulchri non est nisi superior regularis Custodiae Franciscalium: is proinde haud amplius facultates obtinet, quae eidem veluti Superiori ecclesiastico missionum antea deferebantur vi Constitutionum RR. Pontificum, vel decretorum S. Congregationis, vel alia demum quacumque ratione". In seguito de' quali decreti non si danno più a que' missionarii o al Guardiano le facoltà della Formola. Deve anzi osservarsi di più che, quantunque nella citata congreg. si stabilisse che in quanto ai parrochi si seguissero le regole sanzionate nella benedettina *Firmandis*, tuttavia nella congregazione particolare del 1851. al dubbio: "quid statui possit ut melius adso-cientur Patriarchae qui illum in curam animarum juvare debent, num vero ad hujusmodi scopum missionarii Apostolici sint Patriarchae subjiciendi? = si rispose: = quoad primam partem *Affirmative* limitata auctoritate Superioris, qui non possit amovere nisi consentiente Patriarcha, aut S. Congregatione; quoad secundam *Affirmative* in exercitio tantum proprii ministerii Apostolici juxta instructionem jam pro sinicis missionibus traditam". Nella quale istruzione si dice, i missionarii "quoad omnia negotia et directionem missionum sub jurisdictione Vicariorum Apostolicorum esse" eccettuata la sola interna disciplina regolare.

Ora queste stesse provvidenze invoca per l'Epiro Mons. Dodmassei. Lasceremo d'osservare che questo Prelato sembra connettere la sua richiesta colle parrocchie fisse che si vanno a dare ai missionarii, e colla dipendenza che abbiano ad avere i parrochi dal Vescovo, quasi che prima non avessero que' missionarii parrocchie fisse, o anche la dipendenza dal Vescovo de' parrochi, benchè missionarii, in ciò che riguarda la cura delle anime si avesse solo da quelle provvidenze. Le quali cose potrebbero forse indicare che neppur questo Prelato conosca appieno le facoltà de' missionarii, e i rapporti di questi co' Vescovi stabiliti coi decreti riportati di sopra. Non lasceremo però di notare che questo caso sembra potersi dire eccezionale per varie ragioni. Eccezionale può dirsi per la dignità patriarcale che riveste il novello pastore ristabilitovi. Eccezionale lo è ancora, o diverso dalle altre missioni, per la rappresentanza che aveano prima i Francescani, e che col nuovo sistema si è tolta. Questi erano in Palestina fin quasi dalla loro fondazione, e vi esercitavano il ministero sotto gli antichi Patriarchi latini. Rimastivi anche dopo che il Patriarca non vi potè più risiedere, a loro fu commessa la cura pasto-

rale di quella popolazione, ed il Guardiano avea giurisdizione quasi come un Ordinario in que' luoghi, talchè i missionarii che vi si spedivano da altre corporazioni, benchè muniti delle facoltà della S. Sede, doveano presentare a lui le loro patenti, come negli altri luoghi agli Ordinarii. Era dunque natural conseguenza che ripristinato colà il Patriarca, cessasse il Guardiano dalle sue attribuzioni, commessegli solo per l'assenza del Patriarca, nè è maraviglia che non si continuasse a dargli le facoltà, che gli si erano date ad intuito della cura pastorale affidatagli. Nè deve lasciarsi d'osservare che i Francescani, almeno per ora, costituiscono come il clero del Patriarca, e fan quasi le veci del Capitolo cattedrale. "Patriarcha valeat (così nella Istruzione del 1847.) pontificalia aliasque functiones libere exercere in omnibus Ecclesiis regularium latini ritus in Cypro et Palestina: regulares vero Ecclesiis addicti eidem adsistant, ac sacra utensilia atque indumenta praebeant, in urbe praesertim Hierosolymitana, ea ratione qua Ecclesiae Cathedralis Capitulum praestat cum Episcopo, donec aliter provisum non fuerit". Sono dunque anche per questa parte in una condizione eccezionale, e vediamo che agli stessi alunni di Propaganda, che han la patente di missionarii, dovendo far parte del clero diocesano, non si concedono le facoltà della Formula, e devono essere intieramente dipendenti dall'Ordinario.

La S. C. giudicherà delle ragioni che possono esservi per l'Epiro: ma egli è chiaro che non vi si verifica alcuna di queste ragioni. E ben si sa che ivi le missioni francescane si sono istituite quando già da lunga pezza vi esistevano i Vescovi, ad istanza loro o certo col loro consenso, in beneficio di quelle popolazioni, ed in forza di quella cura speciale, che suol prendersi la S. Sede de' luoghi, ove essendo misti i cattolici ad infedeli o dissidenti, e sprovvisti di sagri ministri, v'è bisogno di peculiari provvidenze.

Il secondo modo di far dipendere i missionarii dai Vescovi, cioè quello di subordinare intieramente a questi le facoltà che si dessero dalla S. Sede ai primi, trovasi adottato fin dal 1660 per l'Olanda, e forse è il solo luogo, in cui quella misura perseverò indotta da gravissime ragioni, perché ciò si fece e per impedire che religiosi refrattarii esercitassero da missionarii il ministero con false patenti, il che facevano con tal pertinacia e baldanza che non era riuscito nè al Vicario Apostolico nè all'Internunzio il reprimerli, ed inoltre per impedire che imissionarii, in onta de' concordati fatti col clero secolare ed approvati dalla S. Sede, occupassero le stazioni del clero. A decretar perciò quella dipendenza vi concorsero speciali ragioni, e a mantenerla vi concorse l'interesse del Clero e la cooperazione del Nunzio. In alcune altre

missioni eziandio si è altre volte decretata questa stessa subordinazione, ma o senza effetto, o solo per poco tempo. Così sullo scorcio del secolo passato furono rese dipendenti dai Vescovi le facultà de' missionarii nelle missioni portoghesi in vista delle disposizioni del governo verso i missionarii, e dei soprusi de' Vescovi che non cedevano alle rimostranze della S. C., perchè altrimenti si sarebbe reso nullo il loro ministero, e fors'anche essi stessi sarebbero stati perseguitati. Cessate però queste cause cessò anche la dipendenza. Talora questa misura si è presa presso a poco per la stessa ragione che per Terra Santa, cioè per la ripristinazione d'un Vescovo o d'un Vicario Apostolico che avesse la cura pastorale della popolazione, come nella Siria prima nel 1762. e poi nel 1818. Ma sia perchè si trovò da prima della renitenza nè missionarii, per la quale la S. C. stessa nell'adunanza de' 20. Giugno 1763. rcscriveva: "circa approbationem literar. patentium se prudenter gerat (Vicarius Apostolicus) et pro nunc exigat tantum earum exhibitionem, et si missionarii in officio deliquerint, certioret S. Congregationem" dopo la qual epoca cessò quel Vicariato novello; sia perchè i Vicarii Apost. nella ripristinazione del Vicariato avvenuta nel 1818. non volessero costringere i renitenti, o per altre ragioni che non si conoscono; le cose rimasero nello stato primiero, tanto più che nè si riformarono le patenti de' missionarii, nè le Formole date ai Prefetti. Quindi la S. C. stessa tanto nel 1838. che nel 1839. scriveva a que' Vicarii, che continuassero nell'antico sistema finchè non si prendesse una stabile provvidenza; la quale poi non si è ancora presa definitivamente non essendosi più cambiata la prassi antica. Da tutto ciò è facile il raccogliere, che fin qui non si è indotta stabilmente la dipendenza totale de' missionarii dagli Ordinarii che in Terra Santa, nè la dipendenza nell'uso delle facultà che in Olanda: e si è indicato, se in ambedue le missioni siasi ciò fatto per ragioni eccezionali.

#### ARTICOLO VII.

*Esame istituito dalla S. Congregazione sul rendere dipendenti dai Vescovi i missionarii oltre ciò che esigono i decreti riferiti.*

Resta a vedere in qual modo la S. C. abbia preso in considerazione le istanze degli Ordinarii per una dipendenza non già totale, maggiore però di quella ammettano le Formole e i decreti generali. I lamenti de' Vescovi non aveano avuto in generale altra risposta a tutto il secolo passato se non quel-

la che risulta dagli Articoli II. III. IV. e V. Ma all'occasione di molti quesiti proposti su questa materia da alcuni Vescovi, si adunò più volte la Congregazione generale prima nel 1835. e poi negli anni 1838. e 1839. per istituirne maturo esame. E a non pochi de' quesiti fu data definitiva risposta, e ne abbiamo riferiti negli Articoli antecedenti i decreti che facevano all'uopo. Alcuni però che riportiamo in fine sotto la lettera E. rimasero insoluti, e la S. C. nell'ultimo consesso commise ad una congregazione particolare di definirli compilando all'uopo una Istruzione, che si dovesse riferire alla Congregazione generale, da assoggettarsi poi all'approvazione pontificia. Ma questa congregazione particolare non fu mai tenuta, non si sa per qual ragione, e quindi nulla si è cambiato in generale nei rapporti de' missionarii co' Vescovi già esposti di sopra ne' primi cinque Articoli. Peraltro nell'indicato ultimo consesso non lasciò la S. C. di manifestare la sua mente sulla cosa, somministrando in qualche modo i materiali alla Istruzione da compilarli dalla congregazione particolare, come si ha dal rescritto relativo, il quale fu: "Dilata et ad mentem: mens est ut per peculiarem trium vel plurium Cardinalium Congregationem, si SS. D. N. placuerit, edatur Instructio de missionariorum subjectione erga Vicarios Apostolicos et Episcopos diocesium, ubi sint, quae praesertim innitatur Instructioni editae an. 1783 pro Chaldaeis, reassumptis decretis et instructionibus alias in eam rem emissis, quae Instructio Congregationi generali expendenda praebeatur, antequam Sanctitati suae probanda proponatur". Dal che si scorge che la S. C. ebbe in mira con la Istruzione ordinata di provvedere a tutte le missioni soggette a Vescovi; e che inoltre non volle trasandate le istruzioni e i decreti generali altre volte emessi, benchè la base ne dovesse essere (come sembra) la Istruzione *Iamdudum* del 1783. data pe' missionarii latini soggetti al Vescovo latino di Babilonia. Ora ecco quanto si stabilisce in detta Istruzione sui rapporti tra il Vescovo e i missionarii, oltre quello che riguarda la cura delle anime non differente dalle regole già di sopra stabilite. "Itaque primo jubet (S. C.) quod omnes et singuli regulares cujuslibet Ordinis, Instituti et Congregationis, qui in Assyriam, Mesopotamiam, ac regiones Bassorae et Mosul ad sacras peragendas missiones sive a suis superioribus ablegati sunt, sive specialiter ab hac S. Congregatione deputati, suas patentes seu alias quascumque eorum deputationis et constitutionis literas Episcopo Babylo-nensi, seu illius Vicario aut Vicesgerenti exhibere, et licentiam suas facultates exercendi petere debeant et teneantur: et si quis id praestare neglexerit aut recusaverit, possit Episcopus tamquam Sedis Apostolicae delegatus

prohibere, ne facultates sibi per literas hujusmodi concessas exercent. Statim ac autem missionarii praedicti suas patentes literas Episcopo exhibuerint, et veniam exercendi suas facultates ab ipso postulaverint, nequeat ille sub inscientiae aut alio quovis praetextu impedire, quominus imposito sibi munere perfungantur: nisi in casu gravis causae eidem Sacrae Congregationi statim communicandae”.

A forma dunque della Istruzione del 1783. dovrebbero i missionarii, oltre al presentar le patenti, domandar anche il consenso di esercitar le loro facultà; di più avrebbero i Vescovi autorità tanto d'inibir loro questo esercizio, quando non esibissero le patenti e non domandassero il consenso, quanto d'impedirlo, se ne avessero causa grave da manifestarsi subito alla S. C. Ad intender poi meglio lo scopo che si ebbe nel moderar così i rapporti tra i missionarii e quel Vescovo, e forse anche a conoscer meglio la mente della S. C. specialmente sull'ultima delle facultà date al Vescovo, gioverà riferire la ragione ivi stesso addottane colle seguenti parole: “Verum quoniam non raro accidit vel latinis regulares missionarios ... parochialia munia ... obire despecta prorsus Episcopali auctoritate, vel etiam e contra Episcopos ita contemnere missionariorum operam, ut quamvis maximo sumptu, incredibilique labore vel ab hac S. C. vel a praesidibus regularium Ordinum illuc missi, ut in vinea Domini excolenda laborent, otiosi tamen et nihil agentes quandoque remaneant ob denegatam ab Episcopo exercendi sui muneris potestatem, hinc S. C. censuit huic malo quantum quidem fieri potest occurrere eo saluberrimo consilio, quod nihil detrimenti afferat Episcopali jurisdictioni, nec missionariorum laborem aut laboris fructum impedire quoquo modo possit”. Ove si deve osservare che que' missionarii erano stati nel 1754. intieramente assoggettati al Vescovo e che perciò essendosi recduto in questa Istruzione da quel decreto, il vero scopo, almeno il principale, fu di favorire i missionarii, e di non renderli troppo dipendenti, almeno in modo che potesse riuscir nullo il loro ministero.

E qui nel terminare, prendendo occasione da questa stessa Istruzione per accennare alcune ragioni che hanno indotto la S. Sede a dare ai missionarii facultà indipendenti, noteremo che quella addotta nella Istruzione medesima è una delle principali, e che si adduceva fin dal 1626., per tutelare i missionarii dalla soverchia esigenza, e dallo spirito poco benevolo di alcuni Ordinarii. A questa ragione si aggiunge quella già notata dal Card. di Cremona nella sua Relazione sulle Formole ad Urbano VIII. e riferita di sopra all'Articolo III., ed è l'utilità che il R. Pontefice eserciti nelle missioni il suo

Primato, essendo poi assai conveniente che quelli che esso approva e manda in aiuto de' Vescovi ricevendo da lui la missione, ne ricevano eziandio delle facoltà. Altre ragioni finalmente, che trovansi motivate, facilmente si compendiano nel compenso da darsi ai missionarii dell'esporsi a tutti i disagi e pericoli di lunghi viaggi, e del volontario abbandono d'ogni comodo, e nella utilità di facilitare una vocazione sì santa, e toglierne gli ostacoli.

*Allegato Lett. A.*

*Istruzione del S. Offizio mandata all' Arcivescovo di Antiovari per provvedere alla osservanza delle Feste.*

Intorno alli dubj sopra de' quali V. S. in occasione della sua visita ha consultata la S. Congregazione di Propaganda Fide non c'è niente a cui non possa colle sue ordinarie facoltà rimediare.

Ella rappresenta che li Cristiani Coloni de' Turchi, ed alli loro servizj addetti, anche ne' giorni di Festa non tralasciano di eseguire le ignote (sic) opere e ministeri servili, e che tanto li uomini suddetti, quanto le fanciulle principalmente nubili non intervengono alla Messa.

Dice, che li uomini allegano per scusa l'indiscretezza de' Turchi, che li forzano a lavorare, e l'impediscono dagli esercizi di pietà, ne' quali dovrebbero ne' giorni festivi occuparsi: e che li parenti delle zitelle per iscusarle d'una tale omissione rappresentano la naturale verecondia delle medesime, e l'insolenza non meno de' Turchi, che de' cattivi Cristiani, stante la quale non ardiscono di comparire in publico, per non esporre la di loro onestà a qualche insulto.

Quanto dunque alli uomini, se veramente sono Coloni de' Turchi, ed addetti alli loro servizi, e da medesimi sono forzati a lavorare, talmente che se non lavorassero, o resterebbero privi de' necessarj alimenti, o patirebbero altri gravi incomodi, e pregiudizj, in vigore delle sue facoltà ordinarie potrà tollerare e compatire la necessità di questi infelici Cristiani, stante che le leggi della Chiesa non obbligano con gravi incomodo. Bensì dovrà a medesimi insinuare, che secondo l'avvertimento dell'Apostolo nella prima a Corinti cap. 10. quanto fanno, massime ne' giorni di festa, lo facciano ad onore, e gloria di Dio acciò non restino totalmente privi di que' spirituali vantaggi, che con l'osservanza delle feste ci procuriamo.

Quanto poi al precetto di sentire la Messa, che non adempiono, dovrà V. S. attentamente riflettere a tutte le circostanze de' luoghi, tempi, ed occasioni, e se veramente osserverà, che non li resti verun scampo di poterla ascoltare, dovrà V. S. compatirli, ed ascrivere ad impotenza l'inosservanza di questo Precetto.

Riguardo alle Zitelle sarà sua cura di sradicare dal cuore, e dalla mente non meno de' Parenti, che delle medesime Zitelle quest'indiscreta pernicioso ve-recondia, come è riuscito di sbarbicarla in altre Missioni: come pure dovrà inculcare a Parenti l'obbligo che hanno di procurare che li suoi figli, o figlie siino esatte nell'osservanza non solo de' naturali, e divini precetti, ma anche Ecclesiastici, ed a tal fine avvertirli, che sono obbligati potendo di accompagnarle alla Chiesa, perché ascoltino la Messa, ed assistino a Divini Offizj, e Cristiane Istruzioni.

Che se veramente riguardo ad alcune il timore di rapimento, o insulto sia fondato, e vi sia in lealtà pericolo, se compariscono in pubblico che sia violentata. la di loro onestà, allora dovrà tollerare, che restino in casa senza sentire la Messa, avvertendole però, che nella casa stessa devono occuparsi in esercizj di pietà, ed orazioni o raccomandare a parenti, che o da essi, o da altre persone capaci siano istruite ne' Misteri di nostra S. Fede.

In somma V. S. deve attentamente osservare se li uomini per trascuratezza piuttosto, o per desiderio di guadagno, che per violenza de' Turchi non s'astenghino ne' giorni festivi dalle opere servili e tralascino d'ascoltare la S. Messa. E le Zitelle allora soltanto apprendino grave pericolo intorno la loro pudicizia, quando devono uscire di casa per assistere ai sublimi Misteri della nostra Cattolica Religione, non già quando escono in publico per accudire ad altri negozj temporali, e per divertirsi; imperciocchè se così fosse tanto li Coloni, quanto le Zitelle non potrebbero essere scusati da peccato grave, stante che non tributerebbero al Signore quegl'atti di ossequio, che li sono dovuti, massime con l'assistenza all'incruento sacrificio dell'Altare, scandalizzerebbero li prossimi, li quali non vedrebbero le di loro opere buone, con le quali rendino la dovuta gloria al Signore, che ci ha cotanto beneficati, e priverebbero se stessi della partecipazione dell'Eucaristia, e degli Sacramenti, come pure della necessaria istruzione, le quali cose tutte, e ciascuna in particolare non possono trascurarsi senza grave delitto.

Onde quando ciò succedesse, dovrà secondo l'insegnamento dell'Apostolo espresso con quelle parole: *argue, increpa, obsecra in omnino patientia, et doctrina*, istantemente pregarli, e scongiurarli, ed anche, se farà bisogno, acre-

mente riprenderli, perchè essi trascurano l'osservanza di così salutare comando. Che se con ammonizioni non le riuscirà di conseguire l'emenda, aggiungerà V. S. anche le minacce delle censure, e quando neppure queste minacce producano il desiderato ravvedimento, dovrà, benchè di mala voglia, fulminarle contro de' contumaci, purchè non vi sia pericolo, che questi infelici sieno per apostatare, ed abbandonare la vera fede.

Queste cose tutte come V. S. vede non eccedono le di Lei Ordinarie Facoltà, delle quali dovrà valersi secondo, che conoscerà più espediente per il maggiore onore e gloria di Dio; che è l'unico scopo della Nostra S. Religione.

*Allegato Lett. B.*

*Istruzione mandata nel 1761. dalla S. Congregazione al Vescovo di Pulati sulla riserva de' casi.*

L'antica tradizione de' Padri, l'uso perpetuo della Chiesa, l'ordine divino della Gerarchia, ed il sacro rigor della disciplina portano da se a riconoscere ne' Vescovi la potestà legittima di riservare al loro giudizio alcuni peccati, non solo per l'esterna polizia, ma ancora innanzi a Dio, e pel foro interno della coscienza; sicchè niuno de' Sacerdoti inferiori a cui son legate le mani per la riserva, possa assolvere nel Tribunale della Penitenza alcun suddito da quei delitti che sono stati dall'Autorità superiore eccettuati.

Ma il Sacro Concilio di Trento, che sess: 14. Cap. 7. confermò sugli esposti principj questa giurisdizione ne' Vescovi per le loro rispettive diocesi, temperandone l'uso colle regole della cristiana prudenza, ammonì i Vescovi a non valersi di tal potere *in destructionem, sed in aedificationem*: ed accennò con poche parole sopra quali delitti dovesse cader la riserva, *atrociora nimirum et graviora crimina*. La riserva troppo ampia e dilatata renderebbe non già i peccati più rari, ma la confessione più difficile con danno delle anime, e gravosa oltremodo sarebbe a Confessori, che cooperano sotto l'autorità de' Vescovi alla salute delle anime, se rimanessero impediti ed inabili all'esercizio del loro impiego.

A cagione degli inconvenienti seguiti in tal genere pel numero eccedente delle riserve, la S. Congreg. de' Vescovi, e Regolari sotto Clemente VIII. die 19. Januarii 1601. ampiamente ne scrisse a Vescovi in questi termini = Ne Locorum Ordinarii, quibus jus hoc reservandorum casuum competit, pluribus, quam opus sit, reservationibus subditis, aut Confessariis in animarum



salute procuranda cooperantibus sint onerosi, monentur omnes, ut paucos, eosque tantum, quos ad christianam disciplinam retinendam, animarumque sibi creditarum salutem pro cujusvis Dioecesis statu, et qualitate necessario reservandos esse judicaverint, reservent =.

E perché gl' inconvenienti non erano solo nel numero, ma anche nella qualità de' casi riservati, la medesima S. Congreg. ricscrisse nuovamente die 29. Novembris 1602.: = Ne locorum Ordinarii, ad quos casuum reservatio spectat, ea in re modum excedant, eadem S. Congregatio illos rursus magno = pere admonendos censet, ut non passim, sed cum id videbitur communi bono expedire, atrociorum tantum, et graviorum criminum absolutionem sibi reservent, quorum reservatio ad christianam disciplinam retinendam conferat, et in aedificationem, non autem in destructionem cedat, ne alioquin Sacramenti Penitentiae Ministrorum coarctata potestate, Sanctae Matris Ecclesiae piae menti contrarius effectus subsequatur =.

E perciocchè il disordine era giunto in alcuni Ordinarij de' luoghi fino a riservare quei casi che la S. Sede Apostolica avea a se richiamati, la stessa S. Congregazione aggiunse queste precise parole: "Prohibet etiam ne sibi superflue reservent casus in Bulla die Coenae Domini legi consueta, contentos, neque alios Sedi Apostolicae specialiter reservatos =.

Nel medesimo tempo la stessa S. Congregazione, per provvedere a diversi altri assurdi die 26. Novembris 1602, coll'autorità ed approvazione di Clemente VIII. spedì lettere circolari a tutti i Vescovi, per avvertirli più seriamente, ed istruirli più distintamente = Praecipue vero haec monenda censet Sacra Congregatio, ut videant ipsi Ordinarii ne illos casus promiscue reservent, quibus adnexa est excommunicatio major, a jure imposita; cujus absolutio nemini reservata sit, nisi forte propter frequens scandalum, aut aliam necessariam causam; aliqui hujusmodi casus nominatim reservandi videntur, neque casus, in quibus absolutio, nisi cum restitutione vel executione eorum, ad quae Poenitentes tenentur, non confertur, neque illos, qui et si mortale peccatum inducant, circa res tamen parvi momenti versantur, et frequenter inter Idiotas evenire solent, uti damni dati, et similium. In peccatis etiam carnalibus reservandis multa utantur circumspectione, propter periculum scandalorum in iis maxime personis in quas ob accessum ad Confessarios extraordinarios, vel frequentem reditum ad Ordinarios, suspitionis aliquid cadere potest. Postremo eam potissimum ineant, et sequantur rationem, quae consideratis diligenter cujusque Provinciae, ac Populorum moribus, natura, ac propensione, magis in Domino expedire videbitur =.

Dall'esposte autorità, e ragioni si possono facilmente raccogliere le seguenti regole per la riserva de' casi.

1. Che non si riservino, nisi atrociora et graviora crimina.
  2. Che non si riservino, se non quei, quorum reservatio ad christianam disciplinam retinendam conferat, et in aedificationem non in destructionem cedat.
  3. Che non si riservino se non consideratis Populi moribus, natura, propensione.
  4. Che non si riservino da Vescovi i casi già riservati alla Sede Apostolica.
  5. Che non si riservino i delitti, quibus adnexa est excommunicatio major a jure imposita, cujus absolutio nomini reservata sit, nisi forte propter frequens scandalum, aut aliam necessariam causam.
  6. Che non se ne riservino tanti, sicchè coarctata Ministrorum potestate, menti Ecclesiae contrarius effectus consequatur.
  7. Che non si riservino i peccati contro il sesto precetto, nisi cum multa circumspetione propter periculum scandalorum.
  8. Che non si riservino quei casi, in quibus non confertur absolutio nisi cum restitutione vel executione eorum, ad quae poenitentes tenentur.
  9. Che non si riservino quei casi che etsi mortale peccatum inducant, circa res tamen parvi momenti versantur, et frequenter inter Idiotas evenire solent.
- Lasciati da parte i lagni, che sono alla S. Congregazione di Propaganda venuti per la qualità dei casi, che V. S. parte con censure, parte senza censure ha riservati per la sua Diocesi, potrà con le sudctte regole da se discernere dove vi sia soverchio rigore, e dove superflua causa.

Fra i casi riservati con censura si trova:

Nel 1. Percutientes Ecclesiasticos, ma questo è riservato nel celebre Canone "siquis suadente diabolo".

Nel 2. Impedientes Episcopum quo minus sua utatur jurisdictione: ma questo è riservato nel 16. caso della Bolla solita a publicarsi in die Coenae Domini.

Nel 3. Usurpantes, et derogantes juribus Ecclesiarum, ma questo è riservato nel 7. caso della medesima Bolla.

Nel 16. Incendiarj, ma questo è riservato nel Cap. 'l'ua nos de Sent. Excomm.

Nel 9. Hi qui absque rationabili causa non exequentur testamenta: ma la S. Congregazione avverte di non riservare quei casi, in quibus absolutio, nisi cum restitutione vel executione eorum, ad quae poenitentes tenentur, non confertur.

Fra i casi riservati senza censura si trova.

Nel 1. luogo Bestialitas et Sodomia: se ne sogliono eccettuare quei che non hanno 14. anni.

Nel 2. luogo. Peccatum contra sextum Decalogi Praeceptum inter personas consanguinitate, aut affinitate a primo usque ad tertium inclusive conjunctas. 1. è troppo generale l'espressione, peccatum contra sextum praeceptum. 2. i Vescovi non sogliono eccettuarne le donne: multa utantur circumspeditione propter periculum scandalorum iis maxime personis, in quas ob accessum ad Confessarios extraordinarios, vel frequentem reditum ad Ordinarios suspicionis aliquid cadere potest. Sarebbe meglio riservare incestum cum conjunctis in primo vel secundo gradu consanguinitatis, vel affinitatis, e se ne potrebbero eccettuare le donne vere poenitentes, quae absolvi possint a quocumque Confessario approbato, gravi tamen imposita poenitentia salutari, et dummodo occasio proxima facta sit salutaribus mediis moraliter remota.

Nel 5. annuatim pro animabus suorum defunctorum, nisi egestas excuset, respectivo Parocho saltem unicum non dantes Missam. Ma qui è bene ricordarsi di non far uso della riserva in casi, che circa res parvi momenti versantur, tanto più che sebbene il dar un'annua Messa al proprio Parroco sia cosa lodevole, però il contrario mortale peccatum non inducit, come avverte la S. Congreg.

Questi sono i sentimenti che doveamo insinuarle, acciocchè V. S. facendo uso della prudenza, e delle Regole Canoniche da se riformi la lista de' casi riservati, e quieti le comuni querele.

*Allegato Lett. C.*

*Istruzione del 1759. pel Vicario Patriarcale di Constantinopoli che per ordine della Congregazione generale degli 11. Maggio 1778. fu mandata all' Arcivescovo di Antivari.*

Nella Congreg. dei 21. di Maggio fu fatta relazione della lettera di V. S. in data de' 18. del passato Dicembre in cui si lamenta di esserle stata tolta nel '1754. la facoltà di permettere i matrimonj frà i Cattolici e gli Eretici, ed esserle stata ristretta ai soli Armeni, da cui scrive essere derivato, che non avendo Ella potuto dar licenza ad una Cattolica di congiungersi con un Lutero, avevano questi contratto il matrimonio avanti il Ministro calvinista

VOTO

*Del R. P. Salvatore d'Ozieri Consultore della S. C. sulla relazione dei Vescovi dell'Albania, Servia, e Macedonia*

Emi, e Revmi Signori

L'Albania Provincia veramente Eroica dell'Illirico, la quale, a giusto titolo può chiamarsi l'Irlanda del Levante Europeo, si è sempre sostenuta talmente unita alla Chiesa Romana, che per quante insidie abbian tese alla sua fede gli eretici, e scismatici della Grecia, e per quante oppressioni, e barbare violenze abbia sofferto dal tirannico dispotismo de' prepotenti Musulmani per corromperla, e distaccarla dalla sequela del nostro Divin Redentore, a nessuno mai è potuto riuscire di guidarla verso le massime ereticali, e le bestiali, e sozze dottrine dell'Alcorano. Fermi gli Albanesi nel custodire gelosamente il prezioso dono di quella Fede, che giusta la testimonianza d'Innocenzo X. nel suo Breve = Romanum Pontificem de' 22. Febbraio 1648. = ricevettero dal Principe degli Apostoli, e dal Dottore delle Genti, hanno costantemente, e indeclinabilmente riconosciuto nella persona del Romano Pontefice, non solamente il Primate di tutta la Chiesa cattolica; ma ben anche il loro speciale Patriarca. Difatti a chi non è affatto digiuno della Storia Ecclesiastica è noto, che i Sommi Pontefici, priacchè la Macedonia passasse allo scisma di Fozio, e tutto l'Oriente cadesse sotto la schiavitù de' Sultani di Costantinopoli, creavano per loro Vicario Patriarcale l'Arcivescovo di Tessalonica il quale soprintendeva al governo spirituale delle Province Ecclesiastiche dell'Illirico, fra le quali viene compresa anche l'Albania, rimanendo lui, com'è naturale, immediatamente soggetto al Romano Pontefice.

Una sì ammirabile costanza degli Albanesi nella devozione, e fedeltà verso la Chiesa Romana venne contracambiata con altrettanto amore da' Sommi Pontefici, i quali da veri Padri in tutti i tempi hanno mostrato una parziale sollecitudine pe' vantaggi dell'Albania. Clemente XI. difatti, che a nessuno de' suoi predecessori è stato mai secondo nella elevatezza de' pensieri, e nella nobiltà dell'animo, volendo dare un contrassegno dell'alta stima, in che teneva quell'inclita nazione stabili, che nel Collegio di Propaganda vi fosse sempre un Alunno dell'Albania, ed Egli stesso dal suo peculio privato ne fece la dote. Ecco come sù questo particolare si esprime nel suo Breve de' 17. Settembre 1708. "Optavimus quidem hactenus praestanti aliquo, ac pe-

renni Pontificiae nostrae charitatis documento, ope Fraternitatum Vestrarum (il Breve era diretto a' Vescovi) testatam facere Christi Fidelibus Regni Albaniae haerere animo nostro, veluti cum vita, et sanguine haustam, singularem quandam voluntatis propensionem, ac plane benevolentiam, erga illos omnes inclitae istius nationis homines, qui una cum Evangelicae veritatis amore constantem erga Romanos Pontifices, et Apostolicam hanc sedem obedientiam, ac devotionem, vel inter christiani nominis hostes, et sub ipsa Turcarum tyrannide eximiae suae virtutis, ac pietatis commendatione retinuerunt ... Hoc saltem ejusdem specimen in conspectu omnium extare volumus, ut locum Alumni in Collegio Apostolico de Propaganda Fide nuncupato adolescenti nationis Epiri, seu Albaniae perpetuo addiceretur ... constituimus”.

Se non che duole assai, ed è pur degno di copiose lagrime lo stato attuale di una gran parte di quei fedeli abbandonati per lo più a se stessi da un clero nella sua maggior parte ignorante, e senza zelo, giusta la relazione di quei Vescovi. Egli è vero, che nessun errore formale contro la fede viene denunciato da' medesimi: è però deplorabile lo stato dell' Ecclesiastica disciplina, e della cristiana morale in tutta l'Albania: non solamente in quelle cose, che riguardano direttamente i precetti Divini positivi, quei della chiesa, e l'amministrazione, e ricezione de' sacramenti; ma perfino intorno a' misterj principali della nostra divina Religione. Il rinomato Concilio Albanese, approvato dal sullodato Clemente XI. riparò con molta sapienza e l'indisciplinatezza del clero, e gli abusi del popolo. Ma oggi si ha la disgrazia di esser generalmente ignorato: prova evidentissima del conto, che ne fecero i successivi Pastori! Da questa ignoranza però dipende in gran parte la continuazione, e la stabilità de' disordini; che presentemente deturpano la bellezza della cattolica Religione in quei popoli: disordini, cui sarà ben difficile riparare nell'attuale condizione del clero indigeno. I Vescovi stessi sono in questa dolorosa persuasione, e specialmente l'Arcivescovo di Durazzo, il quale espressamente dice, che certi Parrochi per la loro ignoranza, e pigrizia non avendo mai usato di predicare al loro gregge, sono in oggi incapaci di miglioramento.

Ciò posto quale istruzione si può mai pretendere, che debbano avere quei fedeli, intorno alla conoscenza de' proprj doveri, se i loro Pastori dormono, e non son capaci di franger loro il pane della Divina parola? Anzi quali funeste conseguenze da sì fatale abbandono debbono derivarne in quelle povere anime? I Vescovi attestano, che le toccano colle mani, come potrà rile-

varsi da quanto succintamente dovrò riferire in conseguenza delle loro relazioni sulle quali, nelle cose più notabili, farò qualche osservazione analoga: riservandomi a parlare in ultimo de' mezzi, che si potrebbero adottare per rimediare, almeno in parte, a' più gravi disordini.

Se si parla difatti della legge Divina non vi è forse precetto, in cui non abbiano qualche massima erronea. Così sono generalmente persuasi, che sia lecito giurare il falso, anche ne' Tribunali, allorché si tratta di liberare un uomo dalla morte, o da qualunque altra pena afflittiva. La santificazione delle feste non fa più alcuna impressione, per cui i giorni festivi sono consagrati a' bagordi, al mercato, o a lavori manuali. L'odio, e la vendetta contro la persona dell'offensore vengono riguardati, non solamente come un punto di onore; ma eziandio per un dovere di coscienza. Il furto, già frequente in tutta l'Albania non cagiona nel loro animo alcun obbligo di restituzione, essendo invalsa la massima, che tutto si può compensare con digiuni, e penitenze. Da tutte queste massime oggi comuni in quei popoli, ben si potrà congetturare quale sia l'educazione, che intorno all'osservanza della legge Divina ricevono i poveri figli! e quali speranze, in conseguenza, ci promettono le venture generazioni regolate con siffatta morale!

Consentanea all'anzidetta è la pratica de' precetti della chiesa. L'obbligo difatti di ascoltar la messa ne' giorni festivi è comunemente negletto, non solamente da coloro che sono lontani dalle parrocchie, ma da quelli altresì, le di cui abitazioni sono vicine. La ragione, che adducono per giustificare una cotanto grave, e scandalosa omissione, non è che il doversi recare di buon mattino al Mercato, il quale si tiene ordinariamente nei giorni festivi. Che se dovessero aspettare, dicono Essi, sino alla celebrazione della messa parrocchiale, non essendovene altra, soffrirebbero gran danno, e forse, andando così tardi al mercato non potrebbero più esitare le poche loro terrate. Non si può difatti negare, che il mercato sia per quella povera gente un mezzo necessario alla loro sussistenza, non avendo il loro piccolo commercio altro sfogo in tutta l'Albania. In questo caso adunque sarà sempre inutile qualunque esortazione, o minaccia per costringerli a sentir la messa ne' giorni festivi, se non si pensa di prender un temperamento, che senza impedire di provvedere alli urgenti loro bisogni, li metta in stato di poter inescusabilmente soddisfare al precetto ecclesiastico.

Ma quale sarebbe questo temperamento? Per poter rispondere direttamente devo premettere, che nelle varie Diocesi dell'Albania vi sono delle Parrocchie, che hanno più sacerdoti, e ve ne sono in maggior numero, che non

stibili comunemente usati nell'Albania. Questa precauzione farà sì, che terminata l'educazione nel Seminario, e ritornando alle loro povere famiglie, non saranno più soggetti alla tentazione di desiderare i cibi del Seminario.

In ordine poi all'istruzione scientifica, non potrà esser bensì data con quella pienezza, ed esattezza, che i giovani ricevono nel Collegio di Propaganda, ma é indubitabile, che potranno ricevere un'istruzione sufficiente, e proporzionata a' grandi bisogni di quei fedeli, onde diradar le tenebre, in cui la più deplorabile ignoranza li tiene avvolti. Lo studio altronde, che nel detto Seminario si potrebbe stabilire del Concilio Albanese, delle Costituzioni Apostoliche, e Decreti riguardanti direttamente, o indirettamente l'Albania, fornirebbe a' giovani Sacerdoti le cognizioni necessarie sulle cose, che particolarmente devono interessare il loro zelo, e l'Ecclesiastica loro condotta. Noi PP. Emi, dobbiamo esser persuasi, che l'attuale stato dell'Albania non esige, che i suoi sacerdoti siano eminenti nella dottrina; ma basta, che ad una sufficiente istruzione Teologica, e Disciplinare, uniscano lo zelo, e la volontà di accingersi alla impresa di rettificare le false idee de' loro connazionali. Questo per adesso dovrà esser lo scopo, cui devono tendere gli sforzi de' Vescovi, e de' Direttori del Seminario nel voler formare la gioventù ecclesiastica. Quando le Diocesi saranno fornite di Sacerdoti zelanti, e laboriosi, allora potranno ampliare nel Seminario medesimo la sfera dell'insegnamento, creando delle cattedre per le scienze in grande, servendosi anche delle istituzioni, e del testo, che s'insegnano nel Collegio di Propaganda.

Premesse queste considerazioni a schiarimento del progetto vagheggiato da' Vescovi di avere nell'Albania un Seminario Nazionale, come l'anno gli Albanesi, che sono nelle Calabrie, ed in Palermo quelli, che sono nella Sicilia, si presenta l'altra difficoltà, che imbarazza non poco quei Prelati: ed è appunto la mancanza de' Professori necessarj. Quantunque però questa sia una gran difficoltà, ciò non ostante, ove il progetto venga approvato da questa S. Congregazione, ogni difficoltà sparirà immediatamente.

Io comprendo, che i Vescovi non possono contare sul valore de' loro sacerdoti. Ma io non posso indurmi a credere, che tutti siano inabili all'insegnamento elementare. Devo credere naturalmente, che vi siano alcuni, che studiarono in Propaganda. Ora quantunque si voglia supporre, che costoro giunti nella loro patria non abbiano più studiato, pure giova sperare, che ove siano applicati da' Vescovi alle scuole elementari, si avrebbe per questa parte il numero sufficiente de' maestri. Che per l'alto insegnamento delle scienze Filo-

sofiche, e Teologiche potrà esser debitamente officiato da questa S. Congregazione il P. Generale degli Osservanti, affinché almeno *provisoriamente* somministri due Professori delle Provincie limitrofe alla stessa Albania: tanto più, che quella Missione è stata sempre servita da' medesimi Religiosi.

Ho detto *almeno provvisoriamente*, perchè continuando i Vescovi a spedire al Collegio di Propaganda alcuni giovani de' più distinti nel talento, e nella costumatezza, coll'andar del tempo i professori sarebbero tutti Preti secolari, e ben formati in Propaganda. In questo modo facilissimo potrebbero essere esonerati i Religiosi per meglio attendere all'Apostolico Ministero, cui sono specialmente chiamati gli Ordi Francescani.

Premessa però la luttuosa storia degli abusi vigenti nell'Albania, e fattivi quei riflessi, che sono sembrati opportuni a rilevarne l'importanza, io non posso in altro modo conchiudere, che col dire = *Satis provisum per Concilium Albanense*. = Si leggano i capitoli di questo Concilio, e si troverà, che il medesimo venne celebrato per togliere gli stessi abusi, che oggi deploriamo: prova evidentissima del poco impegno, che si è avuto per promuoverne l'osservanza.

Poichè però i Vescovi attuali, almeno in gran parte, pare, che siano disposti di cooperarsi per apporre qualche riparo a' crescenti disordini, quindi opinerei, che si esaudisse la loro preghiera, di volgarizzare in lingua italiana il testo latino del Concilio, e di erigere un Collegio Nazionale nella stessa Albania, per avere elementi idonei a formare per l'avvenire un Clero secondo lo spirito della chiesa, e i bisogni di quella nazione.

Frattanto la S. Congregazione nel dover rispondere a' Vescovi, e dolersi di aver lasciato correre tanti abusi senza opporsi con quella fermezza e zelo, in cui devono distinguersi i Vescovi, che comprendono la tremenda responsabilità, che gravita sù di essi presso Dio; ardirei di pregarla, onde si compiacesse d'incoraggiarli a non abbandonare il proposito, che mostrano di aver fatto, onde metter davvero qualche riparo a tanti disordini, assicurandoli dell'appoggio di questa S. Congregazione, in tutto ciò, che le sarà possibile, salvo il sapientissimo giudizio delle VV. Emze Rme, cui baciando riverentemente la S. Porpora passo all'onore di rassegnarmi.

Delle Emze VV. Rme

Roma dall'Immac. Concez. de' Cappuccini

29. Maggio 1861.

Umo, Devmo, Ossqmo Servitore

Fr. Salvat. d'Ozieri dell'Ordine de' Cappuccini

Consultore di Propaganda



APPENDICE

*Al voto emesso sulla relazione de' Vescovi dell'Albania.*

Emi e Rmi Signori

I sei Vescovi della Provincia Ecelesiastica dell'Albania nello scopo assai lodevole di migliorare la condizione morale de' rispettivi loro Diocesani, dopo di aver potuto conseguire da' medesimi, che il Mercato settimanale non si faccia più nelle Domeniche con scandalosa violazione del precetto Divino sulla santificazione delle feste: ma bensì il Mercordì, passano a supplicare per una diminuzione o riduzione delle feste, le quali essendo molte, recano non lieve detrimento al popolo, nella massima parte povero; e sono causa di manifesta transgressione per esser obbligati, specialmente nell'Estate, a coltivare i terreni onde procacciarsi il vitto.

Le Feste, che propongono per esser lasciate coll'obbligo solo di sentir la S. Messa sono le seguenti cioè "de'SS. Apostoli S. Mattia, SS. Filippo, e Giacomo, S. Bartolomeo, S. Matteo, S. Giacomo, SS. Simone e Giuda, S. Andrea, S. Tommaso, S. Marco Evangelista, 3° giorno dopo la Pentecoste, S. Anna, S. Lorenzo, S. Michele Arcangelo, SS. Innocenti, S. Silvestro Papa".

E poichè hanno giustamente preveduto, che nel fissare pel Mercato il Mercordì di ogni settimana, può coincidere nello stesso giorno qualche festa di pieno precetto; perciò supplicano, che dandosi questo caso possano i loro Diocesani concorrere al Mercato, e i Negozianti aprir le botteghe, vendere, e comprare.

In terzo luogo espongono, che in tutta l'Albania vi sono poche Chiese, in cui vi sia il Fonte Battesimale, e dove esiste, non vi è, che un solo Sacerdote; quindi non potendosi benedire il Fonte nelle forme consuete per mancanza di assistenti, supplicano affinchè in avvenire i Parrochi siano autorizzati a benedire l'acqua Battesimale colla formola accordata alle chiese della Provincia di Baltimora.

Di questa terza istanza ne ho già diffusamente parlato nel mio Voto, in cui ho esternato la mia opinione favorevole per cui non ho stimato necessario di parlarne qui altra volta, limitandomi a fare solamente alcune brevi osservazioni intorno alle due prime petizioni.

Benedetto XIV. parlando<sup>59</sup> delle varie concessioni fatte dalla S. Sede intorno alla diminuzione o riduzione delle feste di primo precetto, di ascoltar la Messa, cioè, e di astenersi dalle opere servili, fa conoscere con quanta precauzione si è regolato in questo affare. Accennando a' casi accaduti nel suo Pontificato ne assicura, che giammai ne per istanza de' Sovrani, nè per urgenza de' motivi si è piegato alla diminuzione o riduzione delle feste, se queste domande non venivano iniziate, o appoggiate dal voto de' Vescovi. Per darci una prova chiara di ciò, che afferma nel citato suo trattato della Sinodo Diocesana, ci manda a leggere il suo Decreto, come lui lo appella, = *Non multi menses* =<sup>60</sup> inserito nel suo Bollario, dove tratta la questione con quella lucidezza di mente, e ricchezza di erudizione, con cui questo gran Pontefice ha illustrate tutte le sue opere "Ex cujus (Decreti) lectione noverit quisque, nunquam nos in ulla Dioecesi statuisset, aut indulsisse festorum dierum imminutionem, seu reductionem, nimirum, ut integro manente praecepto quoad Dominicos, reliquosque solemniore dies audiendi Missam, et abstinendi ab operibus servilibus, perstante tamen onere audiendi Missam, nisi petentibus, et instantibus Episcopis, de quibus ea semper nobis fuit, eritque firmissima opinio, non solum eos divini cultus studiosissimos, sed etiam optime conscios tum indigentiae suorum Dioecesanorum, tum inobservantiae dierum festorum per suas respective Dioeceses invectae".

Ora essendo tutti i Vescovi della Provincia Ecclesiastica dell'Albania, che rendono sicura testimonianza non solamente della povertà de' loro Diocesani, e della violazione della legge, che da' medesimi si commette; ma della necessità altresì della riduzione delle feste, nei limiti da essi espressi; quindi io sono del subordinato parere = *quoad primum supplicandum SSmo juxta preces.*=

Non così però riguardo alla seconda istanza tendente ad ottenere la dispensa di potersi aprire le botteghe vendere, e comprare, quando il giorno del Mercato, che loro han fissato ne' Mercordì, cade in qualche festa d'intiero precetto. Basta leggere il sovraddetto Decreto = *Non multi menses* = per conoscere, che la S. Sede si è costantemente ricusata di concedere siffatta dispensa per i giorni di Mercato. Giacché quei Prelati han potuto prevedere, che dovevasi dare il caso, che il Mercato poteva coincidere col giorno della festa, perché non ebbero tutta l'avvedutezza nel fissare pel Mercato i Mer-

<sup>59</sup> *De Synod. Dioeces. lib. 13. cap. 18. §. 10*

<sup>60</sup> *Bullar. Tom. 2. num. 65.*

cordi, esprimendola clausola, che sarebbe stata necessaria = salvo, che il Mercordì non sia impedito da qualche festa d'intiero precetto? = Per questa inavvertenza, io credo, che il Vescovo di Alessio prega la S. Congregazione di non fissare alcun giorno della settimana; e questa veduta del Prelato mi sembra molto savia, perché in questo modo i Vescovi potranno colla loro influenza, e autorità far rispettare la festa, anticipando, o trasferendo in quei casi il Mercato, al giorno dopo. Quindi all'istanza de' Vescovi di avere l'implorata dispensa sono di parere, che si rispondesse = *Ad secundum non expedire curent tamen Episcopi, ut alio hebdomadae die non impedito Mercatus fiat.* Che se quei rozzi, e altieri paesani si ostinassero a voler concorrere al Mercato nel giorno imprudentemente fissato da' Vescovi, nulla curando, che in quel giorno son proibite le opere servili per ragion della festa, allora senza aumentare il rumore col voler rinnovare la proibizione, seguano il consiglio, che S. Agostino diede ad Aurelio Vescovo di Cartagine, il quale non poteva soffrire la licenza de' conviti, che in onore de' Martiri si facevano nell'Affrica "Non aspere, quantum existimo, diceva il S. Dottore, non duriter, non modo imperioso ista tolluntur: magis docendo quam jubendo, magis monendo quam minando. Sic enim agendum est cum multitudine: severitas autem exercenda est in peccata paucorum".

Il che tutto sia sottomesso al sapientissimo giudizio delle Vostre Eminenze Rme, cui baciando riverentemente la S. Porpora ho l'onore di ripetermi

Roma dall'Immac. Concez. de' Cappuccini

31. Maggio 1861.

Umo Devmo Osseqmo servitore

F. Salvatore d'Ozieri dell'Ord. de' Cappuccini

Consultore di Propaganda.

SOMMARIO

NUMERO I.

*Risposta alla Circolare di Monsig. Arcivescovo di Durazzo.*

Veneratissima Sagra Congregazione

In conformità all'ossequiata Circolare sopra data dei 27. Settcmbr dello scadente anno, mi dò l'alto onore di rassegnare a cotesta S. C. l'ordinatami Relazione, in cui mi sono studiato colla massima diligenza, e attenzione di esporre la osservanza, che fin quì ebbe luogo in quest'Arcidiocesi, delle prescrizioni del Concilio Nazionale Albanese, e la inosservanza delle medesime, assegnando eziandio concisamente in ogni singolo capitolo la cagione di cosiffatta disusanza. Nel seguire adunque l'ordine tracciato nell'Indice delle materie nel prefato Sinodo contenute, mi fo ad estendere quanto quì appresso.

PARTE PRIMA

*Cap. II.*

Agli Apostati, che tra i limiti della mia giurisdizione sono pochissimi, giammai sono stati amministrati i Ss. Sacramenti, i quali nè tampoco da essi si pretendono, perché ormai addivenuti accaniti nemici della S. Religione.

*Cap. III.*

Due soli cristiani occulti quì vi sono, a cui vengono negati i Ss. Sagramenti, e sono stati amministrati a 'quei fedeli in n. pressoché 80. individui, che sebbene ritenessero il nome turco; tuttavia professavano pubblicamente la S. Fede, e in ogni luogo esercitavano gli atti di Religione. Grazie però indiffetibili al Signore, anche questi ora hanno il nome cristiano.

*Cap. IV.*

Questi Diocesani villici e montanari (i cittadini si conoscono dal vestiario) si discernono dagli Infedeli col devoto saluto: sia lodato Gesù Cristo, ogni qualvolta s'incontrano cogli ecclesiastici; e alle persone private, o autorevoli Turciche, che richiedessero della lor Fede, sogliono rispondere: siam cristiani per la grazia di Dio.

*Cap. V.*

Questo capitolo di somma importanza, trattante *de Fidei rudimentis*, e in gran parte inosservato, e per la negligenza di parecchi Parrochi, e per la trascuratezza ed indolenza dei genitori, e capi di famiglia, che non mandano i figli alla Chiesa nelle Domeniche, e nemmeno in tempo Quadragesimale, non ostante il caso a me riservato di negare la sacramentale assoluzione a tali genitori. Quindi la maggior parte del popolo ignora anche il simbolo degli Apostoli.

*Cap. VI.*

Sì eccellente officio della predicazione qui si adempie, eccettuatone alcuni Parrochi, che di raro e meschinamente spezzano il pane della Divina parola ai famelici lor sudditi. I motivi che danno causa a tale inosservanza sono la lor ignoranza e pigrizia; e perché non assuefatti dalla lor giovinezza a compiere sì doveroso officio, si sono resi nella vecchiezza incapaci di miglioramento.

*Cap. VII.*

Le feste future si annunciavano al popolo a viva voce, ed anche a suono della campana, nelle quali Feste quasi tutti questi fedeli si astengono dalle opere servili, ma la maggior parte di essi trasgredisce il precetto di udir la S. Messa, che pare sia andato in disuso, non tanto per la distanza delle lor case dalla Chiesa, quanto che sono eglino abituati in tal genere d'omissione. Le feste poi da loro si celebrano secondo il Calendario Romano fuorché in due Parrocchie delle montagne, che continuano a celebrare la festa dei rispettivi S. Titolari contro il prescritto del Calendario Albanese. Tale inosservanza deve ascrivarsi alla caparbieta del popolo, ostinato in ciò da tempo immemorabile.

*Cap. VIII.*

Il digiuno si osserva scrupolosamente quasi da tutti questi Diocesani in quanto all'astinenza dalla carne non solo, che dai latticinj; ma pochi di loro osservano l'unica comestione colla permessa collezione; perché sebbene erroneamente si crede esser loro tenuti soltanto all'usare cibi magri nel giorno di digiuno, pure questa inosservanza puossi fondatamente ripetere dalla deficienza dei cibi atti, e sufficienti a digiunare.

*Cap. IX.*

Non vi é credenza, o pratica in quest'Arcidiocesi, circa al settennio obbligatorio al digiuno quadragesimale.

Cap. X.

I spergiuri, materiali per lo più, sono frequenti, perché abusando questi cristiani *more turcarum* dell'adorabile nome del Signore, e d'altronde proclivi com'essi sono a mentire, commettono facilmente dei spergiuri. Rarissimi però giurano il falso in giudizio a danno grave del prossimo, perché oltre al caso riservato, si teme molto di qualche gastigo temporale eziandio, con cui spesso si è compiaciuto Iddio punire tali spergiuranti ad esempio degli altri. Vi è tuttora quì la pernicioso consuetudine di giurare l'innocenza del prossimo senza conoscerla, ma col solo appoggio al giuramento che pria degli altri fa l'accusato di qualche delitto. Il tenacissimo attaccamento di questi popoli alle leggi patrie è l'unica cagione che rende inoperoso qualunque rimedio opposto a cosiffatta corruttela.

PARTE SECONDA.

Cap. I.

Nonostante le istruzioni in ogni Sinodo Diocesano date a questo Clero secolare, di attenersi cioè del tutto al Rito Romano nell'amministrare i Ss. Sacramenti; pur nondimeno si commettono degli abusi che quì attempo si noteranno.

Cap. II.

Ciò che si prescrive, o si inibisce con questo Capitolo, si osserva, per quanto a me consta, in quest'Arcidiocesi, meno che di certe inosservanze per parte di alcuni parrochi indolenti, che alle volte battezzano gli infanti senza cerimonie, senza padrini, e nelle case private fuori del caso di necessità: usano l'acqua naturale anche nel battesimo solenne, invece dell'acqua lustrale da attingersi dal S. Fonte, che da essi loro per negligenza non si benedice nei tempi stabiliti, benchè nelle loro Chiese v.i fosse il Battistero: trascurano eziandio in parte la descrizione dei Battesimi nel libro Parrocchiali. Per parte poi di questa popolazione *more schismaticorum*, si computano molti gradi sino a otto di parentela spirituale, proveniente da questo Sacramento, e parimente da quello della Confermazione. La sana dottrina che su tal materia loro s'inculca, per essi è scandalosa. Non devo qui trasandare un osservazione circa la pratica dei padrini, e madrine del Battesimo, cioè che questi dopo tre giorni dal conferito Battesimo solenne visitando la genitrice del neonato per complimentarla, sogliono in tale visita lavare tutto l'infante

senza proferir parola di sorta. Questa seconda lavanda, che mi sembra superstiziosa, e di cui i padrini non sanno rendere altra ragione, che la tradizione ricevuta da lor antenati, se mal non m'appongo, si pratica ancora in altre Diocesi Albanesi.

*Cap. III.*

Il Sacramento della Confermazione che qui si conferisce nelle Visite Pastorali, si amministra colla debita solennità nelle Chiese, Cappelle rurali, e anche nelle case private col possibile decoro, per la Città di Tirana, e pei Villaggi di Bisa, ove mancano le Cappelle. Si premette la confessione sacramentale negli adulti, e i settarj, peccatori pubblici, ed anche quei cristiani che non adempiono il precetto Pasquale, non sono ammessi all'ufficio di padrino. I nomi poi dei confermati vengono scritti nel Registro di questa Curia, onde sopperire alla poca abilità nello scrivere di parecchi Parrochi.

*Cap. IV.*

Nell'istruire questo Clero secolare intorno alle parti essenziali del Sacramento della penitenza, si venne a conoscere, che tutti proferivano a memoria la formola della sacramentale assoluzione. Molti fanciulli, e fanciulle montanare, addetti alla custodia del bestiame, trascurano di confessarsi alle volte sino all'età d'anni quindici, perché si stimano esenti d'ogni colpa. Rarissimo è poi qui il caso, che gli ingiusti possessori di roba altrui s'inducano alla restituzione anche potendo, ma pretendono d'essere prosciolti in confessione sulla falsa credenza, e massima perniciosa di potersi soddisfare a quest'obbligo coi soli digiuni, ed altre penitenze, e quei Missionarj, o Preti che voglion adempiere al loro dovere su questa materia, non vanno esenti da vessazioni sino a negar loro le Decime.

*Cap. V.*

In quest'Arcidiocesi generalmente parlando si comunicano due volte l'anno, nel S. Natale di N. S. G. C. cioè, e nella Pasqua di Risurrezione. Alcuni fedeli potendo, trascurano il precetto Pasquale ad onta delle ecclesiastiche censure a loro intimate. In nessuna Chiesa quì si conserva la Ss. Eucaristia; perché manca veramente il modo, e i mezzi a far ciò degnamente, per cui l'adorabile Viatico si amministra agli infermi dopo celebrata la S. Messa, la quale si celebra eziandio nella casa degli ammalati per quei villaggi notevolmente distanti dalla Chiesa, e ciò per mancanza di Cappelle.

*Cap. VI.*

Si osserva qui la dottrina prescritta in questo Capitolo dell'estrema unzione. Non mancano però alcuni fedeli che si riducano agli ultimi aneliti per

riceverla, per cagione dell'errore in essi radicatissimo, dover essere cioè impeccabili riguardando.

*Cap. VII.*

Nelle poche ordinazioni fin qui da me conferite s'è avuta cura di osservare tutto ciò ch'è prescritto in questo Capitolo *de Sacramento Ordinis*. La legge degli interstizj s'è rispettata per quanto la scarsezza del numero dei sacerdoti l'abbia permesso, e i spirituali esercizj per dieci giorni si sono premessi dagli ordinandi, che da me stesso sono stati esaminati.

*Cap. VIII.*

I matrimonj si celebrano nella sera delle nozze, od al più nel susseguente giorno in Chiesa, nelle Cappelle rurali, e per anco nella casa dei sposi, per li villaggi distanti, alla presenza di due testimonj. Si fa scoprire il volto alla sposa nell'atto che esprime il consenso. La legge della trina proclamazione non è osservata a dovere, e ciò non tanto per trascuratezza di certi Parrochi, quanto per l'indocilità del popolo delle montagne, che la chiama nuova, perché non osservata per l'addietro. Il rimanente è osservato sino alla descrizione degli atti matrimoniali nei libri Parrocchiali. Cade qui a proposito di far rispettosamente osservare, che per rivendicare la libertà richiesta nel matrimonio, vorrebbesi assolutamente tolta la legge, che anche in tutta l'Albania vige, cioè di comprare le spose *more pecudum*, e a carissimo prezzo a misura della qualità, e condizione di esse spose; il che costringe i poveri a rapir le donne altrui per aver la propria sposa. Sarebbe eziandio di tutta necessità di eliminare la consuetudine di contrarsi gli sponsali nella età infantile dei sposi futuri dai rispettivi genitori. Quindi è che tali sposi o per timore riverenziale, o per l'interesse del danaro sborsato devon ratificare i sponsali per essi contratti dai genitori, e danno a suo tempo il consenso matrimoniale. Qual esito potranno avere si fatti matrimonj, e quali provvidenze potrebbonsi adottare onde porre argine a tanto disordine, mi conosco insufficiente a ciò; per cui lascio a considerarlo a cotesta sapientissima S. C.

*Cap. IX.*

Rarissimo è stato qui il caso di trasportare le spose impuberi alla casa dello sposo, e coabitare concubinarmente sino ad ottenere prole mascolina; ai quali sposi però, non che ai lor genitori costantemente sono stati negati i Ss. Sagramenti, e per aggiunta fulminati di scomunica. Lo stesso si è praticato colle donne cattoliche maritate col turco, durante la nefanda congiunzione, la quale siccome non è rara in tre parrocchie di quest'Arcidiocesi, perché abitate eziandio da Turchi nelle montagne; così mi sia permesso di sog-



giungere qui il seguente quesito = Se possano amministrarsi i Ss. Sacramenti almeno al punto di morte ai genitori, od altre persone che vendono le fanciulle, o donne cattoliche al Turco, non volendo essi, oppure non potendo più rescindere il contratto per tema d'essere ammazzati dai parenti dello sposo ottomano; ma che d'altronde tali moribondi si pentano del peccato fatto a cagione di sì illeciti contratti.

### PARTE TERZA.

#### *Cap. I.*

A misura delle deboli mie forze, e per quanto me l'abbia permesso la difficile posizione di quest'Arcidiocesi piena di settarj, mi sono studiato di governare i miei sudditi conformemente alle ammonizioni, e ordinanze in questo Capitolo comprese. Nondimeno non mi arrossisco di confessare, esser io stato alle volte troppo indulgente nel punire i sacerdoti indiligenti a compiere il lor dovere, benchè non avessi tralasciata la paterna correzione.

#### *Cap. II.*

Ogni triennio soltanto ho fatto per me stesso la visita generale dell'Arcidiocesi, perché così usavano gli Arcivescovi miei Predecessori. In essa adoprata una modesta compagnia mi sono impegnato di fare ogni bene possibile, amministrando il Sacramento della Confermazione dopo cantata la S. Messa, nella quale ho annunciato al popolo la divina parola in lingua Albanese, e poscia ho esaminato attentamente lo stato fisico e morale di ciascuna Parrocchia.

#### *Cap. III.*

Secondo la mia capacità ho adempiuto all'obbligo di trasmettere alla S. C. di Propaganda gli atti della Visita Pastorale: Una volta l'anno ho radunato presso di me questo Clero Secolare e Regolare per celebrare il Sinodo Diocesano.

#### *Cap. IV.*

Non ci regna qui dissensione di sorta circa i limiti di quest'Arcidiocesi coi limitrofi Vescovati.

#### *Cap. V.*

Nemmeno vi è lesione di diritti Parrocchiali tra questi, e i Parrochi delle viciniori Diocesi.

#### *Cap. VIII.*

Del decoroso, o indecente mantenimento di queste Chiese ne ho parlato abbastanza e distintamente nella relazione dell'ultima visita pastorale (Vedi

nulli adsunt praecipue in montanis qui centenarium et ultra foenus exercent (aggravando scil. quae determinantur in Cap. III. *Quia in omnibus de usuris*, et Cap. II. *Quamquam eod. tit. in VI.*).

Unice ex hac agendi ratione aliquid boni pro hujus generis peccatorum salute spirituali, sperare liceret.

D.G.

NUM. VI.

*Risposta di Monsig. Dodmassei Vescovo di Pulati.*  
Alla Sagra Congregazione di Propaganda Fide.

Sincera esposizione di tutto ciò che s'osserva, e non s'osserva nella Diocesi di Pulati. Quanto prescrive il Concilio Albanese tenuto l'anno 1703.

*Capo I.*

Nella Diocesi di Pulati non esiste la consuetudine di far fare la professione di Fede alli Missionarii, quando alli medesimi si conferiscono le Parrocchie.

*Cap. II.*

Non esistono in questa Diocesi Apostati tali, quali sono descritti in questo Capo dal Concilio Albano. Nella Parrocchia di Marturi, e nella Villa di Summa attinente alla Parrocchia di Giovagni esistono alcune poche case apostate da lungo tempo dalla fede, le quali giammai entrano nelle nostre Chiese, ma stanno al di fuori. Se si celebra la Messa sub dio essi stanno in un luogo appartato, disgiunti dalli fedeli, e quieti.

*Cap. III.*

In questa Diocesi non esistono affatto li così detti cristiani occulti, dei quali parla in questo capo il Concilio Albano.

*Cap. IV*

Nulla ho da dire sù questo Capo; giacché la professione della Fede, ed il culto della Religione è pubblico; nè v'esiste perciò alcuna vessazione dalla parte del Governo Turco, il quale sù ciò in queste montagne poco o niente può comandare.

*Cap. V.*

Nella Diocesi di Pulati tutta montosa, come in tutte le montagne dell'Albania, li cattolici sono assai ignari riguardo alli rudimenti della fede, specialmente nelle grandi Parrocchie ove sono dispersi quà e là, come sarebbe Marturi, Nikai, Scialla. Questa ignoranza proviene dal non intervenire alla Santa Messa nei dì festivi, e domenicali. Alcuni veramente sono scu-

sabili o per la lontananza delle ville dalla Chiesa Parrocchiale, ovvero perchè temono della vita radunandosi in moltitudine. Tuttavia affatto non si possono scusare quelli i quali sono vicini alla Chiesa; eppur per quanto rigore s'è usato, non s'è potuto ridurli ad obbedire. La vita pastorale di questi popoli è di grande impedimento all'istruzione giacchè appena le loro creature giungono ad una certa età li genitori li mandano a guardare il bestiame. Le donne poi (eccettuata qualche vecchia) solo cinque o sei volte all'anno la sciano venire nella Chiesa.

Li Missionarii pratici della lingua nazionale tanto nella Chiesa parrocchiale quando v'è radunamento di popolo, quanto allorchè perlustrano le Parrocchie, recitano col popolo l'orazione domenicale, l'Ave Maria, li comandamenti, il credo, fanno dei discorsi morali. Ma nelle grandi Parrocchie le popolazioni essendo numerosissime, distanti una dalle altre sparse su ripide rupi, e li Missionarj in piccolo numero così di rado avvengono tali apostoliche perlustrazioni.

*Cap. VI.*

L'obbligo di predicare la parola di Dio fedelmente s'adempie allorchè li fedeli si radunano, e li Missionarii hanno presa pratica della lingua.

*Cap. VII.*

Tutte le feste nella Diocesi di Pulati si celebrano secondo che prescrive il Calendario Romano. Nelle tre Parrocchie di Giovagni, Planti, Kiri, Dusmani, Toplana le feste s'annunziano *inter Missarum solemnità*. Oltre di ciò s'annunziano nella vigilia col festoso suono delle campane. L'ultimo modo d'annunziare le feste si pratica in tutte le Parrocchie. Ma però nelle Parrocchie di Scialla, Nikai, Marturi, siccome quasi mai vengono ad ascoltare la messa, così non si possono annunziare *inter Missarum solemnità*. Per le ville un pò più lontane si pratica il possibile per fare giungere la notizia. In quanto poi al non lavorare nei dì festivi, e domenicali con mio grave rammarico debbo confessare che un tal precetto da questi durissimi popoli facilmente viene violato. Nelle piccole Parrocchie a forza di predicare, minacciare, penitenziare li trasgressori s'è ottenuto qualche cosa, ma nelle grandi questo maledetto abuso ha gittato profonde radici. Se nelle grandi Parrocchie esistesse più d'un Missionario, i quali a vicenda girassero le medesime, a forza di predicare, minacciare s'otterrebbe qualche cosa, ma con un sol Missionario nulla o poco si può conseguire. A me pare che questo maledetto abuso abbia preso piede, perchè le tante volte rimangono prive di Missionario le Parrocchie, e per lungo tempo. Similmente la facilità di concedere-

re il permesso di lavorare nei dì festivi, ha fatto sì che questo abuso si radicasse, e che dal permesso sieno passati a non dimandarlo affatto. Bisogna però considerare che questi popoli sono poverissimi, bisogna considerare che fino a tre, e quattro case debbono lavorare con un pajo di bovi il loro terreno, bisogna considerare che moltissimi non ne hanno alcuno, e nei giorni di lavoro non li possono avere dai loro compagni. Ecco che debbono necessariamente lavorare nei dì festivi. Io per me ho pigliato questo temperamento di dare il permesso nei giorni festivi di secondo ordine a lavorare, coll'obbligo sempre d'ascoltare la Santa Messa. Ma a Scialla Scios, Nikai, Marturi ecc. mai si radunano quei caparbii cosa io debbo fare?

*Cap. VIII.*

Li digiuni prescritti dalla Chiesa nel decorso dell'anno, quelli i quali cadano nell'autunno, o nell'inverno sono generalmente puntualmente osservati, perché allora hanno mezzi per poterli mantenere. Quelli poi che cadono nella primavera, e nell'estate bastantemente sono trascurati dalla maggior parte. Veramente sono da compatirsi, mentre in queste stagioni non hanno di che nutrirsi, se non che di pane e sale, ed è tempo dei loro maggiori lavori. La mia debole opinione sarebbe che li digiuni i quali accadono nella primavera, ed estate, eccettuato le quattro tempora, la vigilia di Pentecoste, di S. Giovanni Battista, S. Pietro e Paolo, l'Assunzione della Madonna fossero trasportate nell'Avvento. In quanto al precetto dell'unica commestione è impossibile che sia osservato in questa Diocesi, composta tutta di villani, ed addetti alla fatica.

*Capo IX.*

Il digiuno quaresimale per quanto è a mia conoscenza da tutti generalmente viene osservato in quanto alla qualità dei cibi, ma nella quantità nò, come sopra dissi nel capo antecedente.

Nella Parrocchia di Scialla esiste la falsissima opinione che chiunque per sette anni continui ha mantenuta la quaresima rigorosamente, non sia più obbligato, e può cibarsi di latticini: contro una tale opinione ho inveito grandemente e sarà tolta.

*Cap. X.*

In un paese come Pulati ove non esiste alcuna forma di regolare governo; ove tutto si decide con sentenza d'arbitri dello stesso paese per sorte scelti o dalle parti contendenti, ovvero dal commandante; ove il più forte ha sempre ragione, ove li regali di nascosto promessi fanno propendere li giudici, ed ove uno difficilmente può fare testimonianza per timore della pelle, ne-

cessariamente debbono essere giuramenti falsi, ed in gran numero. Nè questo abuso regna solo a Pulati ma in tutte le montagne dell'Albania. Di ciò posso ben parlare perché ho passato la metà della mia vita ecclesiastica tra li medesimi. Io ho letto alcune esposizioni dei miei Confratelli, ma non ho veduto che abbiano voluto esporre alla S. Congregazione le vere piaghe dell'Albania come sono veramente, e non so per qual motivo. In queste esposizioni non dobbiamo cercare la nostra gloria, ma quella di Dio, della Religione, ed il bene della provincia sì spirituale, come anche il temporale in quanto questo ultimo è nelle nostre mani. L'autorità ecclesiastica in casi particolari potrà impedire questo infamissimo abuso delli giuramenti falsi, ma sradicarlo certamente no finché durerà questa forma di governo la quale per ora esiste. Bastantemente ho declamato contro questo sacrilego abuso, Iddio stesso n'ha dati più volte efficaicissimi esempi con gravissime punizioni: quando ho potuto scoprire giuridicamente qualcuno di questi ho proceduto con pene ecclesiastiche; ma però ad onta di tutto questo tale è la durezza del cuore di questi infelici d'arrivare a chiamare *Sevap*, opera di misericordia di fare un giuramento falso in certi critici casi, come sarebbe liberare uno dal debito del sangue, da una grande multa. Nelle montagne il commandante mai decide alcuna questione, ma in tutte sceglie arbitri o dalla stessa villa ove è il delinquente, ovvero in altre, più o meno numerosi secondo la qualità del delitto, ed alla loro decisione si rimette, ed opera. Bisogna sapere che nelle montagne (parlo delle grandi come sono di Pulati, Castrati), non v'è per pena nè carcere, nè esilio, ne bastone, nè capestro, cose che non tornano a conto al commandante il quale non è stabilito per reprimere li delitti, ma piuttosto per ingrassarsi con la roba delli delinquenti, e spesso delli poveri innocenti attinenti in parentela al delinquente con gravissime multe. Posto tutto questo è facile ad intendersi che sempre simili giudizi finiscono con giuramenti, mentre il commandante assieme con li giudici da una parte deve mangiare. Mi diranno perché? la ragione s'è che la parte colpevole promette se è un po' aggiata grandi regali per potersi liberare dall'accusa. Se non è aggiato vende tutto per non rimanere delinquente e lo da in regalo al commandante, e un poco alli capi e giudici.

## PARTE II.

### *Capo I. Dei Sacramenti.*

Nell'amministrazione delli Sacramenti tutto si fa a seconda delle prescrizioni del Rituale Romano, con quel decoro, e dignità, quanta ne permettono

le miserie dei luoghi. Io non ho ordinato alli Missionarii a vestirsi della cotta nell'amministrare il battesimo, nè adoperare la stola nell'amministrare il Sacramento della Penitenza, nella mia Chiesa il Parroco usa di queste insegne quando amministra questi Sacramenti.

*Cap. II.*

Il Sacramento del battesimo si conferisce da tutti come prescrive il Rituale Romano. Tutti li fedeli poi sono obbligati a portare li bambini nati entro la settimana ad essere battezzati in Chiesa. Da tutti generalmente è osservato questo precetto nella prima parte, nella seconda *contra* ecc.: nelle grandi Parrocchie però quando il Missionario fa le sue perlustrazioni battezza quei bambini che trova nel luogo ove offre l'incruento Sacrificio. E' proibito di dare l'acqua per le case alli bambini nati se non che in caso di grave necessità. Fin ora non ho introdotti li fonti battesimali. 1. Perché tutti li Missionarii sono soli senza alcun chierico assistente. 2. Perché la Diocesi posta molto al settentrione é soggetta a grandi geli. 3. Perché come sopra dissi il Parroco nelle sue perlustrazioni battezza anche per le ville. Fin ora s'è battezzato con l'acqua commune.

Se la Sagra Congregazione approverà una formola presentatami da Monsig. Severini concessa ad un Vescovo dell'America Settentrionale sarà introdotto l'uso di mantenere il fonte battesimale in tutte le Chiese parrocchiali, e Cappellette. Li abusi notati in questo capo dal Concilio Albano quanto é a mia cognizione ho trovati tutti tolti nella Diocesi di Pulati; giacché né per le case si butta l'acqua alli fanciulli se non che in caso d'estrema necessità, né considerati sono patrini se non che quelli i quali veramente mantengono il fanciullo nell'atto che si conferisce il battesimo.

All'atto poi non esiste l'erronea opinione delli scismatici che in caso gravi necessità non possa battezzare che il solo sacerdote. Similmente quando avviene che qualche secolare abbia battezzato alcun fanciullo in caso di grave necessità, scrupolosamente si fa l'esame come abbia compiuta questa sacrosanta cerimonia, se si trova che abbia nell'essenziale compiuto quanto é prescritto, solamente sono adempite le altre cerimonie accessorie, altrimenti è compartito il battesimo come nulla fosse fatto. Per lo più ho trovato che non sanno affatto quando sono stato nella visita. Se é accaduto di conferire il battesimo a qualche adulto si sono osservate le leggi prescritte a tale uopo. In questa Diocesi soli li cattolici non annodati da alcuna censura ecclesiastica sono ammessi ad essere Patrini. Similmente in tutte le Parrocchie esiste il registro delli battesimi, abbenchè in alcune ho osservato con

Il Capo del Concilio Albano riguardante li Padri Missionarii a me pare un poco oscuro. Io suppongo che in quelli tempi li Missionarii non abbiano avuto parrocchie fisse, ma sieno stati in diversi ospizii per accorrere ove fosse di bisogno maggiore, almeno certe espressioni questo vogliono indicare. Ora poi che li Missionarii hanno parrocchie fisse, e circoscritte, a me sembra opportuno che la S. Congregazione desse delle decisioni, e canoni come fece allorché fù ristabilito il Patriarcato di Gerusalemme, e così toglierebbe ogni contesa tra il Vescovo, ed il Prefetto, mentre ognuno saprebbe li limiti della sua giurisdizione, e ben si guarderebbe dall'oltrépassarli. Io ho letto quelli canoni e mi hanno molto piaciuto. Anzi volea dimandare la S. C. se poteano valere quelle decisioni anche in altre Missioni.

Giovanni 18. Maggio 1855.

Paolo Dodmassei Vescovo di Pulati.

NUM. VII.

*Risposta di Mons. Bogdanovich Vescovo di Europus,  
Amministratore Apost. di Scopia.*

S. Congregazione

In evasione dello speciale incarico datomi da cotesta S. C. nella sua veneratissima lettera circolare portante la data dei 27. Settembre p. p. mi pregio di riferirle quanto segue:

I.

Che nell'Arcidiocesi di Scopia circa gli apostati si osserva quanto prescrive il Concilio Albanese, cioè non solo non si assistono spiritualmente, ma neppure gli stessi fedeli loro trattano civilmente. La causa per la quale alcuni abbandonarono l'avita loro Religione è la superbia, cioè per non essere chiamati *Rajà* ossia quasi schiavi e per non pagarvi quindi, come tali, l'annuo tributo. Questi tali, vorrei sperare, che, ove la Turchia subisse delle riforme politiche intorno ai Rajà cioè ove questi venissero equiparati nei diritti civili ai Turchi ed ove loro venisse tolto il pagamento dell'annuo tributo farebbero tosto il ritorno alla SS. Religione Cattolica.

II.

Che gli occulti Cattolici egualmente, come gli apostati sono trattati, tranne soltanto ch'essi, quando hanno qualche figliuolo maschio o femmina gravemente ammalati ed allorché dimandano, gli si conferisce il S. Battesimo, e

ciò si fa quando si vede la probabilità che debba morire. Inoltre si assistono *in spiritualibus* i vecchi e vecchie, che, praticando tutti gli atti esterni della Religione Cattolica, si sono manifestati per tali o lasciano alle proprie famiglie la maledizione, se si fanno seppellire dal Raggia Turco. Questi pure, quanto si spetta la causa e il parere per la loro pubblicazione, vivono alle medesime condizioni degli apostati.

III.

Che qualche fedele per non pagare il pedaggio nei viaggi o il tributo fuori del proprio paese richiestogli, o per essere albergato, dopo essere stato interrogato vi passò per Turco, più volte è successo. Ma su questo, quando ri-seppi tanto io come i Parrochi, li abbiamo corretti severamente, obbligandoli se dalle autorità venissero domandati quale religione professino, debbano rispondere, che professano la Cattolica ad onta di soffrire qualunque vessazione ed ancora la morte. La cagione di questa loro finzione generalmente si ascrive all'interesse. Per rimediarsi poi su questo grave inconveniente, come finora si è fatto, far che sempre i Parrochi declamino contro di esso in tempo che predicano.

IV.

Che i Parrochi, prima della spiegazione del Vangelo recitano ad alta voce il *Pater Noster*, l'*Ave Maria*, il *credo* ecc. ogni festa per li adulti che sono nelle città, e a quei delle campagne due o tre volte all'anno quando vanno a celebrare pei villaggi; ma non tengono apposite istruzioni catechistiche nè per gli uni nè per gli altri, tranne che a Priserendi si tiene dal maestro di scuola. Ciò accade perchè nelle città, atteso lo stato povero in cui versano, sono occupati a procacciarsi il sostentamento, e nelle ville per la grande lontananza. I primi, costringendoli a venire al catechismo colle pene ecclesiastiche, vi sarebbe speranza di ridurli, e i secondi, obbligando i PP. Missionarii a girare le ville nel tempo che i pastori ritornano dai monti nei villaggi si potrebbe porvi rimedio.

V.

Che la predicazione si osserva tanto nelle feste solenni che nelle altre meno solenni giusta le prescrizioni del Concilio Albano. Quando i Revv. Sigg. Parrochi devono celebrare pei villaggi delle loro rispettive parrocchie non mancano, per quanto le circostanze lo permettano, di adempire a questo loro dovere.



VI.

Che i giorni festivi sono santificati nella città secondo che viene comandato dalla S. Madre Chiesa, dappoichè dove non si fa il mercato nelle SS. Domeniche come anche nelle altre feste, tengono serrate le botteghe. Anche nei villaggi si astengono dalle opere servili, e se le particolari circostanze li obbligano a lavorare, sempre prima domandano il permesso, il quale loro si concede, ingiungendoli a fare qualche opera pia.

VII.

Che nei venerdì e sabati dell'anno si astengono dal mangiar le carni, come pure osservano i digiuni nei 4. tempi dell'anno e nelle singole viglie che precedono le feste dei Santi.

VIII.

Che la Quaresima osservano con tutto il rigore tanto circa la quantità come circa la qualità. Anzi ammalati non vogliono far uso dei cibi grassi.

IX.

Che il giuramento ho proibito per aver scoperto essere stato fatto falsamente. Anche nell'unica volta che mi occorre il caso non ho permesso che si faccia il giuramento sulla condotta d'un cattolico, la quale non fu conosciuta da coloro che voleva giurare d'essere buona.

X.

Che il SS. Sacramento del Battesimo si amministra giusta le rubriche del Rituale Romano o quanto circa il medesimo comanda il Concilio Albano. Sol tanto qualche volta, specialmente nell'inverno, dai villaggi ritardano per qualche tempo di portare il bambino alla Chiesa per fargli le cerimonie.

XI.

Che il SS. Sacramento della Cresima si amministra secondo lo prescrive il Pontificale Romano.

XII.

Che il SS. Sacramento della penitenza, per quanto mi consta, si amministra in modo che nulla si merita di riprensione, dappoichè ogni individuo del Clero sì Secolare che Regolare è abbastanza istruito nella morale, tranne il solo Rev. Sig. D. Giuseppe Bogdani, che come cooperatore del Parroco di Zamagora, poco vi confessa.

XIII.

Che il SS. Sacramento dell'Eucaristia si mantiene nelle Chiese di Priserendi e Iacova, non potendosi in altre mantenere per motivo che non sono in istato di spendere per l'olio della lampada. Ai ragazzi, allorché sono arrivati ai

12. anni ed allorchè vengono istruiti nelle cose necessarie, Essa si amministra. Come pure si porta ai malati giusta vien prescritto dal Concilio Albano. I fedeli si accostano a questo SS. Sacramento tanto per Pasqua come pel SS. Natale ed altre solennità della S. Chiesa.

XIV.

Che il SS. Sacramento dell'Estrema Unzione si amministra in modo che non si trova motivo di osservare mancanza, essendochè i fedeli fanno gran premura perchè a tempo debito venisse data.

XV.

Che il SS. Sacramento dell'Ordine ho conferito giusta quanto comanda il Pontificale Romano, premettendo l'esame, gli SS. Esercizii o l'ammaestramento delle cerimonie.

XVI.

Che il SS. Sacramento del Matrimonio si celebra conforme le prescrizioni contenutesi nel Concilio Albano e nel Rituale Romano.

XVII.

Che sono scomunicati coloro i quali tengono donna senza matrimonio, o che le danno ai Turchi per la prostituzione. Anche le donne, che da se sole si prostituiscono coi Turchi e tutti quelli che di questo infame delitto ne sono la cagione, si scomunicano, e non gli si amministrano i Sacramenti, finchè non abbandonino le proprie iniquità.

XVIII.

Che quanto prescrive il Concilio Albanese circa i doveri del Vescovo con tutto lo zelo procuro di eseguire. Soltanto il più delle volte coi miei Diocesani convien usare delle parole aspre, per essere essi ostinati e caparbi.

XIX.

Che la S. Visita si fa in modo comandato dal Concilio Albanese, soltanto, per quanto ho fatto, finora non ho potuto riuscire, che quando sono in Visita, quei Fedeli la parrocchia dei quali viene visitata, facciano un giorno la Comunione Generale. Il motivo di questo inconveniente si è che sono quasi sempre occupati nei lavori per vivere, e che la S. Visita oltre dei mesi di estate, quando sono i maggiori lavori in campagna, negli altri non si può intraprendere per le grandi acque che inondano le strade.

XX.

sarebbe quello di dichiarar nulli li sponsali senza dimandare prima le figlie quale stato vogliono abbracciare, il che aprirebbe indirettamente la via a domandare il consenso delle medesime nell'affidarle: senza che direttamente si vada contro abuso inveterato che le ragazze non debbano parlare, nè essere interrogate sopra una cosa gelosissima. Giacchè il pigliare di fronte un simile abuso, non s'acquista altro se non che chiacchiere, mormorazioni, e poi fanno come hanno fatto, ad onta che più volte s'è predicato, e al caso s'è venuto a fatti.

Intanto colla più profonda considerazione gettandomi al bacio della Sacra Porpora ho l'alto onore di segnarmi.

Dell'Eminenza Vostra Revma

Calmeti 17 Novembre 1858.

Umo e Devmo servo

Paolo Dodmassei Vescovo d'Alessio.

NUM. XII.

*Monsig. Ciurcia espone l'uso vigente nella città di Scutari della celebrazione delle Messe nelle case, per le opportune istruzioni circa il modo di regolarsi in questo riguardo.*

Al mio arrivo in Scutari ho trovato che senza alcun riguardo si celebravano Messe per le case sia che avessero un luogo apposito (cioè un altare a foggia di armadio) sia che non lo avessero, e ciò promiscuamente in qualunque stanza destinata anche al dormire.

Onde meglio conoscere quest'uso, ottenere le opportune istruzioni ed insieme esporre anche il mio debole parere suddivido l'esposizione giusta le varie fasi di quest'uso in altrettanti punti.

1. *In via ordinaria.* — Ogni Sacerdote sia residente in città, sia extradiocesano celebra in qualunque casa viene invitato.

2. *Nei mortorii.* — Alla morte d'un individuo vengono chiamati i Chierici per l'uffizio, e quanti Sacerdoti possono aversi a celebrare la S. Messa *prae-sente cadavere*; celebrazione che regolarmente si ripete ne' due giorni successivi.

3. *Nei matrimonii.* — Celebrandosi tutti i matrimonii nelle case la mattina, così dicesi la S. Messa, e si impartisce immediatamente la benedizione agli sposi.

4. *Nelle confessioni per Pasqua e SS. Natale.* — Onde dare opportunità alle ragazze, che giusta l'uso non frequentano la Chiesa, di accostarsi ai SSmi Sacramenti, il Parroco coi Cooperatori va a celebrare in una o più case per ogni contrada dove si uniscono le ragazze e si confessano, approfittando di questa occasione anche altre donne del vicinato.

5. *Nelle abitazioni de' Preti, Missionarii (Frati), dei Vescovi.* — Tutti i Sacerdoti dimoranti in città, o gli extradiocesani, quanto i diocesani nel venire in città, tutti i Missionarii quando qui accorrono nei loro bisogni, tutti i Vescovi nella dimora in città presso i benefattori celebrano nelle loro abitazioni nella stessa camera dove dormono essi, oppure in altra più comoda, ma parimente da dormire.

Prima di esporre il sommesso mio parere in riguardo ad ognuno dei singoli punti devo osservare che tuttora non vi sussiste una Chiesa, ma solo due Cappelle, una nell'atrio della Residenza Vescovile, ed una ove si conserva il SSmo Sacramento presso la casa parrocchiale, senza contare quella interna del Seminario. Nel luogo dove si sta costruendola nuova Chiesa vi esiste una tettoja abbastanza garantita e comoda fatta di legno e coperta con tegole, dove nelle feste si celebra, ed io stesso nelle solennità pontificio.

Ecco ora dunque il mio opinare = *crederei*.

I. Tollerare fino a tempi migliori l'uso ad 3<sup>m</sup>) nei matrimoni.

II. Parimenti permettere la continuazione dell'uso ad 4<sup>m</sup>) nelle confessioni, limitandolo esclusivamente alle ragazze, ed al più a qualche persona inabile ad uscire.

III. Così pure lasciar sussistere l'uso che i Religiosi Missionarii celebrino unicamente nelle case di loro abitazione, sia perchè già hanno nelle rispettive facoltà il privilegio dell'altare portatile, sia perchè così più facilmente trovano la casa d'alloggio, e ciò fino alla fondazione d'un Ospizio.

S'intende già da se che non può impedirsi ai Vescovi che erigano altare nelle case di loro dimora, semprechè non abbiano da andare a celebrare fuori del luogo della loro ordinaria abitazione, quando vengono a Scutari.

Sarei poi di parere.

IV. Di proibire assolutamente l'uso notato ad 1<sup>m</sup>).

V. Di impedire così pure la celobrazione nelle case pei mortorii ad 2<sup>m</sup>) sia perchè già si incominciano a fare i funerali sotto la tettoja nella Chiesa nuova, sia perchè vige il gentile abuso di piangere, gridare, schiamazzare, battere palma a palma le mani, gettarsi sui morti e simili, a togliere il quale abuso io avea di già proibito le Messe dove si volea seguire tale consuetu-

NUM. XXXIII.

*Monsig. Ciurcîa Vescovo di Alessio espone il suo parere sulla progettata fondazione di un Ospizio in Scutari per i Francescani.*

Emza Revma

Mi dispiace molto che io non sia al caso di poter dare tale riscontro al riverito foglio 27. Gennaro u. d. Num. 1. circa il progetto della fondazione d'un Ospizio de' Francescani in Scutari, che possa essere di qualche ajuto a codesta S. C. per la relativa attuazione, giacché nulla sò dire dal lato teorico che non sia già ben conosciuto da V. E. nulla pel riguardo pratico, essendo lontano dal luogo in cui si pensa erigere l' Ospizio, nulladimeno mi sforzerò sottoporre ai saggi riflessi di V. E. alcune mie deboli considerazioni in proposito.

a) Vengo assicurato, quasi come di cosa certa, che i Sigg. Scutarini comproprietarii del locale così detto = Antico Seminario = quasi tutti siano disposti cederlo ad uso dei Religiosi Francescani, locale che del resto richiede a mio debole parere ristauri nell' importo di circa mille scudi.

b) I Religiosi finora, quantunque abbiano avuto, ed abbiano i proprii Prefetti vissero, e vivono in modo non conforme al voto professato di povertà, avendo pur troppo dato motivo di credere predominare in essi la smania di ammassare denaro, e prova ne sia il fatto che nel partirsi dalle Missioni essi stessi fanno mostra con grave scandalo di forti somme, od alla morte lasciano spesso sì grosso peculio da far sospettare sui mezzi illeciti nell'acquisto; piaga passata quasi in cancrena essendone infetti anche i rispettivi Prefetti. D'uopo quindi è che non solo in teoria ma benanco in pratica siano attivati i libri di amministrazione, e discretorii di spese in cui siano notate sì le entrate che le uscite, da sorvegliarsi mensilmente dai Prefetti ed annualmente con iscrupolosità ispezionarsi a forma degli Ospizii d'Italia, dal Superiore residente a Scutari, a di cui mezzo, cessando le particolari famiglie Scutarine d'interessarsene, dovrebbero essere fatte tutte le provviste dei singoli, e così dall'altro lato impedito certe spese capricciose e di lusso, e che spesso fomentano l'intemperanza, disposizione che avrebbe di conseguenza la formazione di una cassa comune.

c) Il Procuratore, Commissario, o come lo si voglia chiamare residente in Scutari, dovrebbe oltre le visite ordinarie, portarsi senza preavviso nelle parrocchie de' Religiosi, e persuadersi co' proprii occhi dell'andamento, e così tenerli in tema di sorprese, le quali se in Italia sono salutari qui sono ol-

tremodo necessarie e di grande effetto sì per l'individuo in specie, che per tutti i membri in genere.

d) Questo Superiore medesimo dovrebbe avere facoltà quanto si possa più estese, onde essere in caso di definire questioni, che pur troppo nascono, sebbene si spera che codesta S. C. farà per assegnare i limiti tra le due giurisdizioni in modo da precludere l'adito a quel continuo ed importuno accampare di privilegi, che se pur sussistono devono essere di sostegno e non di rovina alla disciplina, ed al buon ordine della Diocesi.

e) Mi sembra non potersi in nessun modo contrariare l'attivazione di questue, come base fondamentale di sussistenza de' Religiosi sì nella popolatissima città di Scutari, sì nelle circonvicine parrocchie, non essendo ciò cosa strana, perchè già praticata nella mia Diocesi, e nell'Arcivescovato di Durazzo dai Religiosi dimoranti negli Ospizii. Siccome poi alcune delle parrocchie sono ben provvedute così il sopravvanzo dovrebbe affluire alla Casa madre, dove sarebbe giusto, e conveniente che affluissero i varii sussidii accordati dalla Religiosissima Casa d'Austria, sussidii, che a dire la pura verità, se pochi Religiosi si eccettuino, servono ad impinguare la borsa dei singoli, senza che nulla di bene facciano ai luoghi di dimora.

f) Per i primi anni la S. C. dovrebbe essere pronta di pensare al mantenimento della casa di Scutari (da servire per luogo di esercizi spirituali, e ricovero d'ammalati); fino a che si conosca almeno in via media quanto si può attendere dalle singole parrocchie, e dal ricavato di questue ed altre limosine straordinarie.

g) Quantunque tutte queste spese possano sembrare di non lieve aggravio a codesta S. C. fa d'uopo non ritrarsi dall'opera in vista dei grandi vantaggi spirituali, e della certezza che sia per venire in soccorso il piissimo Monarca d'Austria, il quale con tanta magnanimità ed inesauribile generosità versa continuamente a larga mano le sue beneficenze su questi paesi, potendosi dire che non havvi bisogno, cui non soccorra.

h) Nella fondazione di questo Ospizio sarebbe bene pensare a prepararvi almeno due stanze per alloggio dei Vescovi specialmente Religiosi, e così liberarli dalla schiavitù in cui trovansi nella dimora in Scutari presso case private, dove, sebbene siano ben accolti, sono però obbligati a mille riguardi. A tal' uopo non è forse fuor di luogo invitare i Rmi Missionarii a contribuirvi per una volta qualche cosa, ed io da mia parte, non avendo altri provventi, sono disposto a questo scopo offrire sulle elemosine di Lione

franchi trecento, riserbandomi secondo la possibilità sussidiarlo anche in seguito.

Voglia compiacersi V. E. accettare benignamente questo scritto nel riguardo unicamente della buona volontà che lo dettava, e permettermi che baciaio il lembo della S. Porpora mi dichiaro con profondo ossequio

Dell' Eminenza Vostra Rma

Calmeti 21 Febbraro 1857.

Devmo ed Ubbmo Servo  
Fr. Luigi Ciurcia Vescovo d'Alessio.

NUM. XXXIV.

*Monsig. Bogdanovich Amministratore dell' Arcivescovato di Scopia risponde  
sullo stesso proposito.*

Emza Revma

In riscontro del veneratissimo foglio di V. Emza Revma datato 27. p. p. Gennaro Num. 2. mi faccio il dovere di significarle che l'erezione d'un'Ospizio in Scutari pei PP. Missionarii in sostanza porterebbe ai medesimi i seguenti vantaggi: 1. essi non avrebbero più motivo di andar in alloggio nelle case dei secolari, i quali abbenchè esteriormente dimostrano il piacere di averli, pure internamente sono poco contenti e poi criticano ogni loro azione, in specialità di quelli, che per la poca conoscenza di questa nazione malignissima, commettono qualche leggerezza, la quale sebbene innocente, viene sempre interpretata in sinistro senso; 2. i novelli PP. Missionari nell' ospizio in discorso potranno fermarsi per quel tempo che loro occorrerebbe per apprendere la lingua Albanese, conservando sempre la disciplina Regolare, la quale perdevano dimorando nelle case dei secolari sacerdoti; 3. se per disgrazia qualche P. Missionario colle sue disapprovevoli azioni si rendesse scandaloso, si potrebbe mandare in Ospizio per un dato tempo per farlo rinsavire, come anche un Prete secolare; 4. se qualche P. Missionario si trovasse per la mal ferma salute nella impossibilità di prestare i necessari servizi alla missione, si potrebbe mandare in Ospizio dove avrebbe tutta l'assistenza medica; 5. anche i Vescovi Religiosi nel loro passaggio per Scutari anderebbero in alloggio nell'ospizio e non più nelle case di Scutari, delle quali sono però contenti; 6. l'ospizio potrebbe essere come una pipiniera dei PP. Missionari, i quali, dietro intelligenza tra il Superiore

gramento. Vi sono peraltro in queste tre parrocchie Chiese parrocchiali, ma così piccole, che in quelle di Susciani e Livari le cappelle superano le chiese parrocchiali in grandezza. Bisogna però notare, che le chiese di Susciani e Scestani sono un miglio lontano dalla casa del parroco, e se quella di Livari non dista che 6 minuti, è però in uno stato misero ed indecente e situata in luogo solitario. Aggiungo che la stessa Chiesa nuova di Zubci non è propriamente parrocchiale, giacchè questa sotto il titolo di S. Nicolò, è situata un miglio o più lontano in un angolo della parrocchia, è misera, indecente e piccola, e la S. Messa non vi si celebra più che rarissime volte. Ho esposto tutte queste cose, perchè ci vorrebbe dispensa di tenere il SS.Sagramento non solo senza lume, ma ancora in una chiesa non parrocchiale, ed oltracciò in cappelle, mentre esistono delle chiese parrocchiali, nelle quali non potrebbe conservarsi. S'intende poi, che i Ciborj non saranno già di marmo, ma di semplici tavole di legno.

Dell'Eminenza Vostra Rma  
Antivari 16 Febbraro 1862.

Umo Dmo Obbmo Servo  
Carlo Pooten  
Arcivescovo d'Antivari.

NUM. XLVII.

*Monsig. Vescovo di Scutari compiega il foglio, col quale i capi della Città lo impegnano ad implorare dalla S. C. che l'ospizio pei Religiosi Francescani non si stabilisca nel locale detto il vecchio Seminario, ma nella casa della Mensa Vescovile che ora abitano provvisoriamente: appoggia le osservazioni, che fanno i medesimi; e domanda le opportune facoltà per effettuarne la permuta.*

Eminenza Rma.

I capi della città di Scutari coll'annessa supplica mi pregano che il progettato Ospizio pe' Missionarii invece di essere fabbricato nel proposto locale (così detto del vecchio Seminario) sia edificato nel luogo dove attualmente in modo provvisorio dimorano i Religiosi, e ch'è Casa della Mensa Vescovile.



Oltre le ragioni addotte nella supplica, e che io riconosco per vere e realmente sussistenti, vi è un'altra di maggior peso, e che non potevano sapere i Capi, l'esiguità cioè della somma destinata nell'Ospizio, somma di soli scudi 1042, e che dovrebbe ridursi a soli 700 ove si dovesse pagare siasi il debito infisso sulla Casa del vecchio Seminario, siasi sul terreno che era in contesa coi PP. Gesuiti, e che giusta decisione di V. Emza 17. Ottobre a. p. N. 6. venne aggiudicato ad uso della Missione.

Perché poi V. E. sappia con fondamento di cosa si tratta mi permetto esporne lo stato.

La casa appartenente alla Mensa è un lascito dei Conjugi Craja-Rucca, e su questa in unione ad una piccola vigna ed olivato vi è l'annuo obbligo di Messe 20. L'anno 1861. colla spesa di scudi 600 dal mio l'ho ridotta in modo decente, ed attualmente serve di provvisoria abitazione ai PP. Francescani occupati nell'istruzione elementare.

La casa detta vecchio Seminario era stata prima abitazione Vescovile, indi nel 1841, essendo stata comprata l'attuale Residenza con imprestito fatto da 14 famiglie in piastre 1643 ognuna, e piastre 2000 da Monsig. Guglielmi, venne lasciata ad uso di Seminario con obbligo firmato da Monsig. Guglielmi 18 Marzo 1841 di restituire ad ognuno il suo importo nel caso si vendesse o si affittasse la medesima. Quando si pensò in quel locale fabbricare l'Ospizio, meno 4 case, tutte regalarono il loro credito. A questa casa è unito il locale fù de' Gesuiti, e sopra amendue gravita quindi un debito di circa piastre 9500, cioè scudi 380, i quali nel caso di permuta dovrebbero gravitare su di me, cioè sulla Mensa; ed io già l'anno scorso ho soddisfatta una porzione di scudi 65. È ben vero però che il locale è più ampio, e sarebbe anche di maggior profitto, ma ha d' uopo di radicali restauri. La più forte ragione che consiglierebbe la permuta si è che coi denari esistenti non si potrebbe fare che un lavoro meschinissimo, mentre d'altronde coi medesimi si potrebbe comprare una casa vicina al luogo di attuale dimora de' Religiosi, e ridurla a comoda abitazione.

Sarebbe bene quindi che V. E. mi ottenesse in massima questa facoltà unendovi la condizione che almeno vi fosse il voto di Monsig. Arciv. Pooten, o molto meglio quello di Monsig. Severini, dacchè quest'ultimo conosce meglio Scutari, i suoi bisogni, il modo di pensare, ed i riguardi che devono aversi.

In attesa d'un sollecito riscontro onde approfittare del fervore dei cristiani, essendo disposti a loro spese costruire i locali delle Scuole, e della stagione propizia, passo a baciare il lembo della S. Porpora e dichiararmi con ossequioso rispetto

Dell'Emza Vostra

Scutari 5 Marzo 1863.

Umo e Devmo Servo  
Fr. Luigi Ciurcia Vescovo

Eccellenza Rma

È già da molto tempo, che con nostro piacere abbiamo inteso, che i Frati dell'Ordine di S. Francesco vogliono fabbricare un'Ospizio in questa città di Scutari, onde dar ricetto ai Frati e ad altre persone ecclesiastiche, che si trovano di passaggio non solo, ma anche per istanziarvi i Religiosi dedicati alle scuole de' fanciulli, e quelli addetti al servizio spirituale della città.

A tale scopo, abbiamo ancora inteso che l'E. V. Rma per ultimare l'affare, ha già fatto istanza alla S. Congregazione, la quale ha destinato per luogo, nel quale debbasi fabbricare l'Ospizio, non solo il Collegio vecchio abbandonato già dai PP. Gesuiti, ma ancora quel pezzo di terra, nel quale detto Collegio in fabbrica fu già atterrato dai turchi.

Noi però, avendo esaminato il progetto di sopra indicato, scorgiamo per quanto ci è dato di osservare, che fabbricando l'Ospizio nel luogo suindicato, potrebbero nascerne degl'inconvenienti, e compromettere così, e l'onore, e la vita e le sostanze della cristianità.

E per primo: essendo detto luogo molto vicino ai turchi, e vicinissimo alla loro Gemia, potrebbero ribellarsi di nuovo, come già fecero pel passato, e demolire ogni opera fatta e da farsi; e ciò che è peggio, forse con danno degli stessi Religiosi, e della vita di qualcuno individuo.

In secondo luogo: dovendosi vicino a detto Ospizio fabbricare le scuole per i ragazzi; il detto luogo non è affatto indicato: mentre tutto giorno (come anche adesso vediamo) succedono delle risse tra ragazzi turchi e cristiani, andando i turchi ad insultare sin nelle proprie scuole i ragazzi cristiani, non ostante la vigilanza dei maestri.

In terzo finalmente: essendovi già pel detto luogo strada pubblica, fabbricando l'Ospizio i Religiosi saranno costretti, o a far due porte, o a fare con molto loro dispendio un'altra strada, onde lasciare libero passaggio e alla gente che viene dalla parte dei turchi, ed a quella che va dalla parte de' cristiani. Oltrecchè essendosi reso luogo sacro e di clausura, lasciandovi per entro la strada, ne potrebbero seguire degl'inconvenienti per le persone oneste, che il giorno volessero andare in chiesa a fare le loro divozioni, essendo detto luogo molto solitario.

Ponderate perciò queste ragioni, noi supplichiamo l'E. V. Rma, a volersi benignare di fare nuova istanza alla S. Congregazione, pregandola di lasciare i Frati nella casa dove adesso abitano, e dar loro licenza di fabbricare colà l'Ospizio e le scuole, invece del Collegio vecchio. E ciò, primo; perché la casa dove abitano ora i Frati è nel centro della contrada de cristiani; secondo, perché è più atta a fare l'Ospizio, che non sia il Collegio vecchio; terzo, perchè fabbricando ivi le scuole, è più comodo per i ragazzi, mentre il Collegio Vecchio gli viene troppo distante; quarto finalmente, perché essendo detta casa vicino a strada pubblica, non vi è paura che sia molestata qualunque persona, andando ad ascoltar messa, e ad eseguire altre opere di pietà. La preghiamo quindi caldamente di ascoltare le nostre suppliche, e sicuri della grazia, baciandole con venerato rispetto il sacro Anello ci rassegniamo

Dell'Eccnza Vostra Rma

Scutari li 28 Febbrajo 1863.

Obbmi e Dmi servi e sudditi

Giuseppe Musani.

Niccolò Marchini.

Angelo Sceldia.

Gaspere Palli.

Matteo Uicha.

Pietter Jubani.

Pietro Simone Dodmasei.

Giacomo Satacci.

March Col Voghli.

Noz Simoni.

Angelo Luffi.

Niccolò Guggot.

## NUM. XLVIII.

*Monsig. Arcivescovo di Antivari espone le difficoltà, che Egli incontra per provvedere all'assistenza delle due parrocchie di Livari e Scestani, supplica che si uniscano alla prefettura di Castrati.*

Emo e Rmo Principe

La parrocchia di Scestani è stata sempre per me un oggetto di massima angustia. Iddio sà quanto ho sofferto durante la malattia e dopo la morte di D. Giovanni Calci fino all'arrivo del P. Giuseppe Antonio da Roma, ed ora dopo il ritorno dei Scestanesi nei loro villaggi. In altri luoghi dell'Albania quando viene a mancare un parroco, il più vicino si prende almeno qualche cura della parrocchia vacante: quì di ciò non si vuole sapere niente a cagione delle difficoltà che infatti sono grandissime, nè io ho i mezzi di provvedere ai bisogni i più urgenti. E si noti bene, che quello che dico della parrocchia di Scestani, ha da intendersi egualmente di quella di Livari, se vi mancasse il missionario, il quale dacchè mi trovo in queste parti non vi ha mancato ancora. Oltracciò quelli che una volta sono stabiliti in queste cinque parrocchie confinanti col mare Adriatico, non vogliono andare a Scestani e Livari, ed ancorchè volessero, di rado si troverebbe uno che sia abile, perchè o sono già troppo avanzati in età ed hanno servito per molti anni, o sono ignari della lingua Albanese, che si parla in quelle due parrocchie, mentre in queste cinque situate al mare si parla la lingua slava. I missionarj di Scestani e Livari non potrebbero essere trasferiti in queste cinque parrocchie anche per il motivo che non sanno la lingua slava. Essi sono dunque come inchiodati in quelle due parrocchie: e siccome succede che vogliono essere traslocati, che altrimenti se n'anderanno, è indispensabile che si cerchi un rimedio al male. Questo rimedio, a parer mio, è facilissimo a trovarsi. Non occorre altro che incorporare le due parrocchie di Scestani e Livari alla missione di Castrati. Ciò fatto il Prefetto Apostolico di quella missione può fare tutti quei cambiamenti o traslochi i missionarj, che gli sembrano opportuni, e può farli senza difficoltà, giacché gli abitanti di Scestani e Livari, e quei della missione di Castrati sono tutti della stessa nazione Albanese, parlano la stessa lingua, hanno gli stessi usi e costumi. Non si pensi poi che la mia proposta possa essere soggetta a difficoltà per la posizione

dei luoghi: niente affatto. Come le due parrocchie di Scestani e Livari confinano col lago di Scutari dalla parte dell'Occidente, così la missione di Castrati confina col medesimo dalla parte dell'Oriente, dimodochè fra le due parrocchie e quella missione non vi è di mezzo che il solo lago nella sua larghezza. Gli stessi abitanti di Scestani hanno la maggior parte dei loro campi al di là del lago nella missione di Castrati. Aggiungo che i Prefetti hanno molto maggiore autorità sopra i Religiosi, che non ho io: quando a questi qualche cosa non piace, più volte m'hanno fatto intendere delle parole che stanno poco bene specialmente in bocca di Religiosi.

Dalle cose esposte e evidente che la situazione delle parrocchie di Scestani e Livari non può rimanere quale è presentemente: è evidente ancora, che incorporazione delle medesime alla missione di Castrati è indispensabilmente necessaria. Prego perciò la S. Congregazione istantemente che si degni di decretare l'incorporazione medesima. Allora il Prefetto penserà a provvedere quelle parrocchie dei necessarj soggetti quando mancano: quando poi qualcheduno non vuole più stare in quei luoghi, al Prefetto è facile di cambiarlo con un altro, mentre ciò a me è impossibile. La parrocchia di Scestani è di difficile, e quella di Livari è di non facile amministrazione: con tuttociò quando i missionarj di quelle parrocchie apparterranno alla missione di Castrati, ed avranno conoscenza delle parrocchie della medesima, sono persuaso che non cercheranno trasloco: ma allora saranno talvolta cambiati malgrado loro.

Se la mia proposta sull' incorporazione da farsi delle parrocchie di Scestani e Livari colla missione di Castrati non è stata fatta prima, ciò non deve recare maraviglia, per la ragione che l'entrata dei missionarj in questa Diocesi non data da molto tempo: i primi, il P. Antonio da Boscomare Vicario Apostolico ed il P. Leopoldo da Reggio vi entrarono nel 1839.

Aggradisca l'Eminenza Vostra i sensi del più profondo omaggio e della più sincera venerazione, coi quali dopo il devoto bacio del lembo della S. Porpora mi prendo l'alto onore di rassegnarmi

Dell' Eminenza Vostra Revma  
Antivari 18. Luglio 1863.

Umo Ubbmo Devmo servo  
Carlo Pooten  
Arcivescovo di Antivari

NUM. XLIX.

*Monsig. Vescovo di Scutari risponde che l'enunciato progetto dell'Arcivescovo di Antivari è eseguibile nella ipotesi che si dia alle missioni Albanesi la proposta organizzazione, ed il Prefetto Apostolico risieda nell'Ospizio di Scutari. Osserva doversi ponderare se convenga addossare questo nuovo peso all'Ordine.*

Emza Revma

In ordine al riverito foglio 18. Agosto p. p. Num. 8. ho interpellato il M. R. Prefetto della Missione di Castrati circa il progetto di unione a quella Missione delle due parrocchie di Scestani e Livari dell' Arcidiocesi di Antivari. Esso col suo foglio 27 Settembre dichiara che se dovesse effettuarsi la progettata organizzazione delle Missioni Albanesi, che cioè il Prefetto generale avesse una sede in Scutari allora nulla vi sarebbe da opporre alla desiderata unione; altrimenti ove il peso della visita ec. dovrebbe rimanere unicamente sul Prefetto di Castrati sarebbe un accrescergli pesi tali, cui non potrebbe sostenere senza gravi incomodi, non essendovi neppure alcuna immaginabile comunicazione tra Castrati e le succitate due parrocchie. Io accedo perfettamente al parere del M. R. Prefetto, ed aggiungo che sarebbe d'uopo ben ponderare la difficoltà, in cui si versa attualmente per avere non dico buoni, ma mediocri Missionari per non aggravare nè l'Ordine nè la S. C. di nuovi posti; non potendo sopperirsi alle giuste dimande degli antichi.

Baciato il lembo della S. Porpora mi segno con ossequioso rispetto

Dell' Eminenza Vostra Revma




Ragusa 5. Ottobre 1863.

Umo e Dmo servo  
Fr. Luigi Ciurcia Vescovo.

**DISA PJESË NGA MANUSKRIFTI  
I LIBRIT ORIGINAL**







**SAGRA CONGREGAZIONE**  
DI  
**PROPAGANDA FIDE**

**PONENTE**

**L' Eminentissimo e Reverendissimo Sig. Cardinale**

**ALESSANDRO BARNABÒ**

**PREFETTO**

---

**RISTRETTO CON SOMMARIO NOTA D' ARCHIVIO  
E VOTO**

*Sulle missioni dell' Albania Servia e Macedonia, sulle prov-  
videnze da prendersi a vantaggio delle medesime missio-  
ni, e sull' Ospizio da fondarsi in Scutari per i Religiosi  
Francescani.*



**LUGLIO**  
**1865.**

## Emi e Rmi Signori

1. La Missione dell'Albania, Servia, e Macedonia comprende attualmente tre Arcivescovadi cioè Antivari, Durazzo, e Scopia, e quattro vescovadi cioè Alessio, Pulati, Sappa e Scutari, i quali sono suffraganei di Antivari.
2. In essa vi sono cinque Prefetture Apostoliche, cioè quella di Castrati nella Diocesi di Scutari, quella di Pulati, quella della Servia, quella di Macedonia, e quella dell'Epiro, la quale fu stabilita circa il 1852 quando cessò di esistere la Provincia Minoritica Albanese (Somm. pag. 49. c. IV.) Le prime quattro sono affidate ai Minori Riformati, e sono missioni propriamente dette, la quinta ai Minori Osservanti, ed ha cinque ospizii senza cura di anime, due nella Diocesi di Alessio, uno nella Diocesi di Sappa, e due in quella di Durazzo.
3. Al regolare andamento della medesima missione, si volle provvedere nel secolo passato con le prescrizioni del Sinodo Albanese celebrato nel 1703. le quali sono in realtà sapientissime sotto ogni rapporto.
4. Col tempo però molte di esse furono quasi dimenticate, e molti abusi invece si erano introdotti nelle varie diocesi. Quindi i Vescovi spesso ricorrendo alla S. C. per avere la soluzione di dubbj per lo più dottrinali, fecero nascere l'idea di un sinodo provinciale, onde gli stessi Vescovi avessero preso di comune accordo quelle provvidenze, che trovavano salutari a quella cristianità.
5. Questa fu appunto la mente espressa dal Sacro Consesso nella generale adunanza dei 18. Aprile 1855. quando si occupava della Ponenza per la elezione dell' Arcivescovo di Antivari e del Vescovo di Scutari. Vi era in essa il dubbio 2. così enunciato « Se debba prendersi alcun nuovo provvedimento circa il Seminario nazionale Albanese, » al quale si rispose « affirmative et ad mentem mens est, che l'Emo Prefetto insintu efficacemente ai Vescovi di riunirsi al più presto in sinodo provinciale, dando ai medesimi analoghe istru-

— 2 —

zioni, perchè possa il medesimo avere vantaggiosi risultati, e fra questi si ponderi se e dove riaprire un Seminario Albanese, affidandone la direzione ad una Congregazione Regolare insegnante ».

6. Scritti peraltro in proposito a Monsig. Giovanni Topich allora Vescovo di Scutari, si venne a conoscere che per molti e gravi motivi non potevansi i Vescovi riunire; e però non volendosi ritardare più oltre quei provvedimenti salutari, che esigevano le circostanze di quelle diocesi si procurò la istituzione del Seminario, com'è ben noto all' EE. LL. RR., e si direbbe una circolare a tutti i Vescovi, con la quale ai 27. Settembre 1834 furono invitati a riferire esattamente ciò, che delle singole prescrizioni del precitato Sinodo Albanese nelle rispettive Diocesi era in osservanza, e tutto ciò che delle medesime era andato in disuso, come pure i motivi, che avevano dato causa alla inosservanza, seguendo nella relazione l'ordine tracciato nell'indice delle materie del sinodo in parola; non che ad aggiungere il progetto di quelle speciali provvidenze, che giudicavano doversi adottare in rispetto ai presenti bisogni dei fedeli dell'Albania, ed il loro parere sopra due quesiti relativi allo spoglio dei Vescovi, ed alla sepoltura dei pubblici peccatori, che si convertono in punto di morte.
7. Nel seguente anno 1855 si ebbero le relazioni dei medesimi Prelati, le quali furono subito stampate, e passate alla chiara memoria di Monsig. Salvatore d'Ozieri allora Ministro Generale dei PP. Cappuccini, e Consultore di questa S. C. con invito di prenderle a disamina, e di emettere su di esse il suo Voto senza perdere di vista il mentovato sinodo, di cui gli fu rimesso un esemplare.
8. Mentre il lodato Consultore stava facendo il commessogli lavoro, nuove istanze, nuovi dubbj, e nuove questioni furono promosse dai Vescovi, e dai Religiosi di quelle missioni, le quali attesochè o versano sopra materie già toccate nell'enunciate relazioni, o sono tali, che non possono da quelle disgiungersi, se voglia provvedersi efficacemente al buon andamento delle missioni suddette, così ora si assogettano all'autorevole giudizio dell' EE. LL. unitamente al voto di quel Consultore, ed alla nota di Archivio disposte, per maggior chiarezza, secondo l'ordine del Sinodo Albanese.

## P A R T E I.

9. Merita primieramente ogni considerazione la ignoranza dei popoli albanesi nelle cose della religione. Alcuni ignorano anche il simbolo apostolico, e non sanno farsi bene il segno della S. Croce. I Vescovi ripetono questa ignoranza dalla trascuratezza dei genitori nel mandare i loro figli nella chiesa, dalla lontananza, in che sono le ville dalla chiesa parrocchiale, dalla non curanza della istruzione religiosa, dal numero troppo ristretto dei Missionarii, e finalmente dalla negligenza dei parrochi. Per rimediarvi propongono due mezzi, cioè costringere con le pene ecclesiastiche a frequentare la chiesa quelli, che ne sono vicini, ed ordinare ai parrochi di visitare le ville lontane istruendo i ragazzi (Somm. pag. 2. 22. 58. 52. 66. c. V. 72. §. 8. 73.). Il Consultore aggiunge che nei diversi villaggi si potrebbero incaricare alcune pie Donne della istruzione catechistica dei fanciulli (pag. 9.). Nella Nota d'Archivio pag. 4. si riportano le disposizioni prese da questo Sacerdotesse Consesso sui tre mezzi proposti per rimediare all'ignoranza dei popoli, e si accenna come il medesimo prescrisse ancora ai parrochi la istruzione catechistica da farsi entro la messa conventuale, la distribuzione degli esemplari delle dottrine compendiose in lingua albanese, e la diligenza di fare apprendere un formulario di preci contenente le cose principali a sapersi.

10. Sulle feste è da notarsi che sebbene nell'Albania siasi introdotto il Calendario Gregoriano, pure in alcune parrocchie delle montagne si celebra la festa del Titolare o Patrono secondo l'antico Calendario (Somm. pag. 2. 22. 59. c. VII.). Tale abuso, dice l'Arcivescovo di Durazzo, deve ascriversi alla caparbieta del popolo ostinato in ciò da tempo immemorabile, affinche, come osserva il Vescovo di Alessio, sia agli amici più facile l'accesso al convito. Però l'Arcivescovo di Antivari afferma non essere a sua notizia che alcuno de'suoi antecessori siasi dato carico di estirpare un siffatto inconveniente; e questa forse è la ragione, per cui si deplora tuttora. Del resto nella Nota d'Archivio pag. 7. si fa osservare che la S. Congregazione avvertendo che ciò si faceva per la soverchia familiarità dei cattolici coi turchi e scismatici, non ha mai lasciato d'insistere presso i Vescovi perchè ammonissero i loro sudditi a non coltivarla troppo: e che il Visita-

— 4 —

tore di Scutari e Pulati nel 1837 assicurava essersi tolto quasi per ogni dove il rimembrato abuso.

44. Le feste non si osservano a dovere ; in esse non si ascolta la S. Messa , e si lavora (Somm. pag. 2. c. VII. pag. 22. c. VI. pag. 39. 35. c. VII. 72. §. 13. ). I Vescovi parlando su questo punto quantunque non omettano di riprovare la negligenza dei loro sudditi , pure non lasciano di scusarli in qualche maniera in vista della lontananza , in cui sono dalla chiesa parrocchiale , della loro povertà , per cui sono costretti a frequentare il mercato , che si tiene nella Domenica , e di fare altri lavori campestri ( Somm. pag. 32. c. VII. ). Osservando poi essersi ottenuto dal Governo Turco che il mercato si trasportasse al mercato ec. se cada in giorno festivo. Il consultore conviene sulla domandata riduzione delle feste , dissente sulla chiesta dispensa per i giorni di mercato se coincidano con i festivi , e propone anche un mezzo facile per far sentire a tutti la S. Messa in questi giorni di mercato ( pag. 3. 53. ). Nella pendenza *sui varj dubj proposti dal Vicario Apostolico di Scopia* , di cui si trattò nel generale Consesso dei 20. Luglio 1840. la S. C. prendendo ad esame il dubbio XIV nel quale si domandava come dovesse agirsi nei casi , in cui i cristiani fossero costretti o dal Governo Turco o dai Padroni a lavorare nei giorni festivi ; il XV nel quale si esponeva che i fornari erano obbligati dal Governo a fare il pane nei giorni di festa e però non potevano sentire la messa , come anche i Cristiani servi dei Turchi ; ed il XVI in cui si chiedeva cosa dovesse prescriversi agli agricoltori , che per la lontananza dalla chiesa parrocchiale quasi mai ascoltavano la S. Messa nelle feste , rispose ad XIV *rescribendum indulgenter prout in nota Archivi et in voto Consultoris* , che si allegarono nella indicata pendenza ; ad XV. *rescribendum aeque indulgenter juxta doctrinam notissimam probatorum auctorum , et juxta praesim* ; ad XVI. *Indulgenter juxta sententiam probatorum auctorum*. L' indulgenza poi insinuata dal Consultore al dubbio XIV. succitato era questa : *« Si autem Gubernium , aut domini particulares , seu heri Christifideles ad laborandum Dominicis , aliisque festis diebus in contemptum Catholicae Religionis , nullo modo eis licitum est illis laborare. Si vero hujusmodi contemptus absit , non esse inquietandos*

*miseros illos catholicos, qui coacti ad laborandum, non sine periculo gravis damni possent aut Gubernio, aut Dominis non obtemperare, et ab imperatis operibus abstinere. Hortandos tamen esse ut missae saltem his diebus intersint: quod si omnino non possint, diutius saltem orent, actus virtutum theologalium, et contritionis renovantes, aliasque impositas preces devote recitantes. Quoad demum christianos illos, quorum opera utuntur Turcae in suis templis, vulgo MOSCHEE, aedificandis, detur responsio . . . Decembris 1857.* Nella nota di Archivio pag.8. si riportano i varii temporanei indulti, che in proposito sono stati accordati a quasi tutte le diocesi dell'Albania, e si osserva non esservi attualmente pericolo, che la riduzione delle feste faccia impressione agli Albanesi come nel secolo passato.

12. È anche da notarsi che le giovanette non vanno mai in chiesa a sentire la S. Messa, e la parola di Dio. Per verità le medesime si tennero sempre riguardate nell'Albania per timore che non fossero rapite dai Turchi ed anche per invecchiati pregiudizii del paese. In vista di che nella pendenza sulla visita diocesana delle chiese di Scutari e Pulati proposta nella seduta generale dei 15. Marzo 1857. al dubbio VII. « *Se si possa tollerare che le ragazze attesi gl' insuperabili pregiudizii del paese non ascoltino mai in alcuni luoghi la S. Messa, se non le poche volte che si celebra in casa loro, e che non veggano lo sposo, nè si domandi il loro assenso, se non all'epoca della nuziale benedizione* ». Si rispose « *Det operam Episcopus ut sensim inducatur consuetudo cognoscendi idoneo tempore nupturensum puellarum consensum* », senza che affatto si toccasse la prima parte. Però nella allegata pendenza sui varj dubbj proposti dal Vicario Apostolico di Scopia, la quale venne subordinata alla S. C. il dì 20. Luglio 1840, chiestosi in primo luogo « *se dovessero i parenti obbligarsi a mandare le fanciulle alla chiesa, o se no che opera pia ingiungere ad esse invece della S. Messa* », si rispose « *affirmative ad primam partem, ad secundam provisum in prima, vel certe curet ut puellae, quae minime missae intersunt, domi orationi vacent, et catechismum audiant* ». L'attuale Vescovo di Scutari implora in modo speciale una provvidenza in proposito (Somm. Num. XLI. pag. 160.). Egli fa notare che attualmente non vi è quel timore, il quale una volta poteva consigliare i genitori a tenere riguardate le proprie figliuole, ed osserva che tutte le ragazze di 12. anni si lasciano vedere nelle case, e per le strade; dopo poi la indicata età quelle

— 5 —

*miseros illos catholicos, qui coacti ad laborandum, non sine periculo gravis damni possent aut Gubernio, aut Dominis non obtemperare, et ab imperatis operibus abstinere. Hortandos tamen esse ut missae saltem his diebus intersint: quod si omnino non possint, diutius saltem orent, actus virtutum theologalium, et contritionis renovantes, aliasque impositas preces devote recitantes. Quoad demum christianos illos, quorum opera utuntur Turcae in suis templis, vulgo MOSCHEE, aedificandis, detur responsio . . . Decembris 1857.* Nella nota di Archivio pag.8. si riportano i varii temporanei indulti, che in proposito sono stati accordati a quasi tutte le diocesi dell'Albania, e si osserva non esservi attualmente pericolo, che la riduzione delle feste faccia impressione agli Albanesi come nel secolo passato.

12. È anche da notarsi che le giovanette non vanno mai in chiesa a sentire la S. Messa, e la parola di Dio. Per verità le medesime si tennero sempre riguardate nell'Albania per timore che non fossero rapite dai Turchi ed anche per invecchiati pregiudizii del paese. In vista di che nella pendenza sulla visita diocesana delle chiese di Scutari e Pulati proposta nella seduta generale dei 13. Marzo 1857. al dubbio VII. « Se si possa tollerare che le ragazze attesi gl' insuperabili pregiudizii del paese non ascoltino mai in alcuni luoghi la S. Messa, se non le poche volte che si celebra in casa loro, e che non veggano lo sposo, nè si domandi il loro assenso, se non all'epoca della nuziale benedizione ». Si rispose « Det operam Episcopus ut sensim inducatur consuetudo cognoscendi idoneo tempore nupturensum puellarum consensum », senza che affatto si toccasse la prima parte. Però nella allegata pendenza sui varj dubbj proposti dal Vicario Apostolico di Scopia, la quale venne subordinata alla S. C. il di 20. Luglio 1840, chiestosi in primo luogo « se dovessero i parenti obbligarsi a mandare le fanciulle alla chiesa, o se no che opera pia ingiungere ad esse invece della S. Messa », si rispose « affirmative ad primam partem, ad secundam provisum in prima, vel certe curet ut puellae, quae minime missae intersunt, domi orationi vacent, et catechismum audiant ». L'attuale Vescovo di Scutari implora in modo speciale una provvidenza in proposito (Somm. Num. XLI. pag. 160.). Egli fa notare che attualmente non vi è quel timore, il quale una volta poteva consigliare i genitori a tenere riguardate le proprie figliuole, ed osserva che tutte le ragazze di 12. anni si lasciano vedere nelle case, e per le strade; dopo poi la indicata età quelle



- delle famiglie benestanti non escono dal recinto delle proprie case, mentre quelle di bassa condizione, e che stanno a servire, vanno per le pubbliche strade, sebbene involte in un lenzuolo, nel fiume a lavare i panni, e nel mercato. È questo un'abuso, che si deplora nelle missioni dell'Albania, malgrado le prudenziali misure prese in varie circostanze dalla Propaganda, come l'EE. LL. RR. si compiaceranno di ponderare nella Nota d'Archivio pag. 47.
13. L'astinenza generalmente si osserva nei giorni prescritti, più però nella qualità, che nella quantità dei cibi; poichè la gente è tutta povera, ed occupata nei lavori di campagna, e manca del cibo necessario particolarmente nella stagione di primavera (Somm. pag. 2. 59. 55. c. VIII.). In Antivari vi è qualche inosservanza. In Scopia il digiuno è osservato scrupolosamente (Somm. pag. 66. §§. VII. e VIII.). Domina in qualche luogo il pregiudizio che chi ha fatto sette quaresime consecutive non sia più obbligato a digiunare (Somm. pag. 54. cap. IX.). I Vescovi di Alessio e di Pulati opinano doversi trasportare al tempo del Sacro Avvento i digiuni, che cadono nella primavera e nell'estate, particolarmente se si accorda la riduzione delle feste (Somm. pag. 59. 55. c. VIII.) eccettuando i quattro tempi, e le viglie di Pentecoste, di S. Pietro, di S. Gio. Battista, e dell'Assunzione di Maria SS<sup>ma</sup>. Nella nota d'Archivio pag. 48. si osserva che ora per la prima volta si promuove da quei Vescovi tale istanza, e che senza effetto si domandò nel 1835 e 1837 dal Vescovo di Pulati la traslazione dei digiuni.
14. Vi sono i giuramenti falsi, e vi è il pregiudizio di crederli in alcune circostanze opera di misericordia, quando cioè si tratta di liberare uno dal debito del sangue, o da una forte multa (Somm. pag. 54. c. IX.). Vi è anche una certa specie di giuramenti, che si assomiglia alla purgazione canonica (Somm. pag. 3. 25. 40. 54. c. X.). Sulla medesima si propose il dubbio alla S. C. ai 18. Settembre 1762 *an tolerari possit ut qui in delicti occulti suspicionem incidit, de eo cum juramento purgetur, tot simul jurantibus quot a parte offensa requiruntur*; al quale si rispose *non esse prohibendum si pro veritate juret, et a publica potestate requiratur*. Monsig. Ciurcia dopo di aver esposto la consuetudine vigente nell'Albania riguardo a siffatti giuramenti, riporta le osservazioni, che da taluni si fanno sulla enunciata risposta della S. C., e domanda una norma direttiva più precisa (Somm. X. Lett. B. pag. 81.). Nota d'Archivio pag. 49.

## P A R T E II.

15. Venendo a parlare dei sacramenti è da osservarsi primieramente che il fonte battesimale non si tiene in alcuna chiesa parrocchiale della Diocesi di Pulati (Somm. pag. 56. c. II.). Nella Missione di Castrati si conserva in sole due chiese (Somm. pag. 72. §. 7.). Nella Diocesi di Antivari si tiene nella sola chiesa della città (Somm. pag. 24. c. II.). Desso si conserva nelle chiese della Diocesi di Durazzo, di Sappa, di Alessio, e di Scopia (Somm. pag. 3. 40. c. II. 52. p. III. §. I. 67. §. X.). Però non si benedice nei giorni, e nel modo prescritto. I Vescovi attribuiscono ciò alla mancanza dei Ministri, che ci vorrebbero per la sacra funzione, se si eccettui l'Arcivescovo di Durazzo, il quale lo ripete dalla negligenza dei Parrochi. Quindi l'Arcivescovo di Antivari opina doversi ordinare che il fonte battesimale si benedica nella sola chiesa cattedrale, e che da quello tutti i parrochi prendono l'acqua all'opportunità per amministrare il battesimo (Somm. pag. 24. c. II.). Convenendo poi con gli altri suoi Colleghi implora le facoltà di benedirlo con la formola accordata ai Vescovi dell'America Settentrionale (Somm. num. IX. pag. 75.), e questa misura non dispiace al Consultore (pag. 7.). E certo peraltro che questa S. C. ha sempre insistito per la costruzione dei fonti battesimali, e per la benedizione dell'acqua da farsi nei giorni, e nel rito stabiliti dalla chiesa: e che poche volte dopo Paolo III. si è accordata la formola *breuiore* per la benedizione dell'acqua (Nota d'Archivio pag. 20.).
16. Il battesimo quasi in tutte le Diocesi si amministra nelle case private anche senza necessità: ma l'Arcivescovo di Antivari, ed il Vescovo di Pulati fanno osservare che i bambini, specialmente nella stagione d'inverno, e nel grande estate, non si possono portare nelle chiese per la lontananza. Alle volte si amministra con la sola stola, senza le cerimonie prescritte, senza padrini. I registri da taluni parrochi non si tengono in regola secondo le prescrizioni del Concilio di Trento, sia perchè sono mancanti dei nomi di alcuni battezzati, sia perchè non vi sono riportati i genitori ed i padrini. Alcuni pretendono che ai loro figli s'impongano i nomi turchi, come infatti sono stati alle volte imposti, ed anche segnati nei registri parrocchiali (Somm. pag. 72. §. 7.). Altre volte ancora è stata richiamata l'attenzione del Sacro Consesso sugli abusi di battezzare i bambini nelle case private, e d'impor-

re ai medesimi i nomi turchi. Però la S. C. è stata sempre ferma nell' insistere presso i Vescovi ed i Parrochi perchè procurassero d'indurre i parenti a portare i bambini in chiesa pel battesimo; e solamente in vista della ostinazione degli stessi parenti, che ora non sembra essere di ostacolo, ha tollerato che, ove questa non si potesse vincere, si amministrasse il battesimo nelle case private; ma ha prescritto che in tali casi dovessero i parrochi protestare di farlo affinchè i bambini non morissero senza un sacramento, che è di necessità di mezzo per la salute, e servirsi dell'acqua benedetta secondo il rito della chiesa. Similmente ha sempre riprovata l'imposizione dei nomi turchi non ostanti le ragioni, che si adducevano in contrario (Nota di Archivio pag. 25.).

17. L' Arcivescovo di Durazzo (Somm. pag. 4. c. II.) riferisce che nella sua Diocesi e forse anche in tutta l'Albania, i padrini e le madrine tre giorni dopo il conferito battesimo solenne visitando la puerpera sogliono lavare tutto il Bambino senza proferire parola alcuna, ed aggiunge che questa lavanda gli sembra superstiziosa. Esiste ancora il pregiudizio di computare fino all'ottavo grado la cognazione spirituale, che si contrae in questo sacramento (Somm. pag. 4. c. II.), e di estenderla anche fra tutti i consanguinei del battezzato, e del Padrino (Somm. pag. 40, 56. c. II.). Di questo pregiudizio si trattò nel generale consesso dei 20. Luglio 1840 quando fra gli altri dubbj proposti dal Vicario Apostolico di Scopia vi era il XVII., in cui si chiedeva se dovesse predicarsi contro la credenza del popolo, che ritiene obbligare fino al 4°. grado ed anche più l'affinità spirituale contratta nel battesimo. Al quale si rispose *unicum esse gradum affinitatis spiritualis decernit Conc. Trid. sess. 24. de refor. c. 2. Idem repetit Benedict. XIV. Const. inter omnigenas § 47. (insert. in Conc. Alban.) qui Pontifex nominalim excludit ab hujusmodi affinitate assistentes matrimonio.*

18. Il Sacramento della penitenza si amministra anche alle Donne fuori dei confessionali, i quali o non vi sono, o non si usano (Somm. pag. 23. 42. cap. IV. 53. §. III.). La S. C. nel generale consesso dei 15. Marzo 1837. occupandosi della citata pendenza sulla visita delle chiese di Scutari e Pulati al dubbio VI. se si possa tollerare fino a che piacerà alla Divina Provvidenza di migliorare le cose, che le Donne si confessino senza grate, rispose: *Curet Episcopus meliore, quo poterit modo, ut inter confessarium et foeminam confitentem intersit aliquod repagulum*: ma sembra che neppure questo si usi. Consimile

— 173 —

Circa poi l'aver esso Vicario rinvalidato questo matrimonio con farlo contrarre di nuovo avanti il Parroco, questo senza veruna difficoltà è rimasto valido, ma non si può approvare una tal condotta, mentre non è solita la S. Sede di approvare tali matrimonj, nè si concede la licenza per essi, se non colla condizione *abjurata prius haeresi*, onde dovendo restare uno dei contraenti nell' Eresia, non ha la facoltà il Vicario Apostolico di rinvalidarlo lecitamente, ma dee ricorrere alla S. Congreg., la quale attese le circostanze prenderà quella risoluzione che giudicherà più espediente.

Questi casi non saranno così frequenti di esservi bisogno di rinvalidare simili matrimonj contratti cogli Eretici, poichè se si stimano validi quelli contratti avanti il Parroco dello Scismatico o Eretico contraente, circa questi non vi può esser necessità di rinvalidarli. Rarissimi poi saranno i casi di contraersi il matrimonio con un Luterano o Calvinista, ed acciocchè non succedino, molto gioverà il sapersi che contratto nullamente, non sarà facile ottenere che sia rinvalidato.

Quantunque i matrimonii dei quali si tratta nel relativo dubbio si siano contratti avanti il Parroco legittimo, tuttavia per quell' uso che si crede doverne fare specialmente in futuro, essendosi la sudetta Istruzione fatta pel Vicario Patriarcale di Constantinopoli, aggiungeremo una risoluzione del S. Offizio sulla validità dei matrimonii misti clandestini di C. P., la quale stando fuor di luogo è stata trovata dopo stampata questa Nota. La risoluzione è dei 22. Agosto del 1769. emessa in un Consesso coram SSmo nei seguenti termini: « SSms auditis votis Emorum DD. Cardd. de- » crevit quod per S. C. de Propag. scribatur Vicario Apo- » stolico C. P. opportuna aliqua capta occasione, eidemque » significetur, matrimonia tam contracta quam contrahenda vel inter utramque partem haeticam, vel inter unam catholicam et alteram haeticam in civitate C. P. et ejus suburbiis esse valida, sed illicita, ideoque Parochos hujusmodi matrimoniiis contrahendis nullum omnino consensum, neque praesentiam praestare debere. Si vero nihilominus clandestine hujusmodi matrimonia contracta fuerint, et pars catholica facti poenitens clara dederit poenitentiae signa, poterit tunc admitti ad Sacramenta impositis poenitentiiis salutaribus».

— 176 —

E qui deve notarsi che questa risoluzione non fu riferita nella Congregazione di Propaganda del 1778.

Allegato Lett. D.

La Formola IV. si dà a parte stampata.

Allegato Lett. E.

*Dubbii proposti in varie Congregazioni generali degli anni 1858 e 1859. ai quali si differì di rispondere.*

4. An et quomodo Missionarii Apostolici dependere debeant a Vicariis Apostolicis, seu ab Ordinariis locorum?

*Et quatenus affirmative.*

5. An et quomodo extendenda sit hujusmodi dependentia ad missiones remotiores?

6. Un Religieux arrivant ici comme missionnaire envoyé par la Propagande, est-il obligé de presenter à l'Ordinaire du diocèse ses lettres de Missionnaire, et son obediencia des Supérieurs de l'Ordre dont il est membre?

7. L'exhibition des susdites lettres et obediencia suffit-elle pour qu'il ait le pouvoir d'entendre les confessions des fidèles? ou doit-il en demander expressement l'autorisation à l'Ordinaire du diocèse?

8. Les Préfets Apostoliques de Constantinople ont une feuille de pouvoirs accordés per le S. Siège, et qu' ils communiquent à leurs Religieux: les Religieux arrivant à Smyrne peuvent-ils confesser, et absoudre validement les fidèles en vertu des seuls pouvoirs qui leurs ont été communiqués par leurs Préfets respectifs?

9. Ces Religieux sont-ils obligés de montrer les susdits pouvoirs à l'Ordinaire du diocèse, et cette exhibition doit-elle être regardée simplement comme un acte de convenance, ou comme une formalité rigoureuse, dont le défaut rendroit nul l'exercice des susdits pouvoirs?

12. Utrum Missionarii Apostolici Vicario Hierapolitano subjecti possint licite ac valide alterutram ex iis facultatibus, quas a Sacra Congregatione receperunt, exercere sive in ecclesiis Orientalibus, sive in ecclesiis Latinis absque consensu Vicarii Apostolici?

## F. IV.

## FACULTATES CONCESSAE A SS. D. N. D.

1. **D**ispensandi in quibuscumque irregularitatibus, exceptis illis quae ex bigamia vera vel ex homicidio voluntario proveniunt; et in his etiam duobus casibus si praecisa necessitas Operariorum ibi fuerit, si tamen quoad homicidium voluntarium ex huiusmodi dispensatione scandalum non oriatur.
2. Dispensandi et commutandi vota simplicia etiam castitatis ex rationabili causa in alia pia opera, non tamen religionis.
3. Absolvendi et dispensandi in quacumque simonia; et in reali, dimissis beneficiis, et super fructibus male perceptis injecta aliqua elemosyna vel poenitentia salutari arbitrio dispensantis, vel etiam retentis beneficiis si fuerint parochialia, et non sint qui parochiis praefici possint.
4. Dispensandi in 3<sup>o</sup> et 4<sup>o</sup>. consanguinitatis et affinitatis gradu simplici et mixto tantum, et in 2<sup>o</sup> 3<sup>o</sup> et 4<sup>o</sup>. mixtis, non tamen in 2<sup>o</sup>. solo quoad futura matrimonia; quod vero ad praeterita etiam in 2<sup>o</sup>. solo, dummodo nullo modo attingat primum gradum, cum his qui ab haeresi vel infidelitate convertuntur ad fidem catholicam, et in praefatis casibus prolem susceptam declarandi legitimam.
5. Dispensandi super impedimento publicae honestatis iustis ex sponsalibus proveniente.
6. Dispensandi super impedimentis criminis, neutro tamen conjugum machinante, ac restituendi jus petendi debitum amissum.
7. Dispensandi in impedimento cognationis spiritualis, praeterquam inter levantem et levatum.
8. Hae vero dispensationes matrimoniales videlicet 6<sup>a</sup> 7<sup>a</sup> 8<sup>a</sup> et 9<sup>a</sup> non concedantur nisi cum clausula: dummodo mulier rapta non fuerit, vel si rapta fuerit, in potestate raptoris non existat: neque in utroque foro ubi erunt Episcopi, sed in foro conscientiae tantum, et in illis expediendis tenor huiusmodi facultatum inseratur, cum expressione temporis ad quod fuerint concessae.
9. Dispensandi cum gentilibus et infidelibus plures uxores habentibus ut post conversionem et baptismum, quam ex illis maluerint, si etiam ipsa fidelis fiat, retinere possint, nisi prima voluerit converti.
10. Absolvendi ab haeresi et apostasia a fide et a schismate quoscumque etiam ecclesiasticos tam saeculares quam regulares; non tamen eos qui ex locis fuerint ubi sanctum Officium exercetur, nisi in locis missionum in quibus impune grassantur haereses deliquerint, nec illos qui judicialiter abjuraverint, nisi isti nati sint ubi impune grassantur hae-

VOTO

*Del R. P. Salvatore d' Ozieri Consultore della  
S. C. sulla relazione dei Vescovi dell' Albania,  
Servia, e Macedonia.*

Emi, e Revmi Signori

**L**Albania Provincia veramente Eroica dell' Ilirico, la quale, a giusto titolo può chiamarsi l'Irlanda del Levante Europeo, si è sempre sostenuta talmente unita alla Chiesa Romana, che per quante insidie abbian tese alla sua fede gli eretici, e scismatici della Grecia, e per quante oppressioni, e barbare violenze abbia sofferto dal tirannico dispotismo de' prepotenti Musulmani per corromperla, e distaccarla dalla sequela del nostro Divin Redentore, a nessuno mai è potuto riuscire di guidarla verso le massime ereticali, e le bestiali, e sozze dottrine dell' Alcorano. Fermi gli Albanesi nel custodire gelosamente il prezioso dono di quella Fede, che giusta la testimonianza d' Innocenzo X. nel suo Breve = Romanum Pontificem de' 22. Febbraro 1648. = ricevettero dal Principe degli Apostoli, e dal Dottore delle Genti, hanno costantemente, e indeclinabilmente riconosciuto nella persona del Romano Pontefice, non solamente il Primate di tutta la Chiesa cattolica; ma ben anche il loro speciale Patriarca. Difatti a chi non è affatto digiuno della Storia Ecclesiastica è noto, che i Sommi Pontefici, pria ch'è la Macedonia passasse allo scisma di Fozio, e tutto l'Oriente cadesse sotto la schiavitù de' Sultani di Costantinopoli, creavano per loro Vicario Patriarcale l'Arcivescovo di Tessalonica il quale soprintendeva al governo spirituale delle Provincie Ecclesiastiche dell' Ilirico, fra le quali viene compresa anche l' Albania, rimanendo lui, com' è naturale, immediatamente soggetto al Romano Pontefice.

— 174 —

## NUM. XLVII.

*Monsig. Vescovo di Scutari compiega il foglio, col quale i capi della Città lo impegnano ad implorare dalla S. C. che l'ospizio pei Religiosi Francescani non si stabilisca nel locale detto il vecchio Seminario, ma nella casa della Mensa Vescovile che ora abitano provvisoriamente: appoggia le osservazioni, che fanno i medesimi; e domanda le opportune facoltà per effettuare la permuta.*

Eminenza Rūa.

I capi della città di Scutari coll' annessa supplica mi pregano che il progettato Ospizio pe' Missionarii invece di essere fabbricato nel proposto locale (così detto del vecchio Seminario) sia edificato nel luogo dove attualmente in modo provvisorio dimorano i Religiosi, e ch'è Casa della Mensa Vescovile.

Oltre le ragioni addotte nella supplica, e che io riconosco per vere e realmente sussistenti, vi è un' altra di maggior peso, e che non potevano sapere i Capi, l'esiguità cioè della somma destinata pell' Ospizio, somma di soli scudi 1042, e che dovrebbe ridursi a soli 700 ove si dovesse pagare siasi il debito infisso sulla Casa del vecchio Seminario, siasi sul terreno che era in contesa coi PP. Gesuiti, e che giusta decisione di V. Eūza 17. Ottobre a. p. N. 6. venne aggiudicato ad uso della Missione.

Perchè poi V. E. sappia con fondamento di cosa si tratta mi permetto esporne lo stato.

La casa appartenente alla Mensa è un lascito dei Conjugi Craja-Rucca, e su questa in unione ad una piccola vigna ed olivato vi è l'annuo obbligo di Messe 20. L'anno 1861. colla spesa di scudi 600 dal mio l'ho ridotta in modo decente, ed attualmente serve di provvisoria abitazione ai PP. Francescani occupati nell'istruzione elementare.

La casa detta vecchio Seminario era stata prima abitazione Vescovile, indi nel 1841, essendo stata comprata l'attuale Residenza con imprestito fatto da 14 famiglie in piastre 1645 ognuna, e piastre 2000 da Monsig. Guglielmi, venne lasciata ad uso di Seminario con obbligo firmato da Monsig. Guglielmi 18 Marzo 1841 di restituire ad ognuno il suo importo nel caso si vendesse o si affittasse la medesima. Quando si pensò in quel locale fabbricare l'Ospizio, meno 4 case, tutte regalarono il loro credito. A questa casa è unito il locale fū de' Gesuiti, e sopra amendue gravita quindi un debito di circa



— 173 —

piastre 9500, cioè scudi 580, i quali nel caso di permuta dovrebbero gravitare su di me, cioè sulla Mensa; ed io già l'anno scorso ho soddisfatta una porzione di scudi 65. È ben vero però che il locale è più ampio, e sarebbe anche di maggior profitto, ma ha d'uopo di radicali restauri. La più forte ragione che consiglierebbe la permuta si è che coi denari esistenti non si potrebbe fare che un lavoro meschinissimo, mentre d'altronde coi medesimi si potrebbe comprare una casa vicina al luogo di attuale dimora de' Religiosi, e ridurla a comoda abitazione.

Sarebbe bene quindi che V. E. mi ottenesse in massima questa facoltà unendovi la condizione che almeno vi fosse il voto di Monsig. Arciv. Pooten, o molto meglio quello di Monsig. Severini, dacchè quest'ultimo conosce meglio Scutari, i suoi bisogni, il modo di pensare, ed i riguardi che devono aversi. In attesa d'un sollecito riscontro onde approfittare del fervore dei cristiani, essendo disposti a loro spese costruire i locali delle Scuole, e della stagione propizia, passo a baciare il lembo della S. Porpora e dichiararmi con ossequioso rispetto

Dell' Emza Vostra

Scutari 5 Marzo 1865.

Umo e Devmo Servo  
Fr. Luigi Ciurcia Vescovo

Eccellenza Rma

È già da molto tempo, che con nostro piacere abbiamo inteso, che i Frati dell'Ordine di S. Francesco vogliono fabbricare un' Ospizio in questa città di Scutari, onde dar ricetto ai Frati e ad altre persone ecclesiastiche, che si trovano di passaggio non solo, ma anche per istanziarvi i Religiosi dedicati alle scuole de' fanciulli, e quelli addetti al servizio spirituale della città.

A tale scopo, abbiamo ancora inteso che l'E. V. Rma per ultimare l'affare, ha già fatto istanza alla S. Congregazione, la quale ha destinato per luogo, nel quale debbasi fabbricare l'Ospizio, non solo il Collegio vecchio abbandonato già dai PP. Gesuiti, ma ancora quel pezzo di terra, nel quale detto Collegio in fabbrica fu già atterrato dai turchi.

Noi però, avendo esaminato il progetto di sopra indicato, scorgiamo per quanto ci è dato di osservare, che fabbricando l'Ospizio nel luogo suindicato, potrebbero nascerne degl'inconvenienti, e compromettere così, e l'onore, e la vita e le sostanze della cristianità.

E per primo: essendo detto luogo molto vicino ai turchi, e vicinissimo alla loro Gemia, potrebbero ribellarsi di nuovo, come già fecero pel passato, e demolire ogni opera fatta e da farsi; e ciò che è peggio, forse con danno degli stessi Religiosi, e della vita di qualcuno individuo.

In secondo luogo: dovendosi vicino a detto Ospizio fabbricare le scuole per i ragazzi; il detto luogo non è affatto indicato: mentre tutto giorno (come anche adesso vediamo) succedono delle risse tra ragazzi turchi e cristiani, andando i turchi ad insultare sin nelle proprie scuole i ragazzi cristiani, non ostante la vigilanza dei maestri.

In terzo finalmente: essendovi già pel detto luogo strada pubblica, fabbricando l'Ospizio i Religiosi saranno costretti, o a far due porte, o a fare con molto loro dispendio un'altra strada, onde lasciare libero passaggio e alla gente che viene dalla parte dei turchi, ed a quella che va dalla parte de' cristiani. Oltrecchè essendosi reso luogo sacro e di clausura, lasciandovi per entro la strada, ne potrebbero seguire degl'inconvenienti per le persone oneste, che il giorno volessero andare in chiesa a fare le loro divozioni, essendo detto luogo molto solitario.

Ponderate perciò queste ragioni, noi supplichiamo l'E. V. Rma, a volersi benignare di fare nuova istanza alla S. Congregazione, pregandola di lasciare i Frati nella casa dove adesso abitano, e dar loro licenza di fabbricare colà l'Ospizio e le scuole, invece del Collegio vecchio. E ciò, primo; perchè la casa dove abitano ora i Frati è nel centro della contrada de cristiani; secondo, perchè è più atta a fare l'Ospizio, che non sia il Collegio vecchio; terzo, perchè fabbricando ivi le scuole, è più comodo per i ragazzi, mentre il Collegio vecchio gli viene troppo distante; quarto finalmente, perchè essendo detta casa vicino a strada pubblica, non vi è paura che sia molestata qualunque persona, andando ad ascoltar messa, e ad eseguire altre opere di pietà. La preghiamo quindi caldamente di ascoltare le nostre suppliche, e sicuri

della grazia, baciandole con venerato rispetto il sacro Anello  
ci rassegniamo

Dell' Eccenza Vostra Rma

Scutari li 28 febbrajo 1863.

Obbmi e Dmi servi e sudditi

Giuseppe Musani.

Niccolò Marchini.

Angelo Sceldia.

Gaspare Palli.

Matteo Uicha,

Pietter Jubani.

Pietro Simone Dodmasei.

Giacomo Satacci.

March Col Voghli.

Noz Simoni.

Angelo Luffi.

Niccolò Guggot.

NUM. XLVIII.

*Monsig. Arcivescovo di Antivari espone le difficoltà, che Egli  
incontra per provvedere all' assistenza delle due parrocchie  
di Livari e Scestani, supplica che si uniscano alla prefet-  
tura di Castrati.*

Ejno e Rmo Principe

La parrocchia di Scestani è stata sempre per me un oggetto di  
massima angustia. Iddio sà quanto ho sofferto durante la ma-  
lattia e dopo la morte di D. Giovanni Calci fino all' arrivo del  
P. Giuseppe Antonio da Roma, ed ora dopo il ritorno dei Sce-  
stanesi nei loro villaggi. In altri luoghi dell' Albania quando  
viene a mancare un parroco, il più vicino si prende almeno  
qualche cura della parrocchia vacante: qui di ciò non si vuole  
sapere niente a cagione delle difficoltà che infatti sono gran-  
dissime, nè io ho i mezzi di provvedere ai bisogni i più ur-  
genti. E si noti bene, che quello che dico della parrocchia di  
Scestani, ha da intendersi egualmente di quella di Livari,  
se vi mancasse il missionario, il quale dacchè mi trovo in

\* di queste parti non vi ha mancato ancora. Oltracciò quelli che una volta sono stabiliti in queste cinque parrocchie confinanti col mare Adriatico, non vogliono andare a Scestani e Livari, ed ancorchè volessero, di rado si troverebbe uno che sia abile, perchè o sono già troppo avanzati in età ed hanno servito per molti anni, o sono ignari della lingua Albanese, che si parla in quelle due parrocchie, mentre in queste cinque situate al mare si parla la lingua slava. I missionarj di Scestani e Livari non potrebbero essere trasferiti in queste cinque parrocchie anche per il motivo che non sanno la lingua slava. Essi sono dunque come inchiodati in quelle due parrocchie: e siccome succede che vogliono essere traslocati, che altrimenti se n'anderanno, è indispensabile che si cerchi un rimedio al male. Questo rimedio, a parer mio, è facilissimo a trovarsi. Non occorre altro che incorporare le due parrocchie di Scestani e Livari alla missione di Castrati. Ciò fatto il Prefetto Apostolico di quella missione può fare tutti quei cambiamenti o traslochi di missionarj, che gli sembrano opportuni, e può farli senza difficoltà, giacchè gli abitanti di Scestani e Livari, e quei della missione di Castrati sono tutti della stessa nazione Albanese, parlano la stessa lingua, hanno gli stessi usi e costumi. Non si pensi poi che la mia proposta possa essere soggetta a difficoltà per la posizione dei luoghi: niente affatto. Come le due parrocchie di Scestani e Livari confinano col lago di Scutari dalla parte dell'Occidente, così la missione di Castrati confina col medesimo dalla parte dell'Oriente, dimodochè fra le due parrocchie e quella missione non vi è di mezzo che il solo lago nella sua larghezza. Gli stessi abitanti di Scestani hanno la maggior parte dei loro campi al di là del lago nella missione di Castrati. Aggiungo che i Prefetti hanno molto maggiore autorità sopra i Religiosi, che non ho io: quando a questi qualche cosa non piace, più volte m'hanno fatto intendere delle parole che stanno poco bene specialmente in bocca di Religiosi.

Dalle cose esposte è evidente che la situazione delle parrocchie di Scestani e Livari non può rimanere quale è presentemente: è evidente ancora, che l'incorporazione delle medesime alla missione di Castrati è indispensabilmente necessaria. Prego perciò la S. Congregazione istantemente che si degni di decretare l'incorporazione medesima. Allora il Prefetto penserà a provvedere quelle parrocchie dei necessarj soggetti quando mancano: quando poi qualcheuno non vuole più stare in quei luoghi, al Prefetto è facile di cambiarlo con un altro, men-

— 179 —

tre ciò a me è impossibile. La parrocchia di Scestani è di difficile, e quella di Livari è di non facile amministrazione: con tutto ciò quando i missionarj di quelle parrocchie apparterranno alla missione di Castrati, ed avranno conoscenza delle parrocchie della medesima, sono persuaso che non cercheranno trasloco: ma allora saranno talvolta cambiati malgrado loro. Se la mia proposta sull'incorporazione da farsi delle parrocchie di Scestani e Livari colla missione di Castrati non è stata fatta prima, ciò non deve recare maraviglia, per la ragione che l'entrata dei missionarj in questa Diocesi non data da molto tempo: i primi, il P. Antonio da Boscomare Vicario Apostolico ed il P. Leopoldo da Reggio vi entrarono nel 1859. Aggradisca l'Eminenza Vostra i sensi del più profondo omaggio e della più sincera venerazione, coi quali dopo il devoto bacio del lembo della S. Porpora mi prendo l'alto onore di rassegnarmi

Dell'Eminenza Vostra Revma

Antivari 18. Luglio 1863.

Umò Ubbiño Deviño servo  
Carlo Pooten  
Arcivescovo di Antivari.

## NUM. XLIX.

*Monsig. Vescovo di Scutari risponde che l'enunciato progetto dell'Arcivescovo di Antivari è eseguibile nella ipotesi che si dia alle missioni Albanesi la proposta organizzazione, ed il Prefetto Apostolico risieda nell'Ospizio di Scutari. Osserva doversi ponderare se convenga addossare questo nuovo peso all'Ordine.*

Eiŋza Revma

In ordine al riverito foglio 18. Agosto p.p. Num. 8. ho interpellato il M. R. Prefetto della Missione di Castrati circa il progetto di unione a quella Missione delle due parrocchie di Scestani e Livari dell'Arcidiocesi di Antivari. Esso col suo foglio 27 Settembre dichiara che se dovesse effettuarsi la progettata organizzazione delle Missioni Albanesi, che cioè il Prefetto generale avesse una sede in Scutari allora nulla vi sarebbe da opporre alla desiderata unione; altrimenti ove il pe-

so della visita ec. dovrebbe rimanere unicamente sul Prefetto di Castrati sarebbe un accrescergli pesi tali, cui non potrebbe sostenere senza gravi incomodi, non essendovi neppure alcuna immaginabile comunicazione tra Castrati e le succitate due parrocchie. Io accedo perfettamente al parere del M. R. Prefetto, ed aggiungo che sarebbe d'uopo ben ponderare la difficoltà, in cui si versa attualmente per avere non dico buoni, ma mediocri Missionarii per non aggravare nè l'Ordine nè la S. C. di nuovi posti; non potendo sofferirsi alle giuste dimande degli antichi.

Baciato il lembo della S. Porpora mi segno con ossequioso rispetto

Dell' Eminenza Vostra Revma

Ragusa 3. Ottobre 1863.

Umò e Dño servo  
Fr. Luigi Ciurcia Vescovo.

Umò Ubbino Devno servo  
Carlo Postan  
Arcivescovo di Antivari.

NUM. XLIX.

Il Prefetto Apostolico visita nel Capitolo di Scutari  
Questi doveri ponderare se conviene adattare questo  
nuovo peso all'Ordine.

È una Revma

In ordine al ricevuto foglio 18. Agosto p. p. Num. 8. ho inter-  
pellato il M. R. Prefetto della Missione di Castrati circa il  
progetto di unione a quella missione delle due parrocchie di  
Scutari e Livari dell' Arcidiocesi di Antivari. Esso col suo  
foglio 27 Settembre dichiara che se dovesse effettuarsi la pro-  
posta organizzazione delle Missioni Albanesi, che cioè il Pre-  
fetto generale avesse una sede in Scutari allora nulla vi sa-  
rebbe da opporre alla detta unione; altrimenti ove il pro-

Amicus 152370  
Barcode 183189  
Location B. MAJOR 07416  
CAF - 00



INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË  
SHQIPTARËVE – SHKUP  
ALBANISCHES INSTITUT - ST. GALLEN

Editorë:

Albert Ramaj & Skender Asani

Alessandro Barnabò

Sulle missioni dell'Albania Servia e Macedonia, sulle provvidenze da prendersi a vantaggio delle medesime missioni, e sull'Ospizio da fondarsi in Scutari per i Religiosi Francescani.

Redaktor teknik: Naser Fera

*Shtypi:* DataPons – Shkup

Rr. 1550, nr. 52, Vizbeg

Tirazhi: 300 copë

CIP - Каталогизација во публикација

Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски

272(497-15)-9

272-789.32(497-15)

BARNABÒ, Alessandro

Sulle missioni dell'Albania Servia e Macedonia : sulle provvidenze da prendersi a vantaggio delle medesime missioni : e sull'Ospizio da fondarsi in Scutari per i Religiosi Francescani / Alessandro Barnabò. - Shkup : Instituti i trashëgimisë shpirtërore e kulturore të shqiptarëve ; St. Gallen : Albanisches Institut, 2023. - 428 crp. ; 25 cm

Фусноти кон текстот

ISBN 978-608-4897-72-9 (Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve-Shkup)

ISBN 978-3-9524201-9-5 (Albanisches Institut-St. Gallen)

а) Францисканци (ред) -- Дејност -- Западен Балкан б) Католицизам -- Западен Балкан -- Историја

COBISS.MK-ID 59098629